Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

815ª seduta pubblica
mercoledì 17 ottobre 2012

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Chiti
e della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-81

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 83-124

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 125-193

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2
MURA *(LNP)* 1
Verifiche del numero legale 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2156-B) ***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(2781) ***D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche***

(2854) ***OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche***

(Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2156-B:

CASSON *(PD)* . . . . . *Pag.* 3
* MUGNAI *(PdL)* 5
CALIENDO *(PdL)* 8
CECCANTI *(PD), relatore* 9
BALBONI *(PdL), relatore* 9
CALDEROLI *(LNP)* 10
PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione* 11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854:

PRESIDENTE . . . . . 16, 23, 24 e *passim*
GIOVANARDI *(PdL)* 16
SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia* 17, 24
MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 23, 25
PASTORE *(PdL)* 24
LEGNINI *(PD)* 25

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 26

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 27

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 29, 30, 31 e *passim*
AZZOLLINI *(PdL)* . . . . . 30, 31, 35 e *passim*
LEGNINI *(PD)* 32
VACCARI *(LNP)* 32
LI GOTTI (IDV) 33, 34, 35
BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 35
DIVINA *(LNP)* 36
PARDI *(IdV)* 38
SPADONI URBANI *(PdL)* 39, 40
GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* . . . 40
CALIENDO *(PdL)* 42
MAZZATORTA *(LNP)* 42, 43
AGOSTINI *(PD)* 44
CARUSO *(PdL)* 46

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 48

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE . . . . . 48, 49, 51 e *passim*
LI GOTTI *(IdV)* 49, 51
MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 51
ASTORE *(Misto-ParDem)* 53
BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 55
SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 58
MURA *(LNP)* . . . . . 60, 73, 76 e *passim*
FINOCCHIARO *(PD)* 63
GASPARRI *(PdL)* 64
GIOVANARDI *(PdL)* 67
LI GOTTI *(IdV)* 71
MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 72
VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 72
CALDEROLI *(LNP)* . . . . . 75, 76, 77 e *passim*
AZZOLLINI *(PdL)* 76

Votazione nominale con appello 68

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 77

SULLA GIORNATA MONDIALE DEL RIFIUTO DELLA MISERIA E SULL'ESIGENZA DEL RISPETTO DEI DIRITTI DEI MINORI DA PARTE DEI *MASS MEDIA*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 78

SUI PROBLEMI DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA IN ITALIA

DIVINA *(LNP)* 79

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2012 80

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

Emendamento 1.900 . . . . . *Pag.* 83
Emendamento 1.900 *(testo corretto)* 100
Articolo 2 117

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

Disegno di legge n. 2781

Articoli da 1 a 8 117

Disegno di legge n. 2854

Articolo 1 123

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 125

CONGEDI E MISSIONI 134

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 134

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 135
Assegnazione 135
Nuova assegnazione 137

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 138

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 139

PETIZIONI

Annunzio 143

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 143
Mozioni 144
Interrogazioni 146
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 192

AVVISO DI RETTIFICA 193

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2156-B) ***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(2781) ***D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche***

(2854) ***OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche***

(Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2156-B

PRESIDENTE. Prosegue la discussione generale, iniziata nella seduta pomeridiana di ieri.

CASSON *(PD)*. Sarà comunque opportuno licenziare il testo, per disporre di uno strumento di contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione, sebbene esso appaia incompleto ed insufficiente. Sarebbe stato necessario infatti introdurre il reato di autoriciclaggio, tornare ad una più seria formulazione del falso in bilancio, ampliare la fattispecie del voto di scambio, prevedere l'immediata entrata in vigore della previsione di incandidabilità dei condannati in via definitiva, aumentare i termini di prescrizione, stabilire l'utilizzabilità delle intercettazioni anche per i reati contro la pubblica amministrazione, confermare le pene vigenti per il delitto di concussione, sia per costrizione che per induzione, e apprestare misure più efficaci per garantire la trasparenza nei settori degli appalti e della finanza pubblica. La probabile apposizione della questione di fiducia sul testo impedirà l'accoglimento delle proposte di modifica del Gruppo PD sui codici di comportamento della pubblica amministrazione, per evitare che i magistrati siano costretti ad aderire ad associazioni di categoria, sulla fissazione del limite per il fuori ruolo per i magistrati a 10 anni senza deroghe e sulla regolamentazione del conflitto di interessi regolamentazione dei conflitti di interessi per i titolari di una carica di governo, soprattutto nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

MUGNAI *(PdL)*. Il dibattito è stato finora fuorviante perché si è minimizzata la portata delle nuove disposizioni dal punto di vista preventivo e se ne è invece enfatizzata l'importanza sotto il profilo sanzionatorio e repressivo, dimenticando che il testo licenziato dalla Camera riprende sostanzialmente le linee guida indicate nel disegno di legge già presentato dal Governo Berlusconi. Nessuno schieramento politico può quindi essere accusato di voler eludere il problema del contrasto al fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, in quanto le modifiche apportate dalla Camera mirano semplicemente a correggere meccanismi che avrebbero comportato effetti distorsivi in sede di applicazione della norma, come nel caso dei reati di traffico di influenze e corruzione tra privati, e l'applicazione di sanzioni eccessive per condotte quasi irrilevanti dal punto di vista penale.

CALIENDO *(PdL)*. Prima di apporre la questione di fiducia, il Governo dovrebbe correggere la norma sul peculato d'uso, in quanto per la prima volta si introdurrebbe la sanzione della reclusione, che è eccessiva per un fatto di particolare tenuità.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CECCANTI, *relatore*. Il giudizio dei colleghi intervenuti sulle norme che mirano alla prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione è generalmente positivo. Bisognerà tuttavia monitorare l'applicazione della legge, sia in sede di emanazione del parere parlamentare sullo schema di decreto delegato per l'applicazione e la tempestiva entrata in

vigore della norma sull'incandidabilità dei condannati in via definitiva, sia in sede di valutazione dell'effettivo impatto delle nuove regole.

BALBONI, *relatore*. Nel complesso, le perplessità emerse nel dibattito sono state superate dalle modifiche introdotte in Commissione, soprattutto con riferimento ai nuovi reati del traffico di influenze e di corruzione fra privati, mentre occorre sicuramente correggere la norma sul peculato d'uso, nel senso indicato dal senatore Caliendo, e – come richiesto da più parti – quella che esclude dalla fattispecie di concussione l'incaricato di pubblico servizio, il quale pur non avendo i poteri di autorizzazione e certificazione che spettano al pubblico ufficiale spesso li esercita di fatto.

CALDEROLI *(LNP)*. Poiché è opinione diffusa che il Governo ricorrerà al voto di fiducia, è opportuno che l'Esecutivo apponga la questione di fiducia su più emendamenti, perché questo non precluderebbe la possibilità di votare a favore del provvedimento nel suo complesso anche ai Gruppi, come la Lega Nord, che condividono lo spirito del disegno di legge ma non intendono concedere la fiducia al Governo.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Nella lotta al fenomeno della corruzione, che si ripercuote negativamente sul sistema economico e sulla concorrenza, distorcendo anche fondamentali principi etici, è cruciale il momento preventivo, che viene disciplinato nella prima parte del provvedimento, colmando una lacuna normativa ed avviando un percorso di adeguamento dell'Italia alle *best practice* sperimentate con successo negli altri Paesi. Le modifiche apportate al testo alla Camera hanno teso pertanto a rafforzare tale aspetto, definendo un meccanismo generale definito nel piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base dei singoli piani delle pubbliche amministrazioni e verificato ed approvato dalla CIVIT, organismo indipendente già esistente individuato come Autorità nazionale anticorruzione. Il modello, basato sulla valutazione e gestione del rischio, si articolerà nella mappatura dei procedimenti amministrativi con l'individuazione delle aree a più forte rischio di corruzione per poi definire gli strumenti organizzativi volti ad attenuare il problema, con la possibilità, per i Comuni più piccoli, di avvalersi del supporto tecnico delle prefetture. Si interviene anche sui tempi procedimentali, nelle cui lungaggini spesso si annidano fenomeni di corruzione, sulle incompatibilità per i dirigenti preposti alle aree a rischio e sulla loro rotazione e responsabilizzazione. La necessità di accelerare l'*iter* del provvedimento impedisce ulteriori modifiche, ma nella fase attuativa saranno certamente affrontati i problemi reali posti da molte proposte emendative avanzate. Il Governo sta lavorando per presentare in tempi brevi uno schema preliminare di decreto legislativo in cui saranno affrontati i temi delle deleghe sugli obblighi della trasparenza, sulla incompatibilità delle posizioni dirigenziali e sulla incandidabilità dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Saluta la presenza in Aula del presidente del Consiglio Monti.

GIOVANARDI *(PdL)*. Invita i Ministria dare risposta ai rilievi critici mossi nel corso del dibattito di ieri, cui non hanno presenziato.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Il Governo ha seguito attentamente il dibattito svoltosi sul disegno di legge e respinge recisamente alcune delle critiche avanzate, soprattutto quelle inaccettabili di una supposta vicinanza del Governo a soggetti corrotti che lo indurrebbero a rendere inefficace il provvedimento. Esso, al contrario, costituisce un passo straordinariamente innovativo laddove affronta il tema della lotta alla corruzione sia nella fase preventiva e sia in quella sanzionatoria, che entra in funzione in caso di fallimento della prima. Sul tema della incandidabilità di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato il Governo si è impegnato ad emanare il decreto delegato entro un mese dall'approvazione del provvedimento in esame, che, stante la disponibilità manifestata dal Parlamento, sarà comunque sollecita. Relativamente alla esclusione, come soggetto attivo del reato di concussione, dell'incaricato di pubblico servizio (cui comunque è applicabile l'estorsione), si ripropone la netta distinzione fra corruzione e concussione individuata dal codice Rocco e rende chiara la piramide sanzionatoria prevista, che va dalla pena più grave per la concussione per costrizione fino alle pene minori per le fattispecie meno preoccupanti. Il provvedimento configura un quadro di pene adeguate, secondo un principio di equilibrio e di valutazione dei disvalori sottesi ai singoli reati, in molti casi innalzando le pene stesse. L'assenza nel provvedimento di norme relative ai reati satellite come il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, il voto di scambio, nonché alla estensione dei tempi di prescrizione si giustifica con la necessità di non appesantire il provvedimento di fatto causandone l'insabbiamento: si tratta di argomenti che meritano di essere trattati specificamente in progetti di legge *ad hoc* cui il Governo non intende sottrarsi, anche in considerazione dell'approssimarsi degli appuntamenti elettorali. È comunque apprezzabile, al di là delle critiche, il senso di responsabilità con cui molti senatori hanno operato delle rinunce rispetto a proposte emendative che avrebbero rallentato l'*iter* di questo importante provvedimento.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede una sospensione dei lavori per consentire al Governo di valutare il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,33.

Presidenza del vice presidente CHITI

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. A nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pone la questione di fiducia sull'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalla Commissione.

PASTORE *(PdL)*. Paventa il rischio che il maxiemendamento presentato dal Governo disarticoli il testo di un disegno di legge che il Senato sta esaminando in terza lettura e che pertanto presenta articoli che sono stati approvati nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento. È pericoloso introdurre nelle procedure parlamentari prassi innovative, che si pongono ai limiti, se non al di fuori, della Carta costituzionale.

PRESIDENTE. La decisione di porre la questione di fiducia spetta al Governo e la Presidenza non può intervenire in merito. Esistono inoltre precedenti in cui la questione di fiducia è stata posta su provvedimenti all'esame del Parlamento anche in terza o quarta lettura. Il maxiemendamento 1.900 presentato dal Governo non presenta elementi di improcedibilità.

LEGNINI *(PD)*. La vera prassi innovativa che si intende inaugurare è quella di discutere sulle modalità con cui il Governo pone la questione di fiducia sugli articoli di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in merito all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 13,13.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In considerazione delle osservazioni del senatore Pastore, il Governo espunge dal testo dell'emendamento 1.900 il comma 84.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla organizzazione della discussione sulla questione di fiducia, alle integrazioni al programma dei lavori e al calendario

dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 25 ottobre *(v. Resoconto stenografico).*

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 15,33.

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. In attesa che il Presidente della Commissione bilancio riferisca sui profili di copertura finanziaria relativi all'emendamento 1.900 (testo corretto), sul quale il Governo ha posto la fiducia, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,34, è ripresa alle ore 15,43.

AZZOLLINI *(PdL)*. La Commissione bilancio non ha individuato profili di particolare rilievo nell'emendamento 1.900, ma chiede chiarimenti relativamente al comma 84 recante la clausola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.900 (testo corretto) recepisce quanto dichiarato in Aula dal Governo, ovvero l'espunzione del comma 84, che non rientrerà pertanto nella votazione dell'emendamento governativo.

AZZOLLINI *(PdL)*. Se l'emendamento del Governo non comprende la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 84, il parere della Commissione non potrà che essere contrario per un profilo di scopertura radicale ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Per chiarire tale aspetto, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,47, è ripresa alle ore 15,50.

PRESIDENTE. Come risulta dai verbali della seduta, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha dichiarato, in seguito alle osservazioni avanzate, che il Governo chiedeva l'espunzione, dall'emendamento su cui ha posto la questione di fiducia, del comma 84 recante la clausola di invarianza finanziaria, già presente all'articolo 27 del provvedimento, che è stato approvato nel medesimo testo sia al Senato, sia alla Camera e che quindi non è oggetto di nuova deliberazione.

AZZOLLINI *(PdL)*. Chiede rassicurazioni in merito al fatto che la clausola di invarianza finanziaria sarà comunque approvata all'interno del provvedimento.

LEGNINI *(PD)*. Il provvedimento, su cui il Senato sarà chiamato ad esprimere il voto finale, sarà composto dall'articolo approvato con il voto di fiducia e dall'articolo sulla clausola di invarianza risultante dalla precedente votazione conforme dei due rami del Parlamento.

VACCARI *(LNP)*. Non si può non biasimare il modo di procedere confusionario di un Governo che si supporrebbe tecnicamente preparato. Il testo dell'emendamento 1.900 pervenuto alla Commissione, almeno formalmente, contiene ancora il comma 84 che sarebbe stato espunto. La correttezza procedurale vorrebbe che alla Commissione fosse ritrasmesso il testo corretto e che se l'articolo 2 non dovesse essere approvato dopo l'approvazione della fiducia, la prima votazione venisse annullata.

PRESIDENTE. La votazione sulla questione di fiducia si riferisce all'emendamento 1.900 (testo corretto) sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del provvedimento. Al termine della votazione sulla fiducia, sarà posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, comprensivo degli articoli 1 e 2 (ex articolo 27, recante clausola di invarianza finanziaria, già approvato dai due rami del Parlamento).

LI GOTTI *(IdV)*. Segnala che nel testo dell'emendamento 1.900 (testo corretto) non compare più il contenuto dell'articolo 2 del testo licenziato dalla Camera recante la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della contestazione: la definizione del contenuto del testo sul quale viene posta la fiducia è prerogativa del Governo.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Il Gruppo Per il Terzo Polo voterà a favore della fiducia, ma si riserva di decidere in merito al provvedimento nel suo complesso, in attesa che la Commissione bilancio si esprima definitivamente sui profili di copertura finanziaria.

AZZOLLINI *(PdL)*. Quella intrapresa è una procedura innovativa non priva di rischi. Si potrebbe verificare anche il caso di un voto finale sul complesso del provvedimento che contraddica il voto sulla questione di fiducia. Alla Commissione bilancio interessa comunque che, come chiarito dalla Presidenza, l'approvazione della clausola di invarianza deriverà necessariamente dall'approvazione del testo nel suo complesso. Invita il Governo ad adottare procedure più lineari e a vigilare sulla precisione dei testi inviati alle Commissioni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

DIVINA *(LNP)*. Non si può non porre in rilievo l'incongruenza delle azioni del Governo, che in questo provvedimento attribuisce alla CIVIT il ruolo di vigilanza, come Autorità indipendente, sui fenomeni di corruzione nelle pubbliche amministrazioni, moltiplicando controlli e procedure, e contemporaneamente presenta una legge di stabilità contenente misure volte alla semplificazione delle procedure pubbliche. Appare superflua l'attenzione dedicata al tema dell'incandidabilità per reati di gravità tale che dovrebbero escludere la presenza di soggetti giudicati colpevoli nelle liste elettorali. Può sembrare inoltre positivo l'inasprimento delle pene, ma esso è inutile se non vi è certezza della loro applicazione. In generale, comunque, il Gruppo LNP non potrebbe votare la fiducia ad un Governo la cui politica economica si è finora basata esclusivamente su manovre regressive del mercato e sull'inasprimento del prelievo fiscale.

PARDI *(IdV)*. Il Parlamento dovrà celermente intervenire sui temi del falso in bilancio e del voto di scambio che il Governo non ha ritenuto di trattare nel provvedimento. In merito all'incandidabilità dei soggetti condannati, sarebbe auspicabile che il Governo intervenisse con decreto legislativo non entro un mese dall'approvazione del disegno di legge anticorruzione, ma immediatamente, in tempo per le elezioni regionali nel Lazio. Sull'esclusione dell'incaricato di un pubblico servizio dalla platea dei soggetti attivi nella concussione, non si può sottovalutare l'ampliamento dei soggetti privati dotati di funzioni pubbliche, che rende la questione ben più complessa di come è stata posta dal Ministro: la conseguenza di tutta l'operazione sarebbe infatti che le condotte di concussione per costrizione poste in essere dall'incaricato di servizio pubblico verranno in futuro punite meno severamente di quanto non sia accaduto fino ad oggi.

SPADONI URBANI *(PdL)*. L'ennesima questione di fiducia impedisce l'apporto costruttivo dei senatori al provvedimento in esame, sul quale sarebbe stato opportuno far registrare, votando il testo licenziato dalla Camera, la comunione d'intenti da parte delle due Camere e di tutte le forze politiche agli occhi di un'opinione pubblica giustamente esasperata dal crescendo di casi di corruzione che hanno gettato discredito, spesso a torto, sull'intera classe politica. Spiace che sia stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 18, che tratta il tema del collocamento fuori ruolo dei magistrati come se questi fossero dei potenziali corrotti e non affronta adeguatamente il tema.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. L'apprezzamento del Ministro per il lavoro parlamentare testimonia l'esistenza di un patto rinnovato e di una concomitanza di intenti tra i poteri dello Stato, unica strada possibile per il raggiungimento di obiettivi costruttivi. Nonostante alcune lacune, quale il mancato inserimento del reato di autoriciclaggio

ed il ripristino del falso in bilancio, questioni che il Governo si è impegnato ad affrontare al più presto, il disegno di legge si presenta innovativo in quanto mira a colpire la zona grigia della corruzione attraverso l'individuazione di nuove fattispecie di reato, quali la corruzione tra privati ed il traffico di influenze illecite; inoltre, si presenta quale strumento atto a ristabilire un corretto rapporto tra istituzioni e cittadini che troverà il suo completamento nell'esercizio da parte del Governo della delega per l'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità dei condannati.

CALIENDO *(PdL)*. Segnala un probabile refuso nel comma 71 dell'emendamento 1.900. Infatti, non si comprende il significato dell'inciso «anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

MAZZATORTA *(LNP)*. La presenza all'interno della nuova Autorità nazionale anticorruzione del padre di un componente dell'Esecutivo dimostra quanto anche l'attuale Governo si muova su logiche familiste non coerenti con i proclami di trasparenza e rigore pronunciati nelle Aule parlamentari. È da contestare inoltre il presupposto su cui poggia il piano nazionale anticorruzione secondo il quale la corruzione è elemento endemico dell'intero territorio: non si considera invece l'esistenza di zone franche, immuni dal fenomeno. Come è necessario contrastare la corruzione nella politica, è altrettanto indispensabile punire quei dirigenti che avallano enormi sprechi a danno dell'erario, come è accaduto all'interno del Ministero della giustizia per l'acquisto per 81 milioni di euro di 14 bracciali elettronici. Infine, il disegno di legge, prevedendo addirittura che il provvedimento di revoca del segretario comunale ad opera del sindaco sia trasmesso prima al prefetto e poi all'Autorità di vigilanza anticorruzione è un emblematico esempio di centralismo burocratico.

AGOSTINI *(PD)*. Finalmente Governo e Parlamento affrontano dal punto di vista legislativo il problema della corruzione. Anche se il provvedimento contiene norme non pienamente soddisfacenti, rappresenta comunque un cambio di passo nell'azione di contrasto e prevenzione che deve però trovare un completamento nella individuazione di nuove fattispecie di reato (autoriciclaggio) e nella modifica di alcune tra quelle già esistenti ma da tempo svuotate di contenuto. La depenalizzazione del reato di falso in bilancio ha compromesso la struttura portante del diritto societario a danno della competitività delle imprese e della concorrenza. I fenomeni corruttivi si presentano oggi più diffusi, pervasivi e penetranti rispetto all'epoca di Tangentopoli. L'approvazione del disegno di legge costituisce il primo passo di un percorso lungo ed impegnativo che il Paese deve affrontare per riconquistare crescita e credibilità.

CARUSO *(PdL)*. Desta rammarico il mancato accoglimento da parte del Ministro di alcune proposte emendative che avrebbero apportato consistenti miglioramenti al testo. Sarebbe stato opportuno, ad esempio, un

maggiore coinvolgimento del Parlamento prevedendo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti circa l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 del testo originario in materia di definizione degli illeciti e delle sanzioni disciplinari concernenti i termini dei procedimenti amministrativi e sulla disciplina dei casi di non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Non è previsto neppure il parere della Commissione antimafia in ordine alla stesura dell'elenco delle cosiddette *white list*. Anche la norma relativa al collocamento fuori ruolo dei magistrati contiene errori capitali. L'esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dall'applicabilità del reato di concussione è stata poi argomentata dal Ministro con motivazioni poco convincenti. Ad ogni modo, il provvedimento rappresenta un passo che il Paese deve compiere per il proprio bene di se stesso, a prescindere dalle richieste e dai consigli provenienti da soggetti e istituzioni stranieri.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,52, è ripresa alle ore 17,01.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LI GOTTI *(IdV)*. Il ministro Severino ha avuto un atteggiamento di totale chiusura nei confronti dei contributi che i senatori hanno provato ad apportare al fine di migliorare il testo del disegno di legge e questo non per accelerarne l'*iter*, visto che poi lo stesso Governo ha introdotto modifiche (concordandole con membri della Camera mentre il provvedimento è ancora in corso di esame al Senato) e ha presentato un maxiemendamento. Eppure alcuni interventi sul testo erano possibili, come quello necessario per correggere l'errore di cui al comma 71 del maxiemendamento relativo alla durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati, o la reintroduzione tra i soggetti attivi di reato di concussione dell'incaricato di pubblico servizio, soprattutto in virtù delle numerose esternalizzazioni di funzioni affidate dagli enti pubblici a soggetti privati. Tra l'altro, non è neppure rispondente al vero che in tal modo si è fatta chiarezza sulla gradualità del regime sanzionatorio, perché applicando il reato di estorsione all'incaricato di pubblico servizio, con l'aggravante prevista dall'articolo 61 del codice penale la pena è superiore a quella prevista per la concussione. Quanto poi previsto in materia di traffico di influenze illecite è inutile, se non addirittura dannoso, mantenendo l'esclusività del contenuto patrimoniale quale prezzo della mediazione. Ancora più pericolosa è la decisione assunta in merito al voto di scambio politico-mafioso, norma che il Ministro non ha voluto rendere più incisiva per incompren-

sibili motivi di garantismo. L'Italia dei Valori non darà la fiducia al Governo.

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Per combattere il fenomeno della corruzione che mina la fiducia dei cittadini e dei mercati nei confronti del Paese è necessario procedere su un piano di semplificazione legislativa e di chiarezza dei dettati normativi. Risulta inoltre indispensabile un processo di sburocratizzazione che ridimensioni la catena dei livelli autorizzativi che alimentano il ricorso ai fenomeni corruttivi tesi ad accelerare i momenti decisionali. La cattiva politica si avvale della molteplicità dei comparti politico-amministrativi che non rispondono più ad una esigenza di rappresentanza ma a criteri di intermediazione funzionali alla cattura del consenso. Anche se il provvedimento sotto questi punti di vista si presenta lacunoso, è comunque apprezzabile lo sforzo del Governo di fare un passo in avanti nella lotta alla corruzione. Il Gruppo voterà la fiducia al Governo.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Al Ministro della giustizia va dato atto di essere riuscita, con coraggio, determinazione e capacità di mediazione, a raggiungere l'obiettivo di dotare l'Italia, per la prima volta, di un complesso di misure di prevenzione e lotta alla corruzione, adempiendo agli impegni assunti in sede internazionale quasi dieci anni fa. Il provvedimento contiene misure innovative, come l'introduzione dei reati di traffico di influenze illecite e corruzione fra privati, nonché una delega importante al Governo sulla immediata entrata in vigore delle norme relative alla incandidabilità dei condannati. Conferma pertanto la fiducia al Governo, nella convinzione che saprà completare il percorso intrapreso con questo disegno di legge, grazie al quale la politica potrà più facilmente ritrovare il dialogo con i cittadini e restituire loro fiducia nelle istituzioni.

Presidenza del vice presidente CHITI

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Giunge finalmente a conclusione, dopo un *iter* travagliato, un provvedimento con cui la politica dimostra di considerare prioritaria la questione della lotta alla corruzione, per rispondere alle richieste delle autorità internazionali e per dimostrare al Paese la volontà di intraprendere il percorso di risanamento morale ed economico del Paese. Il Governo ed il Parlamento avrebbero potuto essere più coraggiosi nel cercare punti di mediazione avanzati sul falso in bilancio, sull'autoriciclaggio, sulla riforma dei termini della prescrizione, sull'utilizzo delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione, sul lobbismo, sul voto di scambio, sulla corruzione tra privati, ma probabilmente in questo momento non si poteva fare di più. Essendo

importante approvare il disegno di legge per dare maggiore credibilità all'Italia, il Gruppo rinnoverà la fiducia al Governo.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Se il provvedimento per la prevenzione e repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione fosse stato approvato quando l'Italia ha aderito alla Convenzione ONU del 2003, si sarebbero potuti evitare al Paese gli scandali degli ultimi anni, i cui responsabili hanno agito certi della propria impunità. Grazie ai ripetuti appelli del Presidente della Repubblica e alla paziente mediazione del Ministro della giustizia, il Parlamento riesce oggi a superare le sterili obiezioni di chi si è opposto per difendere interessi di parte e ad approvare un disegno di legge lungamente atteso dalla comunità internazionale e dall'opinione pubblica. Si sarebbe potuto fare ancora meglio, ma le norme sulla incandidabilità, sulla corruzione tra privati, sulla tutela del dipendente che denuncia gli illeciti, sulla maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, sull'aumento delle pene per i reati più insidiosi e sull'adozione del codice di comportamento per la pubblica amministrazione aiuteranno a contrastare l'illegalità e a fare riprendere il processo di crescita del Paese. Per tali motivi, il Gruppo voterà con convinzione la fiducia.

MURA *(LNP)*. La Lega ha a cuore il tema della lotta alla corruzione, ma non potrà votare la fiducia ad un Governo responsabile di aver perso una buona occasione per dotare l'Italia degli strumenti necessari per combattere il malaffare che danneggia il sistema economico del Paese. Nonostante alcune buone innovazioni, restano criticità non risolte, quali la riduzione dei tempi di prescrizione per la concussione per induzione derivante dalla diminuzione della pena edittale, l'esclusione degli incaricati di pubblico servizio dal reato di corruzione e di concussione per costrizione e la mancanza del reato di autoriciclaggio. È inoltre criticabile la visione centralista che ha portato alla previsione di un'Autorità nazionale di controllo, che travalica sindaci e amministratori locali.

FINOCCHIARO *(PD)*. Dopo anni di sottovalutazione del fenomeno della corruzione, che hanno favorito la provvista in nero di denaro con cui sono state alimentate le pratiche corruttive, per la prima volta si introducono in Italia norme importanti per la prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui il Gruppo avrebbe votato a favore anche se il Governo non avesse apposto la questione di fiducia. Il Partito Democratico si impegnerà senz'altro perché le materie rimaste escluse dal disegno di legge in esame, come l'autoriciclaggio ed il falso in bilancio, l'abrogazione della ex Cirielli e la riforma del reato di voto di scambio, siano affrontate in futuro, ma oggi è doveroso nei confronti del Paese approvare comunque il provvedimento, per dimostrare la volontà di contrastare un fenomeno che corrompe la democrazia e danneggia l'economia, nella consapevolezza che il lavoro da fare su questo terreno è ancora lungo.

GASPARRI *(PdL)*. È stato il Governo Berlusconi ad aver presentato, nel 2010, un progetto di legge caratterizzato dalla compresenza di disposizioni preventive e sanzionatorie per affrontare il grave tema della corruzione nella pubblica amministrazione. Nel corso dell'impegnativo *iter* del provvedimento si è tentato di integrarlo con tematiche rilevanti che tuttavia non hanno potuto trovare tutte spazio per ragioni di celerità, ma è positivo l'impegno del Governo a trattare rapidamente il tema della incandidabilità dei condannati, più che mai cogente in una difficile stagione politica. Sconcerta il vero e proprio assalto all'articolo 18 del disegno di legge sulla collocazione fuori ruolo dei magistrati, sostanziatosi in ripetute pressioni da parte dei rappresentanti di quel gruppo di interesse. Da parte del Parlamento un grande apporto migliorativo è stato dato in merito agli aumenti di pena per le ipotesi di reato più significative e la proposizione di misure sanzionatorie ancora più severe, sebbene poi rigettate perché ritenute tecnicamente non adeguate, è stato un segnale importante per un'opinione pubblica giustamente indignata dai numerosi scandali della politica, che tuttavia non merita, nella sua parte più sana, giudizi generalizzati. Il Gruppo PdL voterà a favore della fiducia.

PRESIDENTE. Informa che l'assenza del presidente Schifani è dovuta ad una lieve indisposizione.

GIOVANARDI *(PdL)*. In dissenso dal Gruppo, non voterà la fiducia al Governo sul provvedimento, non accettando la sistematica umiliazione del ruolo del Parlamento attraverso continue apposizioni di questioni di fiducia. L'articolo 1 del provvedimento, peraltro, rischia di accentuare i fenomeni corruttivi creando una selva di passaggi burocratici e di funzioni di vigilanza nelle pubbliche amministrazioni che oltre a paralizzare le normali procedure creeranno sacche di inefficienza che sono il terreno ideale per la proliferazione delle condotte fraudolente.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge n. 2156-B.

PRESIDENTE. L'articolo 27 del disegno di legge n. 2156-B, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto) è diventato articolo 2, non verrà posto in votazione in quanto non modificato dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Conferma il voto contrario del Gruppo IdV, motivato fra l'altro dalle forti perplessità circa l'assenza, nell'emendamento

del Governo, dell'articolo 2 del testo originario del provvedimento, nel quale venivano indicate le fonti cui attingere per la copertura, pari a sei milioni di euro.

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Conferma il voto favorevole del Gruppo.

VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Mentre nel voto sull'emendamento 1.900 (testo corretto) la componente Autonomie non ha votato la fiducia per critica riguardo all'atteggiamento complessivo del Governo nei confronti delle autonomie, il Gruppo voterà compatto a favore del provvedimento. È importante in particolare l'intento di incidere con un primo passo sul voto di scambio politico-mafioso, tema che il Governo si è impegnato ad affrontare più significativamente in futuro e che le Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato stanno già esaminando nel dettaglio. Si tratta di una questione rilevante in vista della prossima tornata elettorale, specie se verrà reintrodotto il voto di preferenza.

MURA *(LNP)*. Diversamente dalla posizione assunta in merito alla questione di fiducia, il voto della Lega Nord sul provvedimento sarà favorevole, nonostante alcuni passaggi ancora passibili di critiche, come quello relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati. Sono invece positive tutte le disposizioni in materia di delega al Governo sulla incandidabilità per i condannati; sulla maggiore trasparenza negli incarichi dirigenziali, sulla banca dati sugli appalti con l'impossibilità di ottenere appalti dalla pubblica amministrazione per i condannati in via definitiva per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione; sulla previsione di corsi di etica e legalità per i dipendenti pubblici, cui sarà vietato di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni; sulla tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti. Sono tutti temi sui quali la Lega Nord si è sempre battuta.

PRESIDENTE. Ricorda che il Presidente della Commissione bilancio, intervenendo in ordine ai profili di copertura finanziaria, ha asseverato la piena regolarità dell'emendamento 1.900 (testo corretto), stante la clausola di invarianza finanziaria mantenuta nel nuovo articolo 2 del disegno di legge.

CALDEROLI *(LNP)*. La relazione tecnica del Governo e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato al momento agli atti del Senato riguardano gli articoli del disegno di legge da 1 a 27. L'emendamento 1.900 (testo corretto) recepisce invece gli articoli da 1 a 26. Sarà bene per il futuro che gli emendamenti presentati dal Governo sostitutivi in tutto o in parte dei provvedimenti siano accompagnati da queste due importanti certificazioni che non possono essere quelle già presentate su testi poi modificati.

AZZOLLINI *(PdL)*. È opportuno che per il futuro il Governo presenti emendamenti sempre coperti dal punto di vista finanziario che non rinviino quindi tale copertura a parti del provvedimento non modificate. La procedura seguita nell'*iter* del disegno di legge sulla corruzione, infatti, potrebbe condurre, in altre occasioni e con diversi esiti delle votazioni, all'approvazione di norme prive della necessaria copertura finanziaria.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2156-B, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie. Risultano assorbiti i disegni di legge nn. 2781 e 2854.

CALDEROLI *(LNP)*. Chiede chiarimenti in merito alla delega affidata alla Presidenza per procedere alle eventuali modifiche di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Non si tratta di alcuna delega, bensì dell'ipotesi di modifiche meramente formali, effettuate dagli Uffici qualora risultassero necessarie.

Presidenza della vice presidente MAURO

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Ricordando che oggi si celebra la Giornata mondiale del rifiuto della miseria, sollecita il rispetto delle norme del codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle televisioni pubbliche e private in materia di tutela dei minori.

DIVINA *(LNP)*. Il Parlamento deve adottare misure di supporto per il settore del trasporto e della logistica, che per reggere la concorrenza dei Paesi dell'Est, dove i costi sono molto più bassi, si espone alla contestazione del reato di evasione fiscale.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,31.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'11 ottobre.*

Sul processo verbale

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2156-B) ***Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(2781) ***D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche***

(2854) ***OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche***

(Relazione orale) **(ore 9,37)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2156-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 2781 e 2854.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, a partire quanto meno dal 2004, esistono ripetuti studi e rapporti della Banca Mondiale che segnalano come nelle economie emergenti i fattori che impediscono maggiormente l'attività economica siano in primo luogo la corruzione e le pastoie burocratiche seguite dalla instabilità della politica e dei finanziamenti. *(Brusìo. Richiami del Presidente).* Studi più recenti, effettuati anche in Italia, anche ad opera della Banca d'Italia, hanno individuato l'esistenza di una correlazione significativa tra il grado di corruzione di un Paese e la sua crescita economica, soprattutto per quanto concerne le medie e piccole imprese.

La lettura dei fatti di cronaca, recenti e meno recenti, ci conferma, come ripetutamente denunciato sia dal Presidente della Repubblica che dal capo del Governo italiano, che i fenomeni della corruttela e degli abusi ai danni della *res publica* sono tutt'altro che debellati. E che anzi si impone, in tempi rapidi, di intervenire normativamente, secondo le indicazioni e le prescrizioni generate dalla Convenzione ONU anticorruzione del 2003 (ratificata dall'Italia nel 2009) e dalla Convenzione di Strasburgo del 1999, di recente ratificata dal nostro Parlamento. D'altra parte, i crudi numeri ribaditi alcuni mesi fa dalla Corte dei conti ci raccontano che la corruzione costa ogni anno al nostro Paese almeno 60-70 miliardi di euro, continuando a minare la fiducia dei mercati, a scoraggiare investimenti finanziari e a gonfiare pesantemente i costi stessi degli appalti pubblici.

Ora all'esame del Senato viene portato il testo di un disegno di legge cosiddetto anticorruzione, sul quale dobbiamo interrogarci e sul quale dobbiamo chiederci innanzitutto se le norme che si vorrebbero adottare e introdurre nel nostro ordinamento si prospettino davvero come utili ed efficienti proprio nell'ottica della lotta alla corruzione. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, insisto perché il collega Casson ha tutto il diritto di svolgere il suo intervento in una situazione un po' più consona.

CASSON *(PD)*. Ponevo la questione dell'utilità e dell'efficienza di questa normativa che ci viene proposta oggi. La prima impressione non è certamente positiva. Se è vero, come è vero, che è assolutamente necessario che il Parlamento, seguendo le indicazioni del Governo e del Presidente della Repubblica, lanci un segnale al Paese, un segnale politico e sociale di lotta al malaffare e alla corruzione, e se è altrettanto vero che il testo del disegno di legge che ci viene proposto oggi dal Governo non può non essere, per questo, accettato e approvato, è altrettanto vero però che questo testo ci lascia molte perplessità e illusioni.

Come Partito Democratico, dall'inizio, fin dalla presentazione nel maggio del 2010 del primo testo di un disegno di legge anticorruzione ad opera del Governo Berlusconi, avevamo espresso tutte le nostre chiare, precise e nette perplessità, perché quello ci sembrava più che altro un manifesto propagandistico indirizzato all'opinione pubblica ma assolutamente privo di qualsiasi effetto preventivo e/o deterrente.

E fin dalle prime battute avevamo presentato proposte specifiche, indispensabili, a nostro modo di vedere, al fine di combattere la corruzione in profondità e realmente. Avevamo presentato, e anche oggi continuiamo a presentare, tutta una serie di emendamenti per tornare, ad esempio, ad una più seria formulazione del delitto di falso in bilancio, per introdurre il reato di autoriciclaggio, per precisare e ampliare la fattispecie del voto di scambio politico-mafioso, per far entrare in vigore immediatamente norme sull'incandidabilità dei condannati, per cancellare la cosiddetta legge ex Cirielli reintroducendo termini di prescrizione più ampi che permettano il completamento di indagini e processi, per consentire agli organi inquirenti di effettuare intercettazioni per tutti i reati contro la pubblica amministrazione (oltre che per i nuovi fatti oggi previsti di corruzione tra privati e di traffico di interferenze illecite), per confermare le pene vigenti per il delitto di concussione (per il quale oggi si torna alla vecchissima formulazione del codice penale del 1930) sia per costrizione che per induzione, facendo svanire così sospetti di favori processuali nei confronti dell'uno o dell'altro politico imputato, per normare (finalmente, verrebbe da dire) i tanti casi di conflitti di interessi, per adottare (come da noi richiesto fin dal 2010) più pregnanti misure di prevenzione e di trasparenza nel settore degli appalti e della finanza pubblici. Invece, quasi nulla di tutto questo è stato introdotto.

Purtroppo, in questa materia, come ogni volta che si discute di giustizia in Parlamento, si riforma pressoché automaticamente la vecchia maggioranza PdL-Lega, ed è quindi intuibile, anche se non giustificabile, che lo stesso attuale Governo si trovi in difficoltà e in imbarazzo qualora decida di affrontare tematiche legate al settore giustizia, alla lotta alla corruzione e al malaffare. E lo si è ben visto questo imbarazzo del Governo quando, su richiesta della vecchia maggioranza, ha dovuto introdurre alcune modifiche al testo approvato dalla Camera, che tra l'altro imporranno un nuovo e inutile, nella sostanza, passaggio al voto dei deputati, con il serio rischio di far naufragare il tutto nel nulla.

In questa situazione parlamentare, in cui la maggioranza, questa stranissima maggioranza che sostiene il Governo, si spacca inesorabilmente sui temi attinenti alla giustizia, non ci rimane che prendere il poco di positivo che risulta ed emerge dal testo del disegno di legge oggi al nostro esame. Molto semplicemente e molto banalmente, verrebbe da dire: meglio poco che niente.

E comunque, poiché sappiamo ormai che questo compromesso al ribasso dovrà passare il vaglio del Senato con la imposizione del voto di fiducia (al fine di evitare in ogni caso rischi di modifica e ritardi), mi pare opportuno, in vista appunto di tale apposizione della procedura della

fiducia, esplicitare i contenuti di alcuni specifici emendamenti che ho presentato, al di la di quelli già menzionati e depositati dal Gruppo del Partito Democratico, singoli emendamenti che in caso di voto di fiducia altrimenti rimarrebbero tra le carte mute degli uffici e non troverebbero spazio illustrativo in Aula.

II primo emendamento reca il numero 8.200 e si propone di modificare una norma con evidenti profili di illegittimità costituzionale. Mi riferisco all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente i codici di comportamento per le pubbliche amministrazioni, che al comma 4 vorrebbe imporre a tutti i magistrati di ogni magistratura di aderire alle rispettive associazioni di categoria. Ciò vorrebbe dire che tutti i magistrati ordinari sarebbero, ad esempio, obbligati ad aderire all'Associazione nazionale magistrati. È palesemente una imposizione che limita la libertà e l'autonomia dei singoli magistrati, in particolare di quelli che non avessero alcuna intenzione di aderire a questa o a quell'altra associazione o corrente di magistratura e volessero rimanere indipendenti anche rispetto a istanze e sollecitazioni interne di natura corporativa. Pare quasi che si voglia istituire per legge per i magistrati una sorta di sindacato unico.

Il secondo emendamento che voglio citare reca il numero 18.211 ed è sottoscritto anche dal senatore D'Ambrosio. Questo emendamento, ribadendo il limite di dieci anni per il fuori ruolo dei magistrati di ogni magistratura, vorrebbe eliminare qualsiasi deroga. E quindi qualsiasi magistrato, al massimo dopo dieci anni di fuori ruolo, dovrebbe tornare a svolgere il proprio mestiere d'origine, senza alcun privilegio o eccezione.

L'ultimo emendamento che voglio ricordare reca il numero 11.0.1, che vorrebbe introdurre una regolamentazione dei conflitti di interessi, relativamente ai titolari di una carica di governo, soprattutto nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale. E ciò anche in risposta a suggerimenti delle Convenzioni internazionali in materia, tendenti a prevenire comportamenti ed effetti dannosi, come appunto, tra le altre fattispecie, i conflitti di interessi.

Purtroppo, non mi illudo. Uscirà da quest'Aula un testo incompleto, certamente insufficiente per combattere la corruzione e il malaffare. Uscirà un testo che conterrà dei palliativi, ma quasi nulla di ciò che veramente sarebbe necessario.

Comunque, meglio poco che nulla. Con questa magra consolazione ci avviamo ad un voto favorevole, in attesa di tempi politici e parlamentari migliori. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

* MUGNAI *(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo, almeno in sede di discussione generale, a terminare un dibattito che – è bene dirlo con grande onestà intellettuale – è stato condotto in modo spesso fuorviato e fuorviante e in modo sicuramente strumentale, enfatizzando in certi casi e minimizzando in altri quella che poteva essere

l'effettiva portata dalle norme di cui si stava discutendo, dimentichi alcuni di due profili fondamentali che non possono essere assolutamente trascurati.

In questo dibattito, dove si è cercato ripetutamente di sostenere che alcuni erano i fermi, integerrimi repressori della corruzione ed altri, viceversa, erano quasi «amici dei corruttori», ci si è dimenticati che proprio la parte più enfatizzata, quella del sistema repressivo e sanzionatorio, in realtà, di per sé, non produce mai un effetto completo per quanto attiene alla prevenzione e in parte alla repressione delle condotte. Quindi, quell'enfasi retorica era assolutamente strumentale.

Viceversa, dovremmo comunque interrogarci sul perché, dai tempi dello scandalo della Banca romana, le cronache quotidiane di questa Nazione, purtroppo, parlano sistematicamente di fatti di questa natura. Forse, allora, i profili sui quali tutti insieme, serenamente, dovremmo maggiormente porre l'attenzione sono anche quelli di natura etico-culturale, ricordandoci che i fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione – ahimè! – hanno avuto una costante trasversalità.

Detto ciò, vi è un altro dato che è stato costantemente omesso nell'ambito di questo dibattito – ripeto – fuorviante e fuorviato. Un primo, serio, concreto tentativo, soprattutto per la parte preventiva che attiene ai meccanismi di controllo e alle linee guida, deve essere comunque attribuito al Governo precedente. Non vi è dubbio – ed è un fatto assolutamente oggettivo in relazione al quale si potrà poi discutere se fosse sufficiente o meno – che il provvedimento che oggi votiamo, nella parte in cui la Camera ha declinato in concreto, attraverso un sistema particolarmente complesso e articolato quelle linee guida, sta nell'originario disegno di legge presentato dal guardasigilli Alfano, unitamente al ministro Maroni e ad altri Ministri del Governo Berlusconi.

Questo è un fatto. Mai prima si era affrontato in concreto questo aspetto che forse, nel contesto del dibattito che stiamo svolgendo, è quello che ha un maggior rilievo pregnante perché attiene proprio al profilo di carattere preventivo. E se si leggono le norme con onestà intellettuale si arriva a percepire che non vi è soluzione di continuità tra ciò che la Camera in concreto ha declinato e quanto nelle linee guida programmatiche di quel disegno di legge era stato previsto. Questo credo non possa essere assolutamente disconosciuto per cui occorre iniziare a ricondurre questo dibattito in un clima più equilibrato, sereno e di maggior rispetto delle effettive posizioni assunte dalle parti politiche.

A quelle linee guida se ne affiancano altre che, parimenti, conducono alla stessa conclusione. Infatti, se è vero che la parte maggiormente enfatizzata di questo dibattito è paradossalmente quella del sistema sanzionatorio e quindi quella repressiva, a valle delle condotte, andava detto, come va detto, che già nell'articolo 9 di quell'originario disegno di legge vi era un significativo inasprimento del complessivo meccanismo sanzionatorio, con l'elevazione di tutti i minimi e i massimi edittali e la previsione di un'aggravante specifica proprio per i fatti più gravi di sperpero del denaro pubblico e di cattiva condotta e illegalità all'interno della pubblica ammi-

nistrazione, soprattutto nei rapporti con i soggetti privati, con addirittura un riferimento specifico a contributi e quant'altro, a fatti che la cronaca quotidiana degli ultimi tempi ha portato ancor di più all'attenzione dell'opinione pubblica.

Quindi, se in politica la lungimiranza e la percezione delle condotte, del relativo disvalore e della conseguente sanzione hanno un senso, va detto che anche da questo punto di vista in quell'originario disegno di legge vi era già molto di più di quanto sbrigativamente si è inteso dire o non ricordare.

Non c'è stato mai alcun intento elusivo, perché altrimenti non avrebbe avuto senso neppure presentare allora quel disegno di legge.

Il problema è diverso. Il problema sta nell'individuare un sistema vuoi preventivo, vuoi sanzionatorio, a maggior ragione tenuto conto che la Camera dei deputati ha introdotto una serie di nuove figure, che rispondesse appieno al compito al quale eravamo chiamati.

Non vi è dubbio, infatti, che per quanto attiene al sistema di prevenzione quel complesso, articolato percorso di controlli, verifiche, organismi che la Camera, declinando in concreto, dando concreta applicazione alle linee guida che l'originario provvedimento ha previsto, certamente per la sua complessità, la sua articolazione in mille diverse sfaccettature qualche problema lo pone, se si guarda alla macchina a funzionamento pieno, alla sua piena efficienza.

Sono perplessità legittime e molti degli emendamenti che sono stati presentati non attengono alla filosofia in sé, alle linee guida, ma semplicemente a renderlo più efficiente evitando possibili distorsioni ed inutili costi.

Così come nel momento in cui si va ad individuare un sistema sanzionatorio che ha quale scopo deterrente quello di rendere il più possibile concreta l'esecuzione della pena rendendo remotissima, per l'innalzamento significativo dei limiti edittali, la concessione dei benefici di legge è evidente che, con grande senso di responsabilità, si deve affrontare la questioni per evitare che vi possano essere poi distorsioni applicative che contrastino i principi di equità e giustizia sostanziale e vi siano sanzioni eccessive per condotte prossime alla assoluta irrilevanza perché anche questo è compito del legislatore.

Con queste perplessità legittime e doverose ci siamo approcciati all'esame del testo che ci proveniva dalla Camera, ripeto, con lo scopo ultimo di limare le sbavature che l'urgenza di provvedere sotto la spinta dell'opinione pubblica aveva determinato, soprattutto in relazione all'introduzione di nuove figure di reato. E quelle perplessità, onorevoli colleghi, erano così legittime che il Governo stesso le ha recepite modificando opportunamente quelle due norme completamente innovative: il traffico di influenze illecite e la corruzione tra privati che, così come scritte, si potevano prestare in concreto a forti distorsioni applicative non raggiungendo l'obiettivo vero per cui erano state pensate e che tutti condividiamo. Soprattutto la prima delle due ipotesi abbisognerebbe anche – come ha riconosciuto lo stesso Governo – di una definitiva normativa in materia di

lobbismo, così come con un anglicismo viene definita oggi una certa attività che manca in questo Paese. Certamente, così come oggi sono state scritte, potranno perseguire molto più efficacemente i fini che si intendeva raggiungere e che sono, in un primo caso, il contrasto di condotte illecite finalizzate ad atti contrari ai doveri d'ufficio, l'omissione di un atto d'ufficio e, nel secondo caso, evitare che il soggetto già danneggiato (che è un soggetto privato) possa essere ulteriormente danneggiato, a meno che non concorrano circostanze tali da determinare una sorta d'interesse collettivo e, quindi, una procedibilità d'ufficio (perché solo di questo si parla e di null'altro). Questi erano dunque affinamenti doverosi altrimenti quelle norme, così come erano, non avrebbero potuto far conseguire il risultato voluto.

Infine ricordo, e credo sia doveroso farlo, che proprio da questi banchi, da questo Gruppo, dal Presidente di questo Gruppo è stato presentato un emendamento che, proprio perché l'elemento originario aggravante previsto nel disegno di legge Alfano non c'è più, andava a sanzionare le condotte che oggi, in particolare, hanno legittimamente esacerbato l'opinione pubblica. Il Governo ha espresso apprezzamento ed ha ritenuto, solo per un fatto di natura squisitamente tecnica, che tale emendamento non potesse trovare ingresso; ma esso è l'ennesima prova, una volta per tutte, che da questa parte dell'Aula non vi sono, né vi saranno mai amici dei corruttori, non vi sono né vi saranno mai debolezze e cedimento.

Vi sarà sempre, questo sì, un responsabile atteggiamento perché ciò che da quest'Aula esce risponda fino in fondo agli scopi per i quali l'Aula l'ha pensato e votato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo, che non era iscritto a parlare in discussione generale. Essendo una prerogativa della Presidenza poter fare delle eccezioni, darei la parola brevemente al senatore Caliendo.

CALIENDO *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo per due minuti chiedendo ai Sottosegretari presenti, siccome si dice che sarà posta la fiducia, che venga corretta una questione (se per votare la fiducia si conferma il testo della Camera) che pone al di fuori del sistema penale le pene minime introdotte alle lettere *c)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 19. Non sto discutendo delle pene massime, cioè quelle che incidono sulla prescrizione; parlo delle pene minime che, in applicazione dell'articolo 323-*bis* del codice penale, nel caso di peculato d'uso (tanto per intenderci, quello di chi usa la carta da lettera dell'ufficio per fare gli auguri di Natale), prevedono il carcere con una pena di due anni e otto mesi.

Credo, signori Sottosegretari, che il Governo debba correggere questa stortura, perché sarebbe la prima volta che, per un fatto di particolare tenuità, viene prevista la pena del carcere: è una cosa che a mio avviso è contro qualsiasi principio. Quindi mi auguro che il Ministro, insieme a tutti i membri del Governo, voglia apportare questa correzione prima del voto di fiducia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceccanti.

CECCANTI, *relatore*. Signora Presidente, nove degli interventi in discussione generale hanno trattato solo dei profili penali, su cui non mi soffermo (gli interventi dei senatori Compagna, Pardi, D'Ambrosio, De Luca, Bugnano, Li Gotti, Divina, Casson e Mugnai); i sette interventi che si sono soffermati sulla parte preventiva (quelli dei senatori Della Monica, Sanna, Pastore, Perduca, Giovanardi, Incostante e Menardi), pur con alcune critiche, hanno però espresso un consenso minimale di massima alla parte preventiva presa in sé. Poi ci sono le loro singole riserve, in alcuni casi meno marcate, in altri più marcate, che sono deducibili dagli interventi.

Segnalo solo alcuni aspetti. I colleghi Sanna e Perduca ci hanno invitato a vigilare attentamente perché sullo schema di decreto legislativo che il Governo presenterà sulle incandidabilità il parere che il Parlamento darà sia al contempo efficace ed equilibrato, in modo tale che il decreto stesso entri in vigore per le elezioni politiche prossime, come già concordato in sede di Commissione, e che abbia appunto un equilibrio interno. Su questo evidentemente i successivi lavori parlamentari dovranno concentrarsi.

Nei lori interventi i senatori Giovanardi, Incostante e Menardi, con toni diversi, ci hanno soprattutto invitato, al di là delle singole proposte emendative, a far sì che questa legge sia monitorata nella sua attuazione applicandola in modo non burocratico-formale, ma all'insegna di una moderna cultura della valutazione, che non fa valutazione cartacea, ma che va a vedere effettivamente l'intervento sui processi reali.

In qualche modo ciò si ricollega anche alla citazione di Sturzo che il collega Compagna ha fatto, che invitava a vedere l'impegno anticorruzione non nel senso di un'estensione smisurata del ruolo delle leggi o dell'intervento pubblico, ma in relazione ad una capacità di fornire regole e di valutare l'impatto delle stesse. Un poco ci dovrebbe essere da guida la definizione che del Parlamento su questa legge e in generale sull'intervento pubblico dà il recente articolo 24 della Costituzione francese, come emendato nel 2008. Quell'articolo recita: «Il Parlamento vota le leggi. Controlla l'azione del Governo.»; e poi è stata inserita la frase: «Valuta le politiche pubbliche». Molto spesso si è molto più efficaci con una moderna cultura della valutazione che non con la moltiplicazione a oltranza di nuove norme. Le norme qui contenute, in larga parte preventive, servono; poi si tratterà di valutarle bene e di controllarne l'impatto da parte del Governo e di tutte le amministrazioni locali e regionali coinvolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Balboni.

BALBONI, *relatore*. Signora Presidente, intervengo molto brevemente per svolgere alcune considerazioni. Innanzitutto partirei dall'ultima riflessione appena fatta dal senatore Caliendo, perché anche io sottolineo

al Governo la necessità che, se verrà posta la fiducia, il tema del peculato d'uso, che finora era sfuggito alla nostra considerazione sia in sede di Commissione che di Aula, venga preso in esame, perché effettivamente, con l'aumento consistente delle pene per questi reati, si pone un problema serio che il senatore Caliendo ha fatto bene a evidenziare.

Per quanto riguarda in generale gli interventi in materia di diritto penale, sulle modifiche introdotte al codice penale e al sistema sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione con le norme che stiamo per approvare, da tutti gli interventi sono emerse ancora alcune criticità che già avevamo affrontato in Commissione. Vorrei in particolare sottolineare, come ho già fatto nella relazione introduttiva, le perplessità emerse da più parti e che anche io condivido circa l'esclusione dell'incaricato di un pubblico servizio dalla fattispecie della concussione. Sappiamo che per la dottrina prevalente l'incaricato di un pubblico servizio, almeno come sempre è stato tradizionalmente inteso, non ha poteri autoritativi e quindi non è nelle condizioni di costringere il soggetto passivo a un comportamento non voluto; tuttavia, non c'è dubbio che spesso nella pratica l'incaricato di pubblico servizio, soprattutto in alcune branche della pubblica amministrazione e dei servizi, ha un potere che magari non ha di diritto, ma che di fatto esercita. Credo quindi che, come norma di chiusura, sarebbe giusto – lo sottolineo al Governo – prevedere che anche l'incaricato di pubblico servizio risponda di questo reato, come infatti richiedono molti emendamenti anche per l'Aula, peraltro provenienti da diverse forze politiche e non soltanto da una.

Ritengo invece – e lo sottolineo – che le modifiche approvate in Commissione, proposte con un emendamento da parte del Governo per quanto riguarda i nuovi reati di traffico di influenze illecite e di corruzione tra privati, in entrambi questi casi certamente superino le perplessità che erano state avanzate riguardo al testo così come approvato dalla Camera. Credo quindi che su queste figure di reato sia stata raggiunta quella necessaria certezza e tipicità che invece a nostro giudizio mancava nel testo approvato alla Camera.

Per queste ragioni, credo, signora Presidente e colleghi, che noi possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto e, pur con i limiti che ho espresso, ritengo che, se il Governo vorrà presentare un emendamento per l'Aula, dovrà tenere conto di queste osservazioni.

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. Signora Presidente, al di là dei formalismi, le voci che si rincorrono sono nel senso che il Governo intende mettere la fiducia sul provvedimento. Liberissimo di farlo, ovviamente. Però il consiglio e la richiesta che avanzo è che non si proceda attraverso un unico voto di fiducia, perché noi siamo favorevoli sul provvedimento, ma la nostra posizione rispetto alla fiducia al Governo andrebbe in senso opposto.

Se dunque il Governo presentasse non un unico emendamento, ma più emendamenti, ci sarebbe la possibilità del voto finale e, di conseguenza, l'opportunità per noi di esprimerci in senso favorevole al provvedimento contro la corruzione. Tra l'altro, la prevalenza degli articoli e della quantità di materia sottoponibile a voto segreto è nettamente minoritaria rispetto al voto palese. Quindi, sicuramente la Presidenza procederebbe con votazione nominale palese.

Chiedo pertanto al Governo, nel caso decidesse di porre la fiducia, di farlo su più emendamenti, affinché possa esserci una votazione finale in cui ciascuna forza politica sia libera di esprimersi, nel nostro caso a favore del provvedimento anticorruzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli. Il Governo potrà tenere conto o meno di questa lettura e di questa raccomandazione. Non spetta alla Presidenza. Pertanto, la sua richiesta rimane agli atti.

Ha facoltà di parlare il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signora Presidente, onorevoli senatori, come è a tutti noto, questo disegno di legge si compone, nella sua unitarietà sostanziale, di una parte incentrata essenzialmente sulle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione e di una seconda parte che contiene norme riguardanti, invece, la repressione di tale fenomeno. Vorrei soffermarmi in particolare sulla prima parte del disegno di legge.

Credo sia ormai diffusa la consapevolezza, anche nel nostro Paese, dell'importanza centrale delle politiche di prevenzione della corruzione. Il contrasto alla corruzione deve, infatti, avvenire in primo luogo prevenendo il fenomeno e quindi evitando i danni causati dalla corruzione, danni che in primo luogo sono di natura economica. Al di là della precisione e dell'esattezza di alcuni dati (è difficile calcolare precisamente il costo economico della corruzione), è sicuro che la corruzione altera profondamente il sistema economico e i meccanismi della concorrenza e del mercato, determinando così costi assolutamente impropri per le imprese e per il sistema economico e, se mi è consentito, anche forti ricadute sul piano etico e sociale. Ciò giustifica a maggior ragione l'esigenza di attuare efficaci politiche di contrasto preventivo.

I danni etici e sociali si verificano in quanto la corruzione, a ben riflettere, mina alla radice il principio di uguaglianza. E se uguaglianza vuol dire essenzialmente – come credo che sia – pari opportunità per tutti i cittadini (in primo luogo dei privati e poi dei cittadini associati e delle imprese) di poter concorrere a realizzare le loro aspirazioni, nel momento in cui nelle procedure e nelle regole che disciplinano la pubblica amministrazione si introducono meccanismi che ne alterano i principi è inevitabile che vi sia una ricaduta netta e diretta sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini.

Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di apprezzare completamente il disegno di legge, il quale – come loro ricorderanno – era stato avviato dal precedente Governo e sul quale erano state apportate, soprattutto nella parte concernente le politiche di prevenzione, alcune modifiche dalla Camera. A quest'ultima ricordo che abbiamo chiesto di introdurre – la Camera ha condiviso – ulteriori modifiche al fine di rinforzare le politiche di prevenzione.

Vorrei brevemente soffermarmi sulla logica di tali modifiche e sul disegno complessivo che ne deriva, per quanto riguarda le politiche di prevenzione nel contrasto alla corruzione. Il meccanismo generale si fonda su quello che viene comunemente definito *risk management*, ossia valutazione del rischio. Premetto che non esiste una politica pubblica di prevenzione della corruzione generale che sia valida in maniera uniforme per ogni singola amministrazione. Le pratiche dei Paesi che hanno una maggiore tradizione rispetto all'Italia nella prevenzione alla corruzione, soprattutto in materia di raccomandazioni in sede internazionale, e in particolare dell'OCSE, ci hanno guidato non poco nel disegnare un meccanismo generale di politica pubblica di prevenzione della corruzione.

Come dicevo, il meccanismo generale si fonda sul *risk management* o gestione e valutazione del rischio. Uno dei punti salienti della gestione del rischio è, in primo luogo, la mappatura dei procedimenti. In sostanza, ogni amministrazione deve operare una ricognizione dei procedimenti amministrativi, e in genere dei servizi erogati al pubblico, in modo tale da avere un quadro completo dei servizi e delle procedure adottate. Una volta fatta la mappatura, occorre individuare le aree a rischio. Al riguardo, posso dire che ci sono aree intrinsecamente a rischio e trasversalmente a rischio per tutte le amministrazioni. Penso – per esempio – al settore dell'affidamento dei lavori, degli appalti e dell'acquisizione di beni o servizi. È anche vero, però, che esistono anche rischi collegati all'area di attività specifica della pubblica amministrazione. Da uno studio che abbiamo fatto, sicuramente due settori ad alto rischio sono quelli della sanità e dell'urbanistica ed edilizia. È evidente, una volta individuati dalle singole amministrazioni i procedimenti e le aree a rischio, che scatta l'obbligo di adottare una serie di misure preventive e di modelli organizzativi che, nell'esperienza sia amministrativa che aziendale, intendono attenuare detto rischio.

Sono ben consapevole dell'ovvia verità di quanto è stato riportato e ho letto su molti giornali. Con una legge non sparisce la corruzione o spariscono i corruttori e i corrotti: questo mi sembra tanto vero quanto in qualche misura ovvio. Tuttavia, ciò non ci può far venire meno l'impegno e l'obbligo di adottare politiche pubbliche, sul piano sia normativo (per questo ci troviamo in questa sede) che amministrativo – il nostro impegno sarà massimo fin dal giorno successivo all'approvazione di questa legge – volte ad attenuare detto rischio e a far sì che i corrotti non scompaiano ma siano almeno più attenti nella loro attività ed abbiano quindi vita meno facile.

Se questo è il meccanismo generale su cui impostare le politiche di prevenzione, vorrei richiamare alcuni punti che derivano dal testo appro-

vato alla Camera dei deputati. Si tratta sicuramente di un testo perfettibile. Ce ne rendiamo conto, e ce ne siamo resi maggiormente conto nel valutare le proposte emendative formulate anche al Senato. Diciamo che, anche con qualche rammarico, non lo nego, abbiamo ritenuto a questo punto di attribuire prevalenza all'esigenza di concludere l'*iter* di questo disegno di legge. Nella fase attuativa, dato che la norma consente in quella fase dei margini di discrezionalità, cercheremo di tenere il più possibile in considerazione alcuni degli emendamenti che sono stati proposti. Non vorrei con questo mancare di rispetto ad altri, ma alcune osservazioni proposte in 1ª Commissione, per esempio dal senatore Pastore, ma anche da altri senatori, in effetti pongono problemi reali, rispetto ai quali avremo la massima attenzione in fase attuativa, dato che ne condividiamo l'individuazione, anche se forse non del tutto la soluzione. Si tratta di problemi sicuramente esistenti, e se ne dovrà tenere conto in sede attuativa, come dirò a breve.

Il tutto parte dall'introduzione, per le singole amministrazioni, del piano anticorruzione. Il meccanismo è volto ad assicurare omogeneità ed unitarietà dei criteri e dei modelli e, al tempo stesso, ad assicurarne l'adattabilità alle singole amministrazioni. Infatti, come dicevo prima, non esiste un modello di prevenzione e contrasto alla corruzione, ma esistono modelli tanto più efficaci quanto più dimostrano capacità di adattamento alla concreta organizzazione e all'azione della pubblica amministrazione.

Il modello del piano anticorruzione è il seguente: il piano viene predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base dei piani che provengono dalle singole amministrazioni e sulla scorta di indirizzi elaborati dalla CIVIT, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un passo importante perché uno dei maggiori rimproveri che ci venivano rivolti in sede internazionale riguardava la mancata individuazione di un'autorità nazionale indipendente che fungesse da referente anticorruzione, che non poteva essere il Dipartimento della funzione pubblica che appartiene al Governo. È per questo, quindi, nella consapevolezza dell'esigenza di far fronte a questo obbligo internazionale a risorse sostanzialmente invariate, che abbiamo ritenuto di individuare nella CIVIT, già esistente e con competenze specifiche in materia di *integrity* e di trasparenza, l'autorità nazionale anticorruzione.

La CIVIT non solo ha possibilità di dare indicazioni di massima, ma ha anche due importanti compiti specifici: il primo è quello di approvare il piano nazionale anticorruzione. Quindi, come dicevo prima, i singoli piani vengono dal basso, vi è una prima *reductio ad unum* nelle specificità da parte del Dipartimento della funzione pubblica, poi una verifica dell'Autorità indipendente, la CIVIT, che approva il piano anticorruzione. Dal momento dell'approvazione, tutte le misure previste, non solo nel piano nazionale ma anche in quelli delle singole amministrazioni, diventano operative. Le amministrazioni italiane sono tante, molte di queste sono molto piccole, a cominciare dai Comuni, ed è per questo che, su richiesta dei

Comuni (vorrei che questo fosse tenuto ben presente), sarà a disposizione la rete delle prefetture che potranno fornire alle amministrazioni comunali il supporto tecnico per poter redigere, anche in realtà molto piccole e localizzate, idonei modelli organizzativi di contrasto alla corruzione.

Elementi fondamentali del piano sono l'individuazione di un responsabile e l'individuazione, come dicevo, delle aree a rischio. Tra i vari elementi vorrei richiamare in primo luogo l'esigenza di assicurare il rispetto dei tempi procedimentali. Le politiche di semplificazione amministrativa che vengono perseguite in altri provvedimenti, insieme al rispetto dei tempi procedimentali sono tra le più efficaci misure di contrasto preventivo alla corruzione, perché molte volte è proprio nella anormale lunghezza dei tempi del procedimento che si può annidare il rischio corruzione.

La normativa prevede poi sistemi di incompatibilità per i dirigenti preposti alle aree a rischio, un obbligo di rotazione dei dirigenti dopo un certo periodo di tempo in quelle aree a rischio e, in linea di massima, tende ad responsabilizzare il dirigente individuato come garante della prevenzione, secondo un modello già contenuto nel decreto legislativo n. 231 del 2001 per le aziende private, pur con tutti gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle amministrazioni pubbliche.

Il disegno di legge contiene anche una delega per gli obblighi di trasparenza, di cui vorrei richiamare l'importanza, perché talvolta abbiamo una *over regulation* anche nel bene. Abbiamo monitorato che nel nostro ordinamento esistono circa 94 obblighi informativi in materia di trasparenza, con il rischio, che in alcuni casi è una certezza verificatasi, che tali obblighi non vengano osservati e adempiuti. Vi è quindi una delega per un testo unico sulle norme della trasparenza, e posso assicurare che per quanto riguarda sia tale testo unico, sia altre deleghe contenute stiamo già lavorando per essere in grado di presentare in tempi brevissimi uno schema preliminare di decreto legislativo contenente la realizzazione e l'attuazione di queste deleghe. In parallelo, però, il Governo emanerà una direttiva sulla trasparenza che in qualche misura anticiperà la doverosa attenzione delle amministrazioni sugli obblighi ritenuti più importanti, che sono quelli sulla situazione patrimoniale dei dirigenti, sulla trasparenza per quanto riguarda l'allocazione delle risorse, e quindi il corretto uso delle risorse da parte delle singole amministrazioni, e sul rispetto, come ho detto, dei tempi dei procedimenti amministrativi.

La normativa contiene numerose altre disposizioni che loro conoscono. Vi è anche una delega sulla incompatibilità delle posizioni dirigenziali. Riterrei questa delega particolarmente importante, perché in primo luogo evita che soggetti che abbiano prestato attività professionale in favore di una amministrazione possano avere, nell'arco di un tempo ragionevole, incarichi dirigenziali anche esterni, cioè dati ed estranei, in quella stessa pubblica amministrazione. Così, sia pure limitatamente ad un anno, evita che persone che abbiano ricoperto cariche politico-amministrative nelle amministrazioni possano, alla cessazione di quella carica, ricevere nella stessa amministrazione incarichi dirigenziali. Questo per sottolineare

quel *trend* che ormai è avviato da vent'anni in Italia, positivamente a mio avviso, di una doverosa separazione tra politica e amministrazione, che è a garanzia sia della politica, sia della corretta amministrazione.

Vi è poi, oserei dire come è ben noto, una delega che riguarda l'incandidabilità dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato, e il Governo ha avuto più volte modo di impegnarsi, anche in base ad un ordine del giorno del Senato e prima ancora della Camera, a che questa delega sia attuata in tempi che rendano applicabile immediatamente la nuova normativa.

Rispetto al testo approvato dalla Camera è stata introdotta la questione della compatibilità e della disciplina degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato. Anche su questo il Governo ha effettuato, insieme con le forze parlamentari, una doverosa riflessione.

Se posso concludere sul punto, vorrei dire ancora una volta che probabilmente in Italia, al di là dei fenomeni e della ovvia repressione della corruzione, è mancata fino ad oggi una politica organica consapevole di contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione. Questo ha determinato i danni cui facevo riferimento prima sul piano economico e la scarsa considerazione, per usare un eufemismo, che questa situazione ha comportato, per esempio, nell'attrazione di investimenti stranieri. Questo è uno degli elementi considerati da *Doing Business* nella graduatoria internazionale, che non colloca il nostro Paese nella posizione in cui invece meriterebbe di essere collocato. Siamo consapevoli che le politiche di contrasto alla corruzione non bastano. Ci vogliono politiche di semplificazione e, in generale, politiche di liberalizzazione; politiche che creino un contesto favorevole alla ripresa e allo sviluppo dell'attività economica.

Con questo provvedimento, iniziato dal precedente Governo, esaminato dalla Camera, anche sulla base dei suggerimenti e delle proposte emendative del Governo, e oggi approdato al Senato, credo ci troviamo di fronte, per la prima volta, ad una proposta di politica organica di prevenzione e di contrasto alla corruzione. Naturalmente l'impegno sarà ancora una volta quello di attuarlo. Forse non ci vorrà pochissimo tempo, ma è importante cominciare con il piede giusto e cominciare in linea con le raccomandazioni che ci vengono anche dalle autorità internazionali, non per il fatto che provengano in sé dalle autorità internazionali, ma perché quelle raccomandazioni sono frutto di esperienze e di *best practices* concretamente sperimentate con successo in altri Stati. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro. *(Il Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Monti, fa il suo ingresso in Aula).* Saluto il Presidente del Consiglio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto tecnico commerciale «Maffeo Pantaleoni» di Roma. Grazie e benvenuti. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 (ore 10,32)

GIOVANARDI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Poiché il Ministro è stato totalmente assente durante il dibattito di ieri, forse non ha potuto ascoltare le puntuali osservazioni che sono state fatte su norme che noi abbiamo definito tra il grottesco e il risibile e che aumenteranno la corruzione nel nostro Paese...

INCOSTANTE *(PD)*. E questo è sull'ordine dei lavori?

PRESIDENTE. Scusi, sull'ordine dei lavori ...

GIOVANARDI *(PdL)*. Sì, sull'ordine dei lavori. Se verrà posta la fiducia e se il Ministro non darà alcuna risposta...

PRESIDENTE. Il Ministro sta per intervenire.

GIOVANARDI *(PdL)*. ...rispetto alle obiezioni, vorrei sapere quanti senatori avranno il piacere di conoscere l'opinione del Governo sulle osservazioni che sono state fatte ieri.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, il Ministro, come ho appena annunciato, sta per intervenire.

INCOSTANTE *(PD)*. È un'altra innovazione: si commenta la replica del Ministro.

GIOVANARDI *(PdL)*. Ma il Ministro è già intervenuto.

PRESIDENTE. E un altro sta per intervenire. Il Governo poi risponde o non risponde. Come lei sa perfettamente, è un'assunzione di responsabilità politica.

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, Severino di Benedetto.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signora Presidente, grazie per avermi dato la parola.

Tutti noi siamo fortemente impegnati su questo disegno di legge, e anche chi era assente o chi, per altri impegni, si è dovuto assentare per brevi periodi ha seguito il dibattito. Lo ha seguito attraverso i Sottosegretari che poi hanno riferito sui contenuti del dibattito stesso. Lo ha seguito attraverso le agenzie di stampa che riprendevano i temi principali che sono stati trattati in quest'Aula. Naturalmente, la nostra attenzione nell'illustrare il provvedimento sarà incentrata proprio su quei temi che hanno suscitato più ampia discussione.

Vorrei però in primo luogo dire grazie a quei senatori che già hanno avuto espressioni di apprezzamento per questo testo, che rappresenta il risultato di un lungo e faticoso cammino iniziato, per quanto riguarda noi, a febbraio 2011, ma che era iniziato ben prima con l'originario disegno di legge che era stato presentato nel 2010, la cui idea veramente nuova ed importante era stata quella di coniugare e trattare in un unico provvedimento due aspetti fondamentali della corruzione: quello preventivo e quello repressivo. Un'idea straordinariamente innovativa e straordinariamente condivisibile, perché combattere la corruzione vuol dire tagliarne le premesse ed intervenire prevenendo e, laddove la prevenzione non abbia funzionato, intervenire con la sanzione penale. Dunque è un disegno unitario, importante e nuovo nel coniugare questi due aspetti. Credo che di questa novità tutti dobbiamo dare testimonianza perché è il filo conduttore di una riforma che si colloca tra le riforme importanti di questo Parlamento.

Ho già rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso il loro apprezzamento. Rivolgo altresì un ringraziamento particolare a coloro che già da giorni, senza che ciò fosse stato preceduto da alcuna iniziativa e da alcuna richiesta, si erano dichiarati disponibili a ritirare i loro emendamenti, o lo avevano già fatto, pur ritenendoli estremamente importanti, in vista del risultato che consideravano ancora più importante, che era quello dell'approvazione della legge. Questo mio grazie sapete a chi va, perché sapete tutti quali partiti abbiano ritirato i loro emendamenti in Commissione giustizia e quali li abbiano ritirati in quest'Aula del Senato. Mi sembra un segnale di grande maturità, di grande coerenza con il disegno di questa legge: un segnale di cui dobbiamo essere grati a questo Parlamento.

In secondo luogo, una replica è assolutamente doverosa – non solo e non tanto per me, che sono soltanto uno dei rappresentanti del Governo, ma anche e soprattutto per un Governo che, a mio avviso, è fatto di persone oneste – su quel che è stato detto ieri in quest'Aula. È stato detto: «voi non volete un provvedimento contro la corruzione perché siete amici degli amici dei corrotti». Credo che questo noi non possiamo permetterlo. Non possiamo permetterlo perché non è vero. Non possiamo permetterlo perché esalta quelle forme di demolizione che spesso proliferano nel nostro Paese e che gli impediscono di compiere i passi avanti necessari a crescere, essere competitivi e credibili. Non possiamo permetterlo perché

offende l'intero Parlamento che, rispetto a questo provvedimento, ne ha sempre portato avanti la linea.

In terzo luogo, ritengo doverosa un'ulteriore precisazione e rassicurazione a quanti assumono che i cosiddetti emendamentini introdotti nelle Commissioni giustizia e affari costituzionali comporterebbero innanzitutto la conseguenza di far perdere l'incandidabilità dei condannati perché tutto questo comporterebbe la necessità di un passaggio alla Camera e tutto questo impedirebbe l'approvazione tempestiva del provvedimento in modo che il Governo, come si è impegnato a fare e come ricordava il ministro Patroni Griffi, possa intervenire sulla materia della incandidabilità.

Ebbene, la buona volontà che il Senato ha dimostrato nel calendarizzare la trattazione di questo provvedimento con tempi di assoluta urgenza dimostra che questo non accadrà. Confido che la Camera avrà lo stesso atteggiamento e che noi potremo avere una legge migliore, senza che debba cadere una parte importante di essa, o addirittura tutta la legge, sul tema dell'incandidabilità, sul quale vi è stato un preciso, immediato, tempestivo impegno del Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno formulato nei termini temporali più riduttivi tra quelli rappresentati. Ricordo che in Commissione c'era l'alternativa di scegliere tra un ordine del giorno che ci dava un termine di due mesi dall'approvazione del provvedimento e un altro che ci dava un mese: abbiamo dato adesione a quello più rigoroso, perché sul tema si sta già lavorando e dunque, non appena il disegno di legge sulla corruzione sarà definitivamente approvato, il Governo interverrà con assoluta tempestività anche su questa materia, perché il Governo mantiene i propri impegni così come il Parlamento ha mantenuto gli impegni sui tempi e sull'*iter* di questo disegno di legge.

Ancora – sempre per rispondere a osservazioni che sono state fatte ieri – si è detto che questo disegno di legge, eliminando dalla platea dei responsabili di concussione gli incaricati di pubblico servizio, comporterebbe la conseguenza di ritornare al codice Rocco del 1930. Questo è una tema che è stato trattato da più senatori intervenuti: la scomparsa della figura del pubblico ufficiale dal reato di concussione. Mi fa piacere che sia stato ricordato un ritorno al codice Rocco, perché, vedete, esso rappresenta ancora oggi un faro di civiltà giuridica. È considerato in altri Paesi europei ed extraeuropei un codice tecnicamente perfetto, un codice che, una volta epurato di alcune normative che erano legate al periodo fascista, a tutt'oggi, non solo è in vigore ma viene applicato con dei risultati straordinariamente positivi. Ho allora molto rispetto del nostro codice. Il codice Rocco è adottato in tantissimi Paesi, addirittura con delle norme che ancora oggi sono all'avanguardia: pensate all'obbligo giuridico di impedire l'evento come regolamentato nel codice Rocco e come invece previsto in altri ordinamenti europei, in modo tale da richiedere interventi terribilmente incisivi. Di questo codice sono personalmente orgogliosa, perché è stato redatto da chi, essendo un tecnico e vivendo in un periodo politico estremamente negativo nella sua significatività, ha saputo mantenere la barra del timone dritta e costruire un codice estremamente valido tecnicamente, tant'è che ancora oggi, a decenni di distanza, è in vigore.

Non mi vergogno allora di dire che la soluzione dell'esclusione dell'incaricato di un pubblico servizio come soggetto attivo del reato di concussione sia comune al codice Rocco, anzi, mi conforta molto, perché, finché tale codice non è stato toccato, la distinzione tra concussione e corruzione nell'ambito della giurisprudenza era molto più chiara, per un motivo estremamente semplice. Infatti, solo il pubblico ufficiale è soggetto in grado di esercitare quel *metus publicae potestatis* che costringe il privato alla dazione di denaro. Questa era la scelta di fondo e questa scelta la giurisprudenza aveva tradotto in un criterio distintivo tra concussione e corruzione che non aveva mai vacillato.

Nel 1990, con la riforma di gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, venne introdotta invece la figura dell'incaricato di pubblico servizio come soggetto attivo della concussione: bene, da quel momento le oscillazioni della giurisprudenza sono diventate impressionanti. Da quel momento, voi troverete moltissimi processi iniziati per concussione e derubricati tardivamente dalla Corte di cassazione in ipotesi di corruzione. Andatela a vedere quella giurisprudenza: io non temo queste sfide, non temo le sfide di chi vuole vedere i numeri e i dati, perché questi danno ragione di tale differenza, danno ragione di una netta distinzione tra corruzione e concussione che si confonde improvvisamente a partire dal 1990 in poi. Noi abbiamo voluto rimettere le cose a posto.

È una colpa aver voluto distinguere più nettamente la concussione dalla corruzione? Peraltro – e lo dico solo in aggiunta – era esattamente quello che ci facevano rilevare, in termini di legislazioni europee, per la difficoltà che esisteva nel nostro ordinamento di distinguere la corruzione dalla concussione. La reintroduzione di questo unico soggetto consente anche di dare risposta a questo dubbio: oggi concussione e corruzione si possono distinguere più facilmente. Nessuno potrà più venirci a dire che abbiamo delle norme inadeguate. Anzi, permettetemi di dire ancora una volta che penso alla nostra legislazione con orgoglio, perché ci sono legislazioni europee ed extraeuropee che ignorano il reato di concussione e lo sostituiscono con il reato di estorsione: ovviamente quest'ultimo scatterà comunque anche nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio che dovesse costringere un soggetto privato, non con *metus publicae potestatis*, ma con metodi comuni, perché solo così ciò può avvenire, alla dazione di denaro.

Perché nella nostra tradizione esiste la concussione e non unicamente l'estorsione? Perché siamo dei raffinati giuristi e riconosciamo che il tipo di coercizione che c'è nella concussione è diverso da quello che c'è nell'estorsione, perché nella concussione si esercita il *metus publicae potestatis* di un soggetto pubblico, che è dotato di poteri autoritativi, mentre nell'estorsione si deve utilizzare un comportamento di violenza diverso. Questo è il motivo per il quale nel nostro raffinato ordinamento, diversamente da altri, il delitto di concussione si diversifica da quello di estorsione. Dovevamo rinunciare a questo reato, dovevamo rinunciare a questa tradizione, come alcuni avevano suggerito, trasferendo tutto al reato di estorsione o portando tutto nel reato di concussione? A me e a tutti coloro

che finora hanno sostenuto questa legge è sembrato che questa tradizione andasse conservata e, anzi, andasse accentuata con la nettezza di una concussione che può avere come soggetto attivo solo il pubblico ufficiale.

Ancora, partendo proprio dalla costruzione dei reati e prendendo lo spunto dalla concussione, questa è importante perché rappresenta la cima di quella piramide sotto la cui punta sono stata costruiti gli altri reati. Il disegno di legge ha una sua identità e una sua caratteristica: configura le pene partendo da quella più grave della concussione per costrizione fino ad arrivare, alla base della piramide, ai reati meno gravi. Ecco perché, sotto il profilo della costruzione della pena, si è detto che uno degli scopi principali era mantenere l'equilibrio delle pene.

Credo che in un sistema non ci debbano essere vuoti di tutela e non ci debbano essere eccessi, in alto o in basso, delle pene. Costruire una pena giusta è difficile ed è importante. Una pena giusta si costruisce tenendo conto dei valori tutelati, a cui si dà una misura, e queste misure vanno a digradare dalla più importante alla meno importante.

Sono partita dagli aspetti più critici e più demolitori nei confronti del disegno di legge, anche se rilevo che per fortuna non tutti la pensano in maniera così negativa. Ieri c'è stato un intervento estremamente importante, che ha comportato la rinuncia ad alcuni emendamenti in virtù del riconoscimento della compattezza di questo progetto. Sono particolarmente grata per questo riconoscimento.

Dall'altra parte, sono state usate espressioni estremamente significative da chi di questi reati se ne intende. È stato detto che il provvedimento non è del tutto soddisfacente – e su questo torneremo – perché non interviene su temi importanti quali il falso in bilancio, l'autoriciclaggio e l'abbreviazione dei tempi di prescrizione (ovviamente ne parlerò, perché non voglio sottrarmi a nessun tema rispetto ad un provvedimento così rilevante), però è importante che, per la prima volta nella storia italiana, si affronti in modo adeguato il problema della corruzione con la finalità di prevenirla e reprimerla, al contrario di quanto accaduto all'indomani di Mani pulite, quando la politica cercò invece di rallentare l'azione della magistratura. E questo è stato detto da una persona che di quei processi se ne intende. Allora, mettiamo un momento da parte quello che asseritamente manca: ma il progetto, quello che attiene alla corruzione, cioè all'unica materia propria di questo disegno di legge, è considerato soddisfacente. Credo che di questo il Governo si debba considerare appagato, e credo che ciò sia merito del Parlamento che ha consentito tale risultato.

Ma parlerò subito degli asseriti vuoti, del perché si dice che il provvedimento sarebbe insoddisfacente: il provvedimento sarebbe insoddisfacente perché non comprende la disciplina del falso in bilancio, dell'autoriciclaggio, della prescrizione e la disciplina relativa al voto di scambio che si vorrebbe perfezionare.

Ebbene, credo che a tutti sia chiara la diversità di materia tra la corruzione e questi argomenti, una diversità anche strutturale. Ma non mi voglio rifugiare dietro il dato formale. So perfettamente che il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, il tema della prescrizione rappresentano mondi che

stanno intorno alla corruzione e che ne condizionano le possibilità di scoperta e di punizione. Sono le premesse della corruzione: il falso in bilancio serve per nutrire di denaro nero la corruzione; l'autoriciclaggio rappresenta la parte postuma, vale a dire ciò che si fa con il denaro nero della corruzione. Ma sono due momenti diversi, due fasi diverse, due categorie di reati diverse, tant'è che sono iscritti in progetti di legge diversi, attualmente pendenti in Parlamento. *(Commenti del senatore Bricolo).*

La prescrizione è un istituto di carattere generale che deve riguardare tutti i reati e non può influenzare la misura della pena di singoli reati o di singole categorie di reati: non lo dico io, lo hanno detto in tanti, coloro che sono stati ascoltati dalla Commissione. La riforma dei reati societari ci deve essere, ma non all'interno del provvedimento sulla corruzione, perché lo affollerebbe: la corruzione diventerebbe una calamita di mille altre fattispecie, e ciò farebbe rischiare la paralisi del provvedimento.

Vedete con quanta fatica abbiamo dovuto portare avanti questo progetto, nonostante la buona volontà del Parlamento, nonostante le intenzioni di un Governo che voleva e considerava questo progetto una priorità assoluta del proprio programma. Se tutta questa massa di argomenti fosse rimasta all'interno del provvedimento avremmo fatto un'opera scientificamente non corretta, perché avremmo trattato insieme argomenti affatto privi di unitarietà di oggetto rallentando il provvedimento fino all'estinzione.

Anche il tema del voto di scambio, che pure è all'attenzione del Governo e di noi tutti nel momento in cui si sta per andare al voto, avrebbe comportato un rischio di rallentamento. Su questo mi rivolgo al Parlamento: il Governo è pronto, come sempre, se richiesto, a intervenire anche su questa materia. Se ci sarà una sollecitazione parlamentare, lo potremo fare in tempi rapidi, usando tutti gli strumenti che il Parlamento sa usare quando è fortemente interessato all'approvazione di una legge. Fatelo: noi vi seguiremo immediatamente, con una tempestività che vi dimostrerà come anche noi teniamo a questo progetto, ma teniamo anche al fatto che tutti questi reati satellite non diventino la tomba del provvedimento anticorruzione.

È questo ciò su cui ci siamo battuti, è questo il terreno che abbiamo cercato di sminare, affrontando a testa alta le critiche che, naturalmente, sono iniziate il giorno dopo, perché, ovviamente, è più facile criticare che costruire. Ma chi vuole costruire deve avere anche il coraggio di rinunciare a qualcosa pur di comporre bene l'ossatura di un provvedimento.

Abbiamo sminato, dicevo, però mantenendo le linee fondamentali del provvedimento. Voi sapete quel che è stato detto fin dall'inizio, e che il Presidente del Consiglio ha ribadito e condiviso: il provvedimento può essere migliorato, ma non deve perdere le sue caratteristiche originali. Su questo, tutti abbiamo mantenuto i punti fermi. Nessuno potrà dire che questo provvedimento sia oggetto di «inciuci», come è stato detto, perché il risultato lo dimostra: le fattispecie che c'erano sono rimaste, le grandi novità della corruzione tra privati e del traffico di influenze illecite sono rimaste, ma sono state migliorate. E sono state migliorate grazie alla richie-

sta, al contributo che è stato dato dal Parlamento. Credo che questo lo dobbiamo fortemente ribadire, dire e sostenere: grazie al Parlamento che ci ha aiutato, là dove ve ne era bisogno e dove vi erano delle perplessità, a tipicizzare meglio alcune fattispecie. Ricordo l'entusiasmo con cui nella Commissione giustizia del Senato furono accolti gli emendamenti presentati dal Governo che tenevano conto di esigenze che apparvero, quel giorno, tanto condivise che tutti dichiararono che avrebbero ritirato i propri.

È questa la storia del provvedimento in esame, questa la storia che abbiamo scritto insieme. Ed è contro coloro che rispetto a questa storia raccontano cose diverse che dobbiamo reagire tutti insieme.

La linea che abbiamo sempre mantenuto ferma, salda qual è stata? Quella di costruire le figure di reati tenendo conto delle reali esigenze che una giurisprudenza decennale aveva indicato, riallineare i disvalori e costruire delle pene adeguate che non fossero né eccessivamente basse, né eccessivamente alte; e su questo il modello ha completamente tenuto. È superfluo che faccia la rassegna delle pene per rispondere a chi vuole ridurre questo provvedimento a qualcosa di inutile: bene, se vi leggessi le modifiche delle pene su cui abbiamo concordato, credo che molte persone dovrebbero avere dei ripensamenti perché quando si parla di numeri, ancora una volta, i dubbi non sono ammissibili. Noi abbiamo innalzato, laddove era necessario, le pene originarie ritenendo che la maggiore gravità assunta dai fenomeni di corruzione e di concussione meritasse delle pene più alte, senza però arrivare all'ergastolo o alla pena di morte, mantenendo pene adeguate in ogni caso ai disvalori che erano sottesi alla fattispecie. E, dunque, la struttura di questo provvedimento, l'essenza di questo provvedimento non è stata modificata.

Desta in me stupore uno strano fenomeno che è accaduto nel tempo. Quando i temi di questo provvedimento furono annunciati iniziò il catalogo degli apprezzamenti. Si apprezzò la novità dei due nuovi reati introdotti nel nostro ordinamento a seguito di una Convenzione di Strasburgo che voi tutti avete approvato all'unanimità in sede di votazione del relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, una Convenzione che aspettava da tempo di essere ratificata. Ancora una volta il Parlamento si è reso protagonista di una importante novità. Questi due reati sono stati considerati una novità importante. I commenti dell'epoca erano sostanzialmente positivi: andateli a vedere, come ho fatto io; mi sono presa questa cura e ho visto che i commenti erano fortemente positivi. Questo progetto era considerato un atto di coraggio del Governo e del Parlamento; oggi sembra che sia carta straccia, sembra che abbiamo perso insieme mesi e mesi per costruire il nulla. Credo che ancora una volta dobbiamo essere insieme nel dire che non è vero: non è vero che non abbiamo costruito niente. Abbiamo costruito delle cose importanti, le abbiamo costruite insieme, le abbiamo costruite grazie al costante contributo del Parlamento.

Fare i grilli parlanti è uno sport molto praticato. Io devo fare autocritica: anch'io appartenevo ad una categoria di grilli parlanti. Quando non mi occupavo di fare le leggi, ad ogni legge che usciva la mia critica

era pronta, era forte. Ma bisogna passare qui dentro, e per qui dentro intendo qui *(Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, tra di voi, con noi, per capire la fatica che c'è dietro ad ogni provvedimento, la necessità di conquistarsi la fiducia di tutti su ciò che si propone.

Allora, rivendichiamo quello che abbiamo fatto. Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto, non per presunzione, ma per onestà intellettuale, perché credo che ce l'abbiamo messa tutta. Poi il tutto è soggettivo: qualcuno potrà fare di meglio, però insegnare senza partecipare, senza conoscere quali sono i temi, i drammi, i dubbi che accompagnano la nascita di una legge non è giusto.

Questa è una legge nuova, è una legge importante, che rafforza il contrasto alla corruzione, che ha un catalogo di pene nuove e adeguate, che introduce nuove figure di reato e che sarà, quanto meno, un primo passo rispetto ad un quadro più ampio, sul quale il Governo ci sarà sempre: sarà sempre pronto ad intervenire quando si tratterà di completare il quadro che sta intorno al reato di corruzione, ma senza che possa ostacolare il cammino di una legge che oggi, ancor più di ieri, tutti noi avvertiamo come indispensabile per il nostro Paese.

Vi ringrazio di cuore per avermi ascoltata e per avermi dato la possibilità di essere oggi con voi in Senato con una legge della quale credo che l'Italia possa sentirsi orgogliosa. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Malaschini. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, per consentire al Governo di valutare il successivo *iter* dell'esame del provvedimento, chiedo una sospensione della seduta di 30 minuti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni alla richiesta del Governo, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,33).

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il ministro della giustizia, professoressa Severino Di Benedetto. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, espressamente autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 27 del disegno di legge Atto Senato n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, che consegno alla Presidenza unitamente alla relazione tecnica.

PASTORE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito alla procedura adottata, non sul contenuto o sul merito.

Presidente, credo sia questa la prima volta – a memoria mia personale, e non so se negli archivi del Senato possano essere rinvenuti precedenti – che viene utilizzato un maxiemendamento per un provvedimento in terza lettura. Terza lettura vuol dire che il provvedimento ha avuto la sua articolazione nel Senato, e tale articolazione – in alcune parti, ma non in tutte – è stata confermata dalla Camera. Si tratta, quindi, di un testo suddiviso per articoli.

Allora chiedo come possa il Governo presentare un emendamento unitario che intervenga su tutti gli articoli del provvedimento senza disarticolare il testo – cosa che non gli sarebbe consentita dalla lettura conforme della Camera rispetto a quella del Senato, anche se parzialmente conforme – e naturalmente senza modificarlo con un maxiemendamento unitario.

Presidente, vorrei poi richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che al di là della contingenza, le Aule parlamentari vivono di precedenti e di prassi. Reputo molto pericoloso introdurre precedenti che sono ai limiti, se non al di fuori, della Carta costituzionale (la quale prevede il voto articolo per articolo) o dei Regolamenti parlamentari. Posso capire la situazione d'emergenza e i timori, forse eccessivi, del Governo. Capisco altresì i timori che può nutrire il Ministro della giustizia per gli articoli di contenuto penale, sebbene tali preoccupazioni non dovrebbero sussistere tenendo conto degli emendamenti presentati. Un procedimento del genere porterebbe ad una caduta verso forme di attività parlamentare finora mai sperimentate. È vero che esistono esempi di maxiemendamenti consistenti in un articolo unico, ma hanno riguardato testi provenienti da una prima lettura della Camera e inviati al Senato, o viceversa. Maxiemendamenti sostitutivi di testi già articolati fanno scattare l'obbligo di procedere alla votazione articolo per articolo. *(Applausi del senatore Giovanardi).*

Il Governo può porre tutte le fiducie che vuole, su tutti gli articoli, conformemente alla Costituzione. Reputo, però, questa una prassi innovativa. Anche se qualche precedente, ritengo opportuno meditare su questa materia. Si tratta di un punto molto delicato, Presidente, che riguarda la

tenuta delle regole del gioco democratico. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poretti).*

PRESIDENTE. Senatore Pastore, per quanto riguarda i precedenti, come lei ben sa, porre la questione di fiducia è una decisione che spetta in quanto tale al Governo, e al riguardo quindi non intervengo. Ricordo che nella seduta di ieri, durante la mia Presidenza, il senatore Compagna ha svolto considerazioni critiche in merito all'indicazione data dal Presidente dell'altro ramo del Parlamento. In ogni caso, la valutazione spetta al Governo.

Gli Uffici mi confermano l'esistenza di precedenti relativi alla questione di fiducia posta in terza e a volte anche in quarta lettura. Così dicono gli Uffici (io non ho una memoria sufficientemente lunga, né così precisa).

In merito all'altra considerazione, il testo del maxiemendamento risulta integralmente modificativo – ad eccezione dell'articolo 27, riguardante la copertura finanziaria, mantenuto integro rispetto al testo degli articoli licenziato dalle Commissioni riunite. Dal punto di vista della procedura, sarà fatta una ulteriore verifica, ma comunque non risulta un caso di non procedibilità.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, al di là del merito dei rilievi mossi dal collega Pastore, non si è mai messa in discussione (questo sì, in linea di prassi), dopo aver posto la questione di fiducia, la modalità attraverso la quale quest'ultima viene posta, se con uno, due o tre emendamenti. Si tratta di una prerogativa costituzionale del Governo dell'esercizio della quale non possiamo che prendere atto, al di là della fondatezza o no delle considerazioni svolte dal senatore Pastore.

PRESIDENTE. È esattamente così.

Sospendo pertanto la seduta, in attesa dell'esito della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 13,13).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Malaschini. Ne ha facoltà.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche per venire incontro ad osservazioni autorevolmente fatte nel corso della mattinata – mi riferisco in particolare al senatore Pastore – il Governo, in relazione all'emendamento sul

quale ha posto la questione di fiducia, chiede che venga espunto il comma 84, la cosiddetta clausola di salvaguardia finanziaria, proprio per evitare che si creino precedenti nel senso indicato dal senatore Pastore. *(Il senatore Pastore chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Pastore, non possiamo aprire una discussione. Ciò che intende dire lo dirà oggi nel suo intervento, se vorrà parlare, altrimenti innoviamo continuamente le procedure. Il Governo ha fatto una precisazione, ha operato una scelta autonoma importante, di cui sono grato perché non lascia dubbi sulla creazione di precedenti.

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge sull'anticorruzione.

La discussione sulla fiducia si svolgerà oggi pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 17, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio sugli effetti finanziari del maxiemendamento.

Alle ore 17 si passerà alle dichiarazioni di voto sulla fiducia con trasmissione diretta televisiva. Seguirà la chiama, presumibilmente intorno alle ore 18,20.

Successivamente si potranno svolgere dichiarazioni di voto sul provvedimento, prima di passare alla votazione finale nel suo complesso.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 ottobre.

Nella seduta antimeridiana di domani l'Assemblea procederà alle tre distinte votazioni, ai fini della seconda deliberazione, sui disegni di legge costituzionale in materia di modifiche della composizione delle Assemblee delle Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, anzi, auspicabilmente, per concludere l'esame del provvedimento e per mostrare un'ampia convergenza, una maggioranza dei due terzi.

Sarà quindi avviato l'esame del disegno di legge sul processo normativo comunitario.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 16, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute risponderanno a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su quesiti concernenti rispettivamente la detassazione dei redditi da lavoro e le politiche di contenimento della spesa sanitaria.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 23 ottobre, verrà esaminato il disegno di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa (ove concluso dalla Commissione competente). Si passerà

quindi al seguito della discussione del disegno di legge sul processo normativo comunitario. Seguirà l'esame dei disegni di legge sull'istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia, sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari (quest'ultimo ove concluso dalla Commissione competente), nonché dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente concesso la deroga alle Commissioni giustizia e difesa per l'esame rispettivamente dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa e di delega per lo strumento militare, anche in attesa della votazione della questione di fiducia da parte dell'Assemblea.

Nella prossima Conferenza dei Capigruppo sarà prevista la calendarizzazione del predetto provvedimento concernente lo strumento militare per la settimana successiva alla prossima.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012:

– Disegno di legge costituzionale n. 2923-2991-B - Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale *(Seconda deliberazione del Senato)*

– Disegno di legge costituzionale n. 3057-B - Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 *(Seconda deliberazione del Senato)*

– Disegno di legge costituzionale n. 3073-B - Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie *(Seconda deliberazione del Senato)*

– Disegni di legge nn. 3491 e connessi - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

– Disegno di legge n. 3337 - Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 25 ottobre 2012:

Mercoledì 17 ottobre	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	– Seguito disegni di legge nn. 2156-B e connessi – Anticorruzione *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì 18 ottobre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	– Disegno di legge costituzionale n. 2923-2991-B – Composizione assemblea Regione Sardegna *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* – Disegno di legge costituzionale n. 3057-B – Composizione assemblea Regione Friuli-Venezia Giulia *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* – Disegno di legge costituzionale n. 3073-B – Composizione assemblea Regione Sicilia *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* – Disegni di legge nn. 2646 e connessi – Normativa e politiche UE *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Giovedì 18 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'Economia e finanze sulla detassazione dei redditi da lavoro e al Ministro della Salute sulle politiche di contenimento della spesa sanitaria

Martedì 23 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	– Disegni di legge nn. 3491 e connessi – Diffamazione a mezzo stampa *(Ove concluso dalla Commissione)* – Seguito disegni di legge nn. 2646 e connessi – Normativa e politiche UE *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegni di legge nn. 3256 e connessi – Istituzione della giornata dell'Unità d'Italia – Disegno di legge n. 3337 – Etichettatura prodotti alimentari *(Ove concluso dalla Commissione)* – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì 24 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	
» » »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20,30)	
Giovedì 25 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
Giovedì 25 ottobre	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3491 e connessi (Diffamazione a mezzo stampa) e 3337 (Etichettatura prodotti alimentari) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 22 ottobre.

La seduta è sospesa e riprenderà, come già detto, alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 15,33).

Presidenza della vice presidente BONINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 e della questione di fiducia (ore 15,33)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Dovrei dare ora la parola al presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900 (testo corretto), ma non lo vedo in Aula; come pure non mi pare di scorgere la presenza del rappresentante del Governo.

Sospendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,33, è ripresa alle ore 15,43).

Do ora la parola al presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900, nel testo corretto.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, l'Assemblea ha preso in esame il testo dell'emendamento di fiducia.

Per quel che riguarda la 5ª Commissione ci sono profili di rilievo, apprezzando peraltro il fatto che le osservazioni che la Commissione aveva fatto su alcune questioni sono state poi recepite nell'emendamento 1.900, oggetto della questione di fiducia.

Purtuttavia, signora Presidente, le devo porre una questione che reputo preliminare. Noi abbiamo esaminato l'emendamento 1.900, il quale, al comma 84, recava la clausola di invarianza finanziaria. Vorrei sapere se è quello il testo che è stato sottoposto alla Presidenza, e che poi sarà posto in votazione. Ragioni tecniche potrebbero, infatti, non aver confermato il testo che abbiamo esaminato. In tal caso le chiedo, signora Presidente, di rendere noto in quale modo e in che sede votiamo la clausola di invarianza finanziaria. Ove questa non ci fosse, è chiaro che il nostro parere cambierebbe radicalmente.

Attendo quindi da lei, signora Presidente, la spiegazione delle modalità di votazione per poter esprimere definitivamente il mio parere.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, intanto, come lei ricorderà, io ho parlato dell'emendamento 1.900 (testo corretto), sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge. Ciò significa che noi arriviamo fino al comma 83. Il comma 84 non fa parte del maxiemendamento sulla fiducia e non viene votato.

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, il testo pervenuto alla Commissione era comprensivo del comma 84, e su quello è chiaro che per noi non ci sono problemi. Se non è così, non ho compreso quando lo votiamo, perché altrimenti l'emendamento 1.900, per noi, ovviamente, presenta un profilo di scopertura radicale.

Io non ho capito le modalità di votazione, ma senza il comma 84 il nostro parere è radicalmente negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, il Governo, che peraltro è qui presente e può confermare, ha fatto sapere che il proprio emendamento, finisce con il comma 83 e che il comma 84 non esiste, e quindi non andrebbe in votazione.

Di fronte a questa contestazione, però, e anche per chiarezza nei confronti del Governo qui presente, sospendo brevemente la seduta, per chiarirci tutti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,47, è ripresa alle ore 15,48).

Colleghi, confrontando le varie carte, tenuto conto anche della dichiarazione, che rileggo, del sottosegretario Malaschini, penso di poter spiegare l'arcano.

Il sottosegretario Malaschini ha dichiarato: «Signor Presidente, anche per venire incontro ad osservazioni autorevolmente fatte nel corso della mattinata – e mi riferisco, in particolare, al senatore Pastore – il Governo, in relazione all'emendamento sul quale ha posto la questione di fiducia, chiede che sia espunto il comma 84, la cosiddetta clausola di salvaguardia finanziaria, proprio per evitare che si creino precedenti nel senso indicato dallo stesso senatore Pastore».

La clausola di invarianza finanziaria è presente nell'attuale articolo 27, già votato sia dalla Camera, che dal Senato, che quindi non può essere votato di nuovo.

A questo punto, poiché il maxiemendamento diventerà l'articolo 1, l'articolo 27, che riguarda l'invarianza finanziaria, già votato da Camera e Senato, diventerà l'articolo 2. È per questo motivo che avremo due votazioni: una votazione sulla fiducia e, poi, la votazione finale.

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, la ringrazio della spiegazione, che comincia a illuminarmi, anche se pregherei il Governo, essendo solitamente molto preciso sulle questioni, di esserlo anche in questo caso. Noi, infatti, siamo costretti a fare il nostro lavoro di modesti parlamentari.

Vorrei sapere da lei, signora Presidente, se è certo, al momento che noi votiamo la fiducia sull'emendamento presentato dal Governo, che la clausola di copertura è legge, approvata da questa Camera nel suo complesso, o se c'è anche una sola possibilità che ciò non avvenga. Ove ci fosse questa possibilità, è chiaro che dovreste rivedere la questione.

Se quando votiamo l'emendamento 1.900 non è certo che la clausola di neutralità finanziaria fa parte di quello che il Senato approva, o se vi è possibilità di dubbio che una qualsiasi votazione possa non confermare quanto contenuto nel comma 84, io le chiedo di valutare nuovamente la questione. Se, invece, la Presidenza mi attesta che la clausola di invarianza finanziaria è mantenuta senza incertezza alcuna, il nostro parere rimane favorevole.

Ho comunque bisogno di questa assicurazione, perché il comma 84, come lei correttamente ha ricordato, è esattamente la clausola di neutralità finanziaria.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, prima del suo chiarimento io personalmente ritenevo l'obiezione del presidente Azzollini fondata. Dopo il suo chiarimento ritengo l'obiezione non infondata, ma superata, con la precisazione, che sollecito anch'io, in merito al fatto che il comma 84 dell'emendamento 1.900, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato in doppia lettura dalla Camera e dal Senato, recante la clausola di invarianza finanziaria, non necessita di alcuna votazione, essendo stato appunto approvato nell'identico testo dal Senato e dalla Camera.

Se è così, la questione di fiducia non si pone – non so se sia un'innovazione in assoluto, ma certo è una procedura particolare – sul disegno di legge, ma su tutti gli articoli ad eccezione dell'ultimo, che quindi rimane in piedi. Dunque, il voto finale serve come congiunzione, chiamiamola così, tra i due articoli, l'uno risultante dal voto di fiducia, l'altro dalla presa d'atto della sua esistenza per effetto della doppia approvazione Camera e Senato.

Se è così, da parte del nostro Gruppo non vi è alcuna obiezione.

PRESIDENTE. Le posso confermare che è così.

VACCARI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(LNP)*. Signora Presidente, intervengo in un primo luogo per rilevare la deprecabile assenza del Governo in apertura di seduta, cioè alle 15,30. Pare un po' strano che un Governo che chiede la fiducia scappi dopo averla chiesta. Questo è un fatto che va sottolineato in maniera negativa.

Sulla questione correttamente sollevata dal presidente della 5ª Commissione Azzollini ci uniformiamo alle perplessità ed esprimiamo anche delle critiche palesi. Lei, signora Presidente, ha parlato di un testo corretto. Ma io ho ritirato adesso il testo del maxiemendamento, che è in distribuzione per i senatori, e riporta il comma 84. Un parlamentare che viene in Aula e, vuole votare un testo, prende un documento a disposizione per sapere in maniera trasparente cosa votare o non votare. Non può leggersi gli atti parlamentari per capire che un comma è stato tolto: vota la documentazione che viene posta alla sua attenzione. Quando si voterà la fiducia, rilevo che c'è nel testo depositato agli atti di quest'Aula anche il comma 84. Evidenzio questa anomalia che dovrebbe far sospendere i lavori, correggere i testi e farne depositare altri, più adeguati.

L'altra questione riguarda la trasmissione degli atti alla Commissione bilancio. Come ha detto correttamente il presidente Azzollini, la Commissione ha avuto il testo sul quale esprimere il parere con il comma 84. Se

ora cambia la situazione, correttezza vuole che alla Commissione siano ritrasmessi gli atti corretti, in modo che ci sia certezza della copertura del disegno di legge.

Lei diceva, signora Presidente, che al termine spiegherà le procedure con cui andremo al voto di questo provvedimento, ma occorre che queste procedure siano esattamente chiare e vincolanti, nel senso che, se non ci sarà una votazione favorevole, come mi pare anche nel pensiero del presidente Azzollini e dei colleghi della 5ª Commissione, sull'articolo 2 – può anche capitare, non è detto che ci sia, non possiamo prevedere il futuro – e avremo già votato la fiducia sull'emendamento che racchiude il testo dall'articolo 1 all'articolo 26, bisognerebbe dire che la votazione verrebbe annullata. Mi auguro che, nella spiegazione della procedura, lei dica anche questo, così diamo certezza che facciamo un atto con tutti i crismi di regolarità, anche se ha tutti i crismi di irregolarità e di irritualità per quanto riguarda il deposito degli atti, la presentazione della fiducia da parte del Governo, la trasmissione degli atti alla Commissione e quant'altro, ciò mette i parlamentari in condizioni veramente difficili rispetto all'esercizio delle loro funzioni. Siamo qui per buona volontà e per senso di rispetto e attenzione all'argomento, ma verrebbe voglia di fare azioni di altro tipo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Ricapitolando, la Presidenza ha parlato dell'emendamento 1.900, testo corretto, prendendo atto della dichiarazione fatta dal Governo nel momento in cui ha detto: «in relazione all'emendamento sul quale ha posto la questione di fiducia, chiede che venga espunto il comma 84, la cosiddetta clausola di salvaguardia finanziaria, proprio per evitare che si creino precedenti nel senso indicato dal senatore Pastore».

Quindi, l'emendamento su cui il Governo pone la questione di fiducia (che sarà l'articolo 1) è da intendersi il testo fino al comma 83. Il comma 84, relativo alla copertura finanziaria, corrispondente all'articolo 27 (già votato da Camera e Senato), che diventerà l'articolo 2, non sarà rivotato proprio perché è stato approvato da Camera e Senato. Per questo motivo, avremo una votazione di fiducia sull'articolo 1 e poi avremo, tramite procedimento elettronico, o come l'Aula deciderà, il voto complessivo sul disegno di legge, che quindi conterrà sia l'articolo 1 che l'articolo 2. Scusandomi per la complessità della procedura, spero di avere chiarito a tutti come procederemo.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, da quello che ho compreso, rispetto al testo originario, noi votiamo con l'articolo 1 gli articoli da 1 a 26 e, con l'articolo 2, l'articolo 27 (il comma 84). Ma l'articolo 1 che andiamo a votare, che è fatto dai commi da 1 a 83 e che dovrebbe corrispondere al testo base degli articoli da 1 a 26, non contiene l'articolo 2 del

disegno di legge, che riguardava la copertura finanziaria. Questo articolo non c'è più nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'articolo che conteneva la copertura finanziaria nel testo originario del disegno di legge era l'articolo 27.

LI GOTTI *(IdV)*. Quello era relativo alla clausola di invarianza, perché la copertura era all'articolo 2. Nell'articolo 2 introdotto dalla Camera era indicata la copertura, e per questo c'era l'invarianza, perché i soldi li prendevano dall'articolo 2. Nel momento in cui l'articolo 2 non viene trasfuso nell'emendamento, come fa ad esserci l'invarianza?

PRESIDENTE. Non ho parlato dell'articolo 2, che rimane nell'emendamento di fiducia.

LI GOTTI *(IdV)*. Non c'è l'articolo 2 nell'emendamento di fiducia. È sparito.

PRESIDENTE. Perché l'articolo 2 è interamente sostituito dall'emendamento del Governo.

LI GOTTI *(IdV)*. Nell'articolo 2 del testo esaminato dalle Commissioni riunite c'è scritto: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima». Era una norma che prevedeva dove prendere i soldi per far funzionare questo organismo. Questo articolo non c'è più nell'emendamento. Vorrei capire se è stato dimenticato.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, il Governo ha la prerogativa di sostituire un intero articolato con l'emendamento che lei ha di fronte.

LI GOTTI *(IdV)*. Non vorrei che ci fosse un errore tecnico per cui è saltato un articolo. Lo dico per evitare un *ping pong* con la Camera.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua buona intenzione, ma il Governo ha la prerogativa di presentare un testo interamente sostitutivo.

LI GOTTI *(IdV)*. Il riferimento alla normativa significa far riferimento ad alcuni milioni di euro: dalla legge sparisce questo passaggio.

PRESIDENTE. Prendo atto, senatore Li Gotti, delle sue contestazioni, ma non è la Presidenza che può intervenire.

LI GOTTI *(IdV)*. Il Governo può darci chiarimenti, visto che ha presentato l'emendamento? Dove sono finiti i milioni di euro che servono per far funzionare questo organismo?

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, mi scusi se insisto, ma la questione per i Gruppi non è neutra. Ci sono già dei Gruppi che si sono espressi nel senso di non votare la fiducia, ma avranno un atteggiamento differente sul voto successivo. Lo stesso mio Gruppo – non lo nascondo – voterà la fiducia, ma deciderà in queste ore che voto dare sul provvedimento finale.

Da quanto capisco, noi ci esprimeremo sulla fiducia per i primi 26 articoli. Il secondo articolo, l'ex articolo 27, ora comma 84, non si vota e si passa esclusivamente al voto finale. Potremmo quindi trovarci nel paradosso – ma questo sta nel gioco parlamentare – di aver votato la fiducia ma poi, siccome ci asteniamo in più persone dalla votazione finale, bocciamo la legge.

Può anche andare. La questione che però mi preme definire per svolgere il mio ruolo è la seguente. C'è una Commissione bilancio con il suo Presidente che ha chiesto alla Presidenza alcuni chiarimenti. Vorrei adesso invitare il Presidente della Commissione bilancio a dire una parola definitiva sulla questione, in particolare se ritiene che, a seguito delle precisazioni della Presidenza sulle procedure, questo provvedimento sia coperto in ogni fase del procedimento. Dovrò infatti esprimere un voto sulla base di quanto mi dice, per il ruolo che ha, il Presidente della Commissione bilancio, non a seconda dell'interpretazione che viene data alla questione.

Gradirei che su tale questione venissimo messi in condizione di poter svolgere serenamente il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Mi sembra una richiesta da soddisfare, presidente Azzollini.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signora Presidente, ho naturalmente ascoltato con la dovuta attenzione. Certo, si tratta di una procedura innovativa che espone a rischi. Vediamo se ho capito bene. Noi voteremo l'emendamento oggetto della questione di fiducia 1.900 (testo corretto), fino al comma 83. Poi voteremo la legge, che comprende, se non ho capito male, il testo dell'emendamento 1.900 già votato e l'articolo 2, ex articolo 27, ora comma 84. La seconda votazione riguarda cioè, un testo complessivo, per cui, ove dovesse il Parlamento esprimersi in maniera difforme dalla votazione sulla fiducia, tutto il testo non sarebbe approvato. È questa la situazione. Allora, in questo caso, è possibile che noi votiamo, perché

non esiste la possibilità che si voti l'emendamento 1.900 (testo corretto) senza la clausola di copertura o con un voto difforme sulla stessa. È così?

PRESIDENTE. È così.

AZZOLLINI *(PdL)*. Potrebbe cioè soltanto accadere in linea teorica – ma il Parlamento è sovrano in ogni sua decisione, e lo rivendichiamo – che, data la fiducia al Governo sull'emendamento 1.900 (testo corretto), ad esclusione della clausola di copertura, il secondo voto o approva tutto o boccia tutto. In questo caso non c'è allora possibilità alcuna – e ringrazio la Presidenza ed i colleghi per la precisazione – di votare un testo senza la clausola di copertura finanziaria. Nel testo sono infatti previsti costi sicuri: ad esempio c'è la norma sui magistrati fuori ruolo che è stata aggiunta nel corso della discussione in Senato e che è stata sottoposta ad un'attenta osservazione da parte della Commissione bilancio.

Ecco perché, signora Presidente, questo non è un dibattito inutile: come ha detto il senatore Li Gotti prima, la vicenda è rilevante sotto il profilo finanziario, perché quella clausola non è di stile ma è piena di contenuti, poiché, come ho detto prima, i profili finanziari nella legge sussistono.

Quindi, se questa è la possibilità, per quel che mi riguarda, posso dire che non ci sono problemi sotto tale profilo. Tuttavia – signora Presidente, le chiedo scusa – vorrei invitare il Governo a valutare bene tali questioni. Riteniamo che al Parlamento i problemi debbano essere posti con un po' di precisione. Capisce, signor Sottosegretario (e la prego di riferire alla gentilissima signora Ministro): il Parlamento osserva ciò che gli viene presentato. La realtà non è quella della vulgata diffusa in giro: il Parlamento osserva con attenzione e delibera e sceglie con piena cognizione di ciò che fa. Per cui, signora Presidente, la prego di far pervenire questa gentile ma seria richiesta al Governo di fornirci testi che non ci inducano in tale condizione. *(Applausi del senatore Musi).*

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, la Presidenza, anche in altra sede, ha già fatto pervenire una serie di richieste per l'ordine dei nostri lavori. Confermo la procedura, da lei riassunta e illustrata dalla Presidenza, con gli esiti aperti che lei ha voluto ricordare.

Chiarita la questione, prima di passare al dibattito sulla questione di fiducia comunico che, avendo la Conferenza dei Capigruppo preso l'impegno per la diretta televisiva per le ore 17 con l'inizio delle dichiarazioni di voto, la Presidenza ha provveduto ad una redistribuzione dei tempi di intervento, che quindi saranno ridotti in linea di massima a cinque minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signora Presidente, non ci resta che fare una sintesi del dibattito svoltosi in sede di discussione generale. Ciò che non torna è questa oscillazione del Governo, che sembra saltare da un pasticcio all'al-

tro. All'inizio doveva essere un'unica discussione con un unico voto di fiducia. Poi il Governo ci ripensa e decide di optare per un voto di fiducia e un voto sul provvedimento che ci consentirebbe almeno di dire che se non possiamo dare la fiducia a Monti possiamo però votare il provvedimento nonostante le obiezioni sollevate sullo stesso. Adesso sembra addirittura che dall'emendamento 1.900 (testo corretto), il famoso comma 84 venga scorporato. Di fronte a ciò qualcuno ha detto che, se siamo governati dai professori, ben venga, se questo è l'inizio!

Torniamo alle questioni principali, anche perché nel provvedimento si interfacciano azioni del tutto incongruenti. Costruiamo la famosa *Authority*, identificandola con la CIVIT, che dovrebbe garantire trasparenza e valutare l'azione della pubblica amministrazione in tutta la contrattualistica, perché è negli appalti che si annida per lo più la possibilità di operazioni poco trasparenti, *ergo* fenomeni corruttivi, concussivi e così via. Oggi alla Camera il Governo, nel preparare il provvedimento economico, inserisce una clausola di silenzio assenso per snellire le procedure relative agli appalti pubblici. Occorre però che il Governo si dia una regolata: da un lato, vuole dare un'accelerazione, com'è giusto in momenti come questi, alla contrattualizzazione, agli appalti, alla fornitura di opere per la pubblica amministrazione; dall'altro, dice però che deve mettere in piedi un meccanismo di controllo attento e dettagliato come questo, che rischia di vanificare l'altro obiettivo. Da una parte si spinge e dall'altra si frena. Infatti, ogni organismo burocratico che chiede documentazioni, interagisce, pretende, fa analisi e così via, pur rispondendo giustamente alla sua *mission*, dovendo adempiere ad un dettame normativo, interferisce sulla speditezza del tutto. Anche qui, quindi, occorrerebbe prendere una decisione, percorrere una strada senza andare avanti e indietro come i gamberi.

Siamo favorevoli alla parte in cui si dice che è necessario, all'interno della pubblica amministrazione, procedere alla rotazione delle posizioni estremamente delicate che si prestano a valutazioni discrezionali. Torniamo però sul fatto che le valutazioni discrezionali esistono perché si consente, con una legislazione eccessivamente lasca e non dettagliata in certi settori, a chi dirige un particolare ufficio, di interpretare le leggi e fare delle scelte. Indubbiamente lì si può annidare una posizione di potere, di comando, e tutto quello che può poi sfociare in quei fenomeni che vorremmo invece combattere.

Siamo favorevoli anche all'incandidabilità di tutte le persone che hanno avuto condanne in via definitiva, anche se – l'abbiamo detto: meglio scrivere qualcosa in più che qualcosa in meno – occorre dire che se una persona viene condannata per atti come terrorismo o associazione a delinquere di stampo mafioso, è difficile che possa essere inserita in una lista. Benissimo comunque dirlo.

Inoltre, l'inasprimento delle pene rientra nella logica con cui in questo momento si sta discutendo. Noi sappiamo, però, che non è il gravame della pena a dissuadere dalla commissione di reati, ma semmai la certezza della pena. Infatti, anche se la pena è elevatissima, occorre considerare le possibilità che essa venga comminata. Cito l'esempio dei furti: ormai il 99

per cento dei furti non viene più denunciato; per quei pochi che vengono denunciati non si assume un sistema di prove per effettuare le condanne e, dunque, quei pochi «scappano» dalle maglie della giustizia. Ripeto, dunque, che non è tanto importante la severità della pena quanto la possibilità che poi essa venga effettivamente comminata. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, signora Presidente, perché so che il tempo a mia disposizione sta terminando.

Come abbiamo già sottolineato, non siamo d'accordo sullo spacchettamento del reato di concussione perché la differenza tra indurre e costringere è molto labile. Se una persona viene indotta ma non viene fisicamente costretta, domani non potrà neanche più denunciare in quanto farebbe un'autodenuncia, perché non sarebbe una vittima, ma sarebbe un complice dell'azione criminosa. Per questi motivi, noi diciamo che il testo non può andar bene.

Sulla questione del pacchetto, con tutte le osservazioni svolte, probabilmente avremmo potuto esprimere un voto favorevole; tuttavia non possiamo votare la fiducia al Governo Monti perché abbiamo visto quali disastri combina, prono ad un sistema europeo, con un *fiscal compact* che ci porterà al dissesto... *(Richiami del Presidente)*. Ho concluso, signora Presidente. E c'è poi l'IMU che è andata a pesare sulle famiglie ma non aiuta i Comuni, in quanto viene incamerata interamente dal Governo.

Ebbene, in un momento di grave difficoltà, se si fanno soltanto manovre repressive del mercato (quando il mercato avrebbe bisogno di altro), non possiamo dare la fiducia. Anzi, prima si chiuderà l'esperienza di questo Governo meglio sarà per tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo essere piuttosto rigorosa sui tempi, per le ragioni che ho già esposto.

È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Quindi, adesso concederà anche a me tre minuti di tempo in più!

Signora Presidente, signora Ministro, colleghi, la brevità mi costringe a uno stile telegrafico. La signora Ministro oggi ha invitato il Parlamento a darsi da fare sul falso in bilancio, sui tempi di prescrizione e sul voto di scambio perché questi temi – che pure sono di grandissimo rilievo – non possono rientrare nel provvedimento in esame. Vorrà dire che ce ne faremo una ragione e cercheremo il più presto possibile di produrre qualcosa di sensato su questi tre argomenti fondamentali.

Per quanto riguarda la questione dell'incandidabilità, la signora Ministro ha assunto l'impegno di attivare un decreto legislativo sul tema entro un mese dall'approvazione della Camera dei deputati. Penso che, se il decreto legislativo fosse veramente pronto in tempo per l'approvazione della Camera, anche il Governo potrebbe dare prova di buona volontà e cercare di attivare questo decreto entro un giorno dall'approvazione della Camera dei deputati. Considerando che sono necessari 60 giorni di tempo per le Commissioni competenti, si potrebbe riuscire ad immaginare un esito po-

sitivo tale per cui si possa affrontare il tema dell'incandidabilità in tempo per le elezioni regionali del Lazio, cosa che non guasterebbe.

Sulla questione dell'incaricato di pubblico servizio, la signora Ministro è stata piuttosto tassativa e ha sostenuto le sue ragioni senza grandi dubbi. Noi pensiamo che, con la vasta platea oggi esistente di soggetti privati con funzioni di rilievo pubblico, che si è molto allargata anche rispetto al passato recente (all'interno delle privatizzazioni abbiamo avuto un enorme aumento di municipalizzate, aziende esattoriali e stazioni appaltanti), il tema non possa essere sottovalutato.

Sul *dossier* del Servizio studi del Senato (che purtroppo ho letto tardi perché mi è stato consigliato solo ora), a proposito dell'Atto Senato 2156-B, all'articolo 19, pagine da 162 a 165, è stato svolto un esame molto freddo e logico che dimostra come la questione della costrizione e dell'induzione da parte dell'incaricato di pubblico servizio sia molto più delicata di come ci è stata prospettata oggi in Aula.

Infatti, alla fine i saggi estensori di questo parere scientifico, che trovo molto interessante e in un certo senso dilettoso da leggere perché molto chiaro, concludono dicendo che, poiché il nuovo articolo 319-*quater* del codice penale prevede l'applicabilità della pena della reclusione da tre a otto anni, la conseguenza di tutta l'operazione sarebbe che le condotte di concussione per costrizione poste in essere dall'incaricato di servizio pubblico verrebbero in futuro punite meno severamente di quanto non sia accaduto fino ad oggi; ai sensi del vigente articolo 314, infatti, sono punite con la reclusione da quattro a dodici anni.

Le ragioni analitiche di questa breve trattazione sono troppo fini per poter essere strizzate dentro una battuta di un minuto. Rinvio però all'attenzione del Governo il prodotto del Servizio studi del Senato, perché affronta la questione con una finezza e una delicatezza che forse dovrebbero anche da esso essere prese in considerazione.

La questione non è semplice e non può essere tagliata come un nodo di Gordio semplicemente con un taglio. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi senatori, ci troviamo a votare l'ennesima fiducia: una fiducia chiesta, ancora una volta, dal Governo e, sinceramente, non posso nascondere il disagio che ciò provoca nuovamente in me.

La fiducia annulla non tanto la volontà di questo Parlamento di votare una legge che noi tutti riteniamo importante, specialmente in un momento come quello attuale in cui la pubblica opinione è scossa da tanti scandali per i comportamenti di qualcuno (ormai stanno diventando anche troppi) che penalizzano e infangano tutta la politica, anche quella buona, della quale si ha un grande bisogno e che tutti gli italiani pretendono. Quello che viene a mancare con questa ennesima richiesta di fiducia è

l'apporto costruttivo che tanti senatori, in questo caso, hanno dato lavorando, perché di fatto si azzera il lavoro scrupoloso e impegnativo profuso in Commissione e teso a migliorare il contenuto della normativa.

Avrei preferito allora, come altri colleghi nel loro intervento hanno già detto, approvare immediatamente il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati perché gli italiani ci vedessero uniti e determinati a dotare il Paese, per la prima volta, di una legge contro la corruzione nella pubblica amministrazione rinunciando anche a presentare emendamenti (del resto questa è la terza lettura). *(Richiami del Presidente)*. Ancora un minuto e concludo. Ma è stato proprio il Governo a presentare un emendamento sull'articolo 18, ad impedire questa opportunità. Di qui i tanti emendamenti resi inutili dall'apposizione della questione di fiducia.

Personalmente avevo presentato un emendamento di stralcio all'articolo 18, non perché la materia non meritasse di essere regolamentata, ma perché a mio avviso occorreva farlo meglio. L'articolo 18, così come è stato pensato e predisposto (in fretta), non declina compiutamente la realtà e mette nello stesso sacco situazioni differenti. Inoltre, la materia non è coerente con i contenuti del provvedimento anticorruzione, di cui costituisce un'appendice forzata. *(Richiami del Presidente)*. Finisco. Meglio una legge *ad hoc* che regolamenti le varie situazioni. Il Governo ha però deciso diversamente e non mi sembrava giusto che alcuni magistrati dipendenti fuori ruolo dell'amministrazione giudiziaria venissero considerati potenziali corrotti.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatrice...

SPADONI URBANI *(PdL)*. Ho finito. Prendo atto e voto per raggiungere il fine, seppure attraverso un mezzo, come diceva Machiavelli.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice. Mi spiace di dover essere così rigorosa, ma non ho scelta.

È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, signora Ministro, vorrei innanzitutto ringraziarla ed esprimere il mio più vivo apprezzamento per la sua replica di questa mattina: un'appassionata descrizione e puntuale precisazione di quello che è stato il complesso cammino di questo provvedimento.

Nelle sue parole è emerso quale sia stato il reale spirito con cui questa legge deve essere interpretata e sono emerse soprattutto le difficoltà incontrate nel processo decisionale, specialmente all'interno delle Commissioni; un lavoro che spesso viene dimenticato ed è importante che oggi sia stato riaffermato in quest'Aula.

La sua critica verso i «grilli parlanti», verso chi esprime giudizi senza conoscere la fatica che si cela dietro ad ogni decisione, mi trova molto d'accordo. In fondo, chi di noi non è o non è stato «grillo parlante» nella sua attività? Ed è significativo che lei, fuori dalla sua prestigiosa sfera

professionale, abbia avuto il coraggio e l'onestà intellettuale di rivalutare la minuziosa attività legislativa, che purtroppo viene spesso ignorata.

In tal modo, stamani lei ha avuto il merito di restituire valore all'attività del Parlamento (quindi come parlamentare la ringrazio), merito ancora più importante se consideriamo che stiamo vivendo una dura stagione di antipolitica.

Certamente ogni provvedimento è perfettibile e migliorabile, ma non è attraverso una critica sterile che noi raggiungiamo il risultato. I problemi reali del Paese vanno affrontati a volte anche attraverso compromessi accettabili e, com'è avvenuto in questo caso, delimitando il perimetro di azione.

La paralisi in cui il Parlamento è vissuto per tre anni e mezzo di questa legislatura ci porta spesso a sperare che i provvedimenti proposti dal Governo risolvano in un batter d'occhio tutti i problemi esistenti. Questa mattina lei ci ha spiegato che i problemi si affrontano uno per volta, cercando, attraverso provvedimenti mirati, le soluzioni più opportune e tempestive.

La fiducia che oggi ci viene chiesta è sì una fiducia su questo provvedimento, ma credo che rappresenti qualcosa di più. Rappresenta un patto rinnovato tra Governo e Parlamento, una fiducia verso il nostro e il vostro lavoro, perché è solo attraverso una concomitanza di intenti che riusciremo a svolgere tutti bene, onestamente e diligentemente (sì, anche diligentemente) il nostro mandato.

In questo senso, l'impegno del Governo a esercitare rapidamente la delega sulla non candidabilità dei condannati rappresenta senza dubbio un atto importante per ridare credibilità e autorevolezza alle istituzioni nel loro rapporto con i cittadini.

Come ho accennato ieri nel mio intervento, rimangono fuori da questo provvedimento temi cruciali come il falso in bilancio e l'autoriciclaggio. Lei ha specificato quali siano gli ambiti della materia che stiamo trattando e le conseguenze che l'introduzione di simili argomenti avrebbe causato, ritardando, se non addirittura paralizzando, l'*iter* del provvedimento.

Quindi accolgo con favore la sua proposta di essere noi stessi a sollecitare il Governo su questi argomenti con tutti gli strumenti parlamentari a nostra disposizione. Sappiamo che troveremo il Governo pronto ad intervenire tempestivamente.

Il provvedimento su cui oggi viene chiesta la fiducia introduce reati che permettono di entrare nella cosiddetta zona grigia (traffico d'influenze illecite e via dicendo).

Ieri ho auspicato che il Governo ponesse la fiducia affinché i partiti si potessero assumere la propria responsabilità di dire sì o no.

Se è vero che la legge è uguale per tutti i cittadini, è doveroso dedurre che per logica conseguenza il provvedimento oggi al nostro esame debba essere accettato e sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari come strumento che finalmente ristabilisce un corretto rapporto tra le istituzioni e i cittadini. In questo modo si esprime la totalità dell'adesione politica in

ragione di una complessiva delega parlamentare che riguarda tutti i Gruppi come espressione di una delega, altrettanto complessiva, di tutta la cittadinanza. In questo senso e in questa circostanza di fondamentali principi giuridici risulta pertinente e indispensabile il voto di fiducia. *(Applausi del senatore Astore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(PdL)*. Signora Presidente, non essendo possibile presentare un ordine del giorno, ho chiesto di intervenire perché ho bisogno di sapere dal Governo se è corretta la mia interpretazione del comma 71 dell'articolo 1, così come modificato dall'emendamento 1.900 (testo corretto). Credo infatti che vi sia un refuso.

L'idea del Governo è chiara e risulta, peraltro, dalla collocazione stessa del comma 71, che è una norma transitoria e di specificazione rispetto ai commi 68 e 69. Ne consegue dunque che per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 143 del 2008, il termine di cui al comma 68 decorre dal momento dell'entrata in vigore di questa legge. Tuttavia, l'inciso che è rimasto nella formulazione della norma, vale a dire: «anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge», è a mio avviso un refuso perché, diversamente, avrebbe l'effetto di determinare una durata inferiore a quella che si vuole invece prevedere per questi organi, e non credo che questa sia la volontà del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signora Presidente, nel breve tempo a mia disposizione cercherò di limitarmi ad alcune rapide considerazioni.

Ho rilevato innanzitutto che con il maxiemendamento è sparito l'articolo 2 del provvedimento, riguardante la copertura finanziaria della Commissione indipendente CIVIT, che diventa Autorità nazionale anticorruzione.

Ho cercato di capirne le ragioni, che credo però siano ben espresse in un articolo pubblicato in data odierna su «Italia Oggi», con la foto del ministro Severino, dal titolo: «Le mani sulla CIVIT». Nell'articolo si parla ovviamente delle manovre dirette ad individuare un nuovo Presidente, accanto agli attuali tre componenti della Commissione, che sono Romilda Rizzo, Alessandro Natalini e un certo Antonio Martone, che scopriamo essere un magistrato, ma anche il papà di un vice Ministro, il vice ministro del lavoro Michel Martone. Questo significa che noi avremo un'Autorità nazionale anticorruzione – ovviamente una Commissione indipendente – che avrà al suo interno il papà di un Vice Ministro.

Credo che già questo esordio dimostri come l'attuale Governo abbia quanto meno le idee confuse e che si ispiri a logiche familistiche che poco

hanno a che vedere con la trasparenza e con l'integrità che viene sbandierata spesso in quest'Aula, mentre hanno a che vedere con delle logiche – consentitemi, colleghi – un po' meridionaliste, per cui padre e figlio vengono inseriti all'interno di vari organi importanti della pubblica amministrazione. *(Applausi dei senatori Mura e Vallardi).*

Forse però per dignità sparisce l'articolo 2 e si cerca di risolvere la questione familiare a *budget* invariato, all'interno della nuova Autorità nazionale anticorruzione, che è però un errore.

Parlare infatti di piano nazionale anticorruzione vuol dire partire dal presupposto che il nostro Paese sia omogeneo sotto il profilo della corruzione, mentre così non è: ci sono zone in cui in cui imperversa la criminalità organizzata e dove il virus, il cancro della corruzione è quasi endemico e connaturato al territorio, e altre zone in cui, invece, ciò non accade, o accade in misura estremamente inferiore. Partire dal presupposto che esista un piano nazionale anticorruzione vuol dire negare questo dato di fatto e considerare tutti sullo stesso livello, mentre così non è.

Signora Ministro, noi abbiamo sentito anche dalle sue parole una certa enfasi sulla corruzione della politica, ed è giusto, anche perché quello che sta accadendo ci dimostra che la politica ha la sua parte importante di responsabilità, ma ci sono anche funzionari, dirigenti disonesti. Signora Ministro, ma quando leggiamo che per 14 braccialetti elettronici sono stati spesi 81 milioni di euro (dato rilevato anche dalla Corte dei conti sezione centrale di controllo sulla gestione dell'amministrazione dello Stato, con delibera del 1° ottobre di questo anno) mi chiedo: Fiorito deve andare in carcere, i tesorieri infedeli devono andare in carcere, i politici infedeli e disonesti pure, ma andrà in carcere il dirigente del Ministero della giustizia che ha determinato questo che vale dodici-tredici volte il danno che ha commesso Fiorito? *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Non era della giustizia.

MAZZATORTA *(LNP)*. Se Fiorito si è fregato 6 milioni di euro, signora Ministro, andrà in carcere il direttore generale del Ministero della giustizia che ha firmato questa convenzione?

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Non era del Ministero della giustizia. Si informi.

MAZZATORTA *(LNP)*. Chi ha firmato questa convenzione, signora Ministro? Chi ha buttato 81 milioni di euro per 14 braccialetti, ognuno dei quali vale di più di un gioiello di Cartier? *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Ora, al di là di valutazione pretestuose, se volessimo entrare nel merito del provvedimento ci sarebbero tante cose da dire. Sulla materia penale si è già soffermato il mio collega Divina, pertanto mi rifaccio alle sue considerazioni.

L'ultima perla, mi sia consentita, signora Presidente, è quella della revoca dei segretari comunali. Ebbene, ad un certo punto questo disegno di legge dice ai sindaci: se revocate un segretario comunale il provvedimento va comunicato al prefetto, che lo comunica all'Autorità nazionale per la corruzione – quella del papà di Martone – e quest'ultima si deve pronunciare entro 30 giorni su questo provvedimento. Credo veramente che queste norme non sarebbero state ipotizzate neanche nel regime fascista. Questa è una Repubblica nella quale lo Stato e le autonomie locali sono su base paritaria e non ci può essere un provvedimento del sindaco motivato – (perché tale è sempre il provvedimento di revoca di un segretario comunale) – che viene trasmesso al prefetto – quindi considerato in posizione gerarchicamente sovraordinata) – il quale poi lo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione. Questo è davvero un capolavoro di un centralismo burocratico ministeriale di cui il ministro Severino e altri esponenti del Governo sono ormai dei campioni. *(Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha facoltà.

AGOSTINI *(PD)*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, vista anche la ristrettezza dei tempi, se c'è un avverbio con cui si può sintetizzare il senso di ciò che ci accingiamo a fare è «finalmente». Finalmente arriviamo ad un provvedimento che sicuramente non è il massimo rispetto a quanto volevamo, ma che finalmente mette a fuoco un tema – quello della corruzione – che ha quegli aspetti quantitativi ricordati nel corso di tutta la discussione.

Ma soprattutto voteremo convinti, sebbene il provvedimento contenga norme di cui francamente avremmo fatto volentieri a meno, in quanto desideriamo segnalare questo cambio di passo. Per la prima volta infatti si affronta con determinazione un tema come quello della corruzione sia sul versante del contrasto che su quello della prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'azione di contrasto alla corruzione deve essere efficace ed efficiente, nel senso che deve raggiungere l'obiettivo e non deve essere una sorta di manifesto politico, come a volte è stata in passato. Deve essere efficiente perché tutti sappiamo che oggi la lotta alla corruzione si fa non solo con risorse date, ma anche con risorse scarse, quindi esse devono essere assolutamente ottimizzate. Questo per quanto riguarda l'aspetto della repressione.

Ma c'è anche un aspetto riguardante la prevenzione, perché non siamo dell'opinione che la magistratura sia l'unico presidio della legalità, la magistratura è l'ultimo presidio della legalità e prima che le questioni sfocino in via giudiziaria ci sono tante altre strade che si possono percorrere.

In primo luogo, si possono definire alcune fattispecie di reato che oggi non esistono nemmeno con questo provvedimento. Mi riferisco al-

l'autoriciclaggio e in modo particolare – e sottolineo positivamente nelle conclusioni che ha tratto dalla discussione oggi il Ministro – al tema del falso in bilancio.

Correva l'anno 2001, alla Camera dei deputati – voglio ricordarlo – la presidente Finocchiaro, allora capogruppo nella Commissione giustizia, e il sottoscritto, all'epoca capogruppo nella Commissione finanze conducemmo una battaglia con tutti gli strumenti di lotta parlamentare a nostra disposizione contro un provvedimento del Governo che era titolato per la riforma del diritto societario e che aveva un unico obiettivo: quello della depenalizzazione del falso in bilancio. Dietro aveva anche tutta una cultura. Anziché soffermarci sulla necessità di modernizzare l'infrastruttura normativa italiana in materia di diritto dell'impresa e di diritto societario, per dare sponda anche al percorso di convergenza verso l'euro che l'Italia aveva in quegli anni portato a termine, si imboccò una strada completamente diversa. Al contrario, si imboccò la strada di stravolgere completamente questa esigenza con l'idea che, lasciando correre gli spiriti animali, magari ci si poteva rimettere un pò in termini di trasparenza e di corruzione, ma l'economia italiana sarebbe cresciuta. Secondo alcune teorie economiche dell'epoca, la corruzione aiutava addirittura lo sviluppo del PIL. I fatti stanno a testimoniare l'esatto opposto.

L'unico risultato raggiunto è che in sostanza, negli ultimi dieci anni, non sono stati più commessi reati di carattere societario e, soprattutto dal punto di vista macro, l'Italia ha perso completamente ogni capacità attrattiva degli investimenti. Per meglio dire, con una infrastruttura normativa come quella che abbiamo, senza alcuna tutela per gli azionisti di minoranza e per il mercato, ci si rivolge ai capitali che possono essere anche di dubbia provenienza e di dubbia costruzione.

Sul terreno interno tutto questo, naturalmente, ha portato ad una forma di concorrenza sleale. L'impresa che fa bene fino in fondo e correttamente il proprio mestiere deve pagare di più nei confronti di quelle imprese che invece fanno strame di ogni regola di carattere societario e morale e della fede pubblica.

Un analogo discorso si potrebbe fare sul versante della spesa pubblica. Il lassismo imperante in tanti anni ha portato all'emergere di fenomeni che conosciamo e che sono oggi sulla bocca di tutti. Forse anche in questo caso dobbiamo fare una valutazione, perché l'Italia si trova in un passaggio delicato. Il Ministro, pochi giorni fa, in un'intervista televisiva, ha detto che siamo di fronte ad una nuova Tangentopoli. Forse siamo di fronte ad un qualcosa di diverso dalla Tangentopoli del 1992 e, per alcuni aspetti, persino più grave, per la diffusività del fenomeno, che non a caso oggi, proprio per quella carenza di controllo sulla finanza pubblica, si incista, diciamo, proprio nelle strutture di carattere regionale, hanno goduto che in questi anni dell'assenza di controlli adeguati.

Vorrei porre una semplice domanda al mondo politico, anche della mia parte. Vorrei sapere come è stato possibile che nel Lazio, in una situazione come quella che conosciamo, grazie alle malversazioni a cui abbiamo assistito, le spese del Consiglio regionale siano passate, in un anno,

da 2 milioni a 14 milioni di euro. Evidentemente non esistevano vincoli di bilancio e controlli di nessuna natura, nessuna azione politica e di prevenzione che andassero nella direzione dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Con questo spirito, signora Presidente, noi votiamo la normativa in esame, sapendo che rispondiamo a un'esigenza molto forte nell'opinione pubblica in questi giorni, ma sapendo anche, signora Ministro (voglio dirlo esplicitamente) che questo non è altro che l'inizio di un percorso lungo, impegnativo, ma che può davvero dare una risposta positiva agli interessi della moralità pubblica, e anche dell'economia nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, mi sono sforzato di presentare al disegno di legge nel quale il Governo ha posto la questione di fiducia pochi emendamenti, se si proporziona il loro numero all'entità del provvedimento e alla varietà delle disposizioni che lo stesso contiene. Nessuno dei miei emendamenti è stato però condiviso, in Commissione, né dal Governo né dai relatori, e di questo non mi dolgo.

Mi dolgo però del fatto che alcune delle mie proposte, aventi tutte carattere modestamente di contributo, non siano state fatte proprie dal Governo nemmeno nella sede finale del maxiemendamento per il quale è chiesta la fiducia. Le passo in rassegna assai rapidamente.

Mi dolgo che il ministro Patroni Griffi non abbia ritenuto opportuno correggere nel maxiemendamento la scelta di cui agli articoli 10 e 11, che contengono due deleghe assai importanti e assai diffuse riguardanti ampi comparti del Paese, di non prevedere il parere delle Commissioni permanenti. È vero che siamo fuori dal perimetro disegnato dall'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, che prevede che il parere sia obbligatorio solo quando il tempo della delega è assai più lungo di quello previsto, ma è *ius receptum*, è prassi consolidata in Parlamento che ai decreti legislativi, soprattutto quelli di particolare rilevanza, sia accompagnato il parere delle Commissioni parlamentari. Il Governo, nella persona del ministro Patroni Griffi, ha ritenuto di non dar seguito a questa prassi. Credo sia un manifestazione di arroganza, me ne dolgo, e mi dolgo ancora di più del fatto che il Parlamento voti la fiducia con questa mancanza.

All'articolo 13 manca ancora una volta un parere. Mi ero permesso di dire che ai decreti ministeriali che modificano il catalogo dei comparti industriali e commerciali che devono entrare nelle cosiddette *white list*, e quindi anche a questo decreto ministeriale, manca il parere della Commissione antimafia, se istituita. Io credo che la Commissione antimafia, che ha come propria missione principale quella dell'approfondimento del fenomeno, più di ogni altra sarebbe stata titolata a intervenire.

Ancora, poi – una banalità – mi ero permesso di suggerire che ai fini della formazione dell'elenco delle cosiddette *white list* presso ciascuna prefettura fosse data la opportunità di una interconnessione fra tutte le di-

verse prefetture. In tal modo, si sarebbe grandemente semplificato, con poca o forse nessuna spesa, il lavoro e l'onere degli operatori e degli imprenditori che devono iscriversi nell'una o nell'altra prefettura, tante volte quante sono le prefetture. Vi sarebbe stata anche la possibilità di una fruttuosa, virtuosa e opportuna circolazione delle informazioni su queste imprese tra tutti gli operatori sul territorio. Anche questo, evidentemente, non è piaciuto; e anche di questo io mi dolgo.

Supero la questione dell'articolo 18. Non ho avuto modo di esaminare con attenzione e di ben comprendere la portata del maxiemendamento del Governo con riferimento a questo articolo 18. Da quanto ho letto, e lo dico con grande cautela e con quella umiltà che è abituale nel mio lavoro, io ritengo che esso contenga degli errori capitali. La stampa questa mattina riportava che un mio elenco era apparso lacunoso al Governo. Alcuni mi hanno riferito che il ministro Patroni Griffi avesse ritenuto che vi fosse questa mancanza nel mio elenco. Io non ho mai avuto la pretesa di fare un elenco esaustivo. Mi permetto di dire, tuttavia, che il ministro Patroni Griffi di elenchi non ne ha fatto neanche uno. Pertanto, il testo licenziato, anche con il suo contributo, dalla Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali conteneva una aporia tale che avrebbe impedito di funzionare all'intero complesso della norma, norma peraltro assai delicata. Il testo non conteneva nessun elenco, e oggi, forse, il Ministro può ascrivere a sé stesso un provvedimento fortemente contraddittorio e scarsamente funzionale.

Io ero stato contrario all'idea di stralciare questa norma, perché mi sembrava una opportunità per avviare una discussione piana su un argomento su cui il Parlamento si attarda da molto tempo, e su cui anche i Governi che si sono avvicendati si attardano da molto tempo. Io me ne dolgo perché a questo punto, piuttosto che fare una cosa sbagliata che genera confusione e non risolve i problemi, sarebbe stato forse meglio fare un passo indietro: non un torto all'onorevole Giachetti, cui va il merito di questa proposta emendativa, ma un'azione di responsabilità da parte nostra.

Non commento i miei due emendamenti all'articolo 19. Dico alla ministro Severino, con minore veemenza di quella usata dal senatore Li Gotti questa mattina, che questa non è una partita di calcio in cui si gioca un tempo nel 1990, lo si perde, e poi si gioca la rivincita nel 2012, quando è cambiato il ruolo. Oggi il Ministro si è molto soffermato sulla questione dell'esclusione dell'incaricato di pubblico servizio, dando motivazioni che io – le chiedo scusa, signora Ministro, o non le chiedo neanche scusa – trovo assai poco convincenti. Il fatto che la giurisprudenza, granitica prima e ondivaga dopo, debba questo suo ondivagare alla modifica introdotta nel 1990 deve far riflettere, signora Ministro. Forse è perché i magistrati prima del 1990 tendevano ad applicare la legge; dopo il 1990, e sempre più, fino ai giorni nostri, tendono a inventarla. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

Signora Presidente, mi dia solo un minuto per esprimere una parola conclusiva. Si è detto che la corruzione dissuade dagli investimenti stra-

nieri nel nostro Paese e si è detto anche che costa un certo numero di punti di PIL. Nessuno ha mai dimostrato il primo assunto e nessuno ha mai spiegato agli ignoranti come me il secondo assunto. Viene il dubbio che si tratti di una di quelle frottole, signora Presidente, che, rimbalzando di volta in volta, fino a giungere anche alle istituzioni più autorevoli, diventano verità. Non lo so, può darsi.

Quello che è certo è che il nostro Paese sul tema della corruzione è stato fortemente capace di ascoltare molti cattivi maestri che non erano di questo Paese. Voglio ricordare ai colleghi che il primo esempio di grande corruzione nel nostro Paese porta il nome di una grande società aeronautica statunitense; voglio ricordare ai nostri colleghi che nei giorni nostri i più grandi scandali di corruzione nella sanità vengono da una multinazionale tedesca, che vende i suoi grandi prodotti medicali.

Non lo so, signora Presidente. Dicono che sia l'Europa a chiederci di approvare questo provvedimento. Non so se è per questa o per altra ragione, ma credo che questo provvedimento debba essere alla fine approvato solo perché ne ha bisogno il nostro Paese, indipendentemente dalle richieste europee e dalle preoccupazioni per quello che succede in Danimarca. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 17.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di sospendere brevemente la seduta, a nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto magistrale «Guido Della Valle» di Frigento, in provincia di Avellino. *(Applausi).*

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,01).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 e della questione di fiducia (ore 17,01)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che è in corso la diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi al rispetto dei tempi assegnati, e anche a una situazione d'Aula più consona.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi è dispiaciuto stamani percepire più che nettamente il risentimento del signor Ministro della giustizia in relazione alle cose che ieri io e anche altri colleghi abbiamo detto in ordine a questo provvedimento, rispetto al quale c'era stata una nostra apertura nel momento in cui il Ministro della giustizia aveva fatto espressamente intendere la disponibilità ai contributi parlamentari che avrebbero potuto migliorare il testo. Di fronte a questa disponibilità, ovviamente anche da parte nostra veniva corrisposto un atteggiamento di apertura. Poi, invece, la risposta effettiva del signor Ministro è stata di totale chiusura rispetto a qualsiasi nostra proposta modificativa, posizione spiegabile qualora si fosse trattato di approvare lo stesso testo licenziato alla Camera, visto che, in tal caso, la scelta di non apportare nessuna modifica avrebbe fatto diventare questo provvedimento legge. Invece no: il provvedimento viene modificato su iniziativa del Governo e il testo deve ritornare alla Camera, però le nostre proposte non possono essere prese in considerazione perché lo avrebbero appesantito.

Siamo anche rimasti male – e ciò è stato materia di recriminazione fastidiosa in Commissione giustizia – per aver appreso che, mentre il provvedimento è all'esame del Senato, il Ministro della giustizia fa incontri con i deputati per modificare il testo che oggi viene sottoposto all'esame dell'Aula sotto forma di emendamento con richiesta di fiducia. Noi siamo al Senato! Si discuta al Senato! Si discuta in Commissione giustizia del Senato, e non con i deputati. Dobbiamo apprendere dai giornali che si è raggiunto l'accordo tra il Ministro e i deputati su una questione che stiamo affrontando al Senato. Questo non ci è piaciuto, e ne abbiamo parlato in Commissione giustizia, perché obiettivamente potevamo dare dei contributi anche per evitare di sbagliare, come avete sbagliato. Lo diceva il senatore Caliendo: al comma 71 dell'emendamento 1.900 (testo corretto) voi avete previsto che per gli incarichi di collaborazione con altre autorità istituzionali dei magistrati fuori ruolo, conferiti in virtù della legge n. 181 del 2008, che possono avere una durata massima di dieci anni, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine dei dieci anni decorre dalla entrata in vigore della presente legge. Pertanto, se tra undici anni verrà conferito un incarico, al momento in cui sarà conferito sarà già scaduto. Lo avete scritto; vi potevamo aiutare a non commettere questo errore. Avete cioè previsto qualcosa di sbagliato, che dovrà essere corretto.

Vi avevamo anche chiesto di intervenire per reintrodurre tra i soggetti attivi del reato di concussione la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Ve lo avevamo chiesto tutti: l'Italia dei Valori con un proprio emendamento, il PdL con un emendamento del senatore Caruso e il PD con un emendamento, se non sbaglio, del senatore Casson o della senatrice Della Monica. Ve lo aveva chiesto il Parlamento, perché ormai dal 1990 sap-

piamo che la concussione la può commettere anche l'incaricato di pubblico servizio, accanto al pubblico ufficiale. È vero, il codice Rocco nel 1930 lo stabiliva, con una motivazione estremamente interessante e virgolettata nella relazione ministeriale: «L'incaricato di pubblico servizio non può commettere reati di concussione in quanto non è in grado di compiere opera di coazione a causa della limitatezza e della modestia dei suoi poteri».

Questa era l'ottica del 1930; ma ci pensate oggi ad un servizio di tesoreria, in concessione ad un privato da parte di un ente comunale, per la riscossione di ruoli o tributi locali o per la verifica, la liquidazione, la predisposizione di atti di accertamento? Ciò è frutto dell'esternalizzazione di molte funzioni, che vengono svolte non più dall'ente ma affidate a privati che svolgono un pubblico esercizio e quindi possono esercitare una coazione nei confronti del cittadino. Figuriamoci cosa può significare per un cittadino alle prese con una società di servizio per la riscossione dei tributi locali la notifica di una cartella che interviene con un giorno di ritardo. Oppure, pensiamo al trascrittore di un'udienza registrata, anche egli incaricato di un pubblico servizio, che potrebbe, dietro pagamento, mettere una parolina in un verbale: è accaduto. Quindi, voglio dire, ci sono figure che davano spazio ad un affiancamento nel reato di concussione, accanto al pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio. Lei ha detto che ciò non è possibile, perché il reato più grave, la cima, come lei l'ha definita questa mattina, è il reato di concussione: la pena più alta da cui discendono le altre. Anche questo non è vero, signora Ministro, perché lei ha detto che per l'incaricato di pubblico servizio potrebbe applicarsi, qualora minacci il privato, il reato di estorsione. Per il reato di estorsione, con l'aggravante dell'articolo 61, comma 9, del codice penale, si arriva a una pena di tredici anni e quattro mesi, rispetto alla concussione la cui pena massima è di dodici anni. Quindi, non è vero. Lei ha tolto dalla concussione l'incaricato di pubblico servizio, per il quale prevede una pena superiore a quella prevista per il pubblico ufficiale all'articolo 317 del codice penale: l'articolo 629 del codice penale prevede in questo modo una pena più grave rispetto a quella prevista dall'articolo 317. Non è vero dunque che c'è questa piramide.

Allo stesso modo, signora Ministro, lei non può dire che la corruzione privata è stata introdotta in esecuzione della Convenzione di Strasburgo. È stato modificato esclusivamente l'articolo 2635 del codice civile, ossia l'infedeltà dell'amministratore, del direttore che provochi nocumento alla propria società. Cosa c'entra con la corruzione privata? Avete cambiato il titolo di un articolo del codice civile.

Inoltre, non ha spiegato per quale motivo nel traffico di influenze illecite il prezzo della mediazione per ottenere l'illecito deve avere un contenuto patrimoniale, per cui se il prezzo della mediazione non ha un contenuto patrimoniale, anche se ottiene comunque un illecito, non è reato. Perché? C'è una logica? Ma se il risultato è il medesimo!

Poi, signora Ministro, non ci è piaciuto il voto di scambio. Lei ha detto che come Governo siete pronti, e sarete velocissimi: così ha dichia-

rato stamattina. Ma scusi: lei ieri – ed è questo che ci ha irritato, glielo dico con estrema franchezza – ha dichiarato che ne aveva parlato con i famosi deputati.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere.

LI GOTTI *(IdV)*. Sto concludendo. Leggo testualmente: «È apparentemente semplice allargare la fattispecie del voto di scambio, ma è più difficile di quanto non sembri». Altro che pronta disponibilità! Ha poi aggiunto che il mafioso oggi non è facile da riconoscere, potrebbe essere un industriale. Quel mafioso che si cela dietro i panni di un qualunque imprenditore, magari dice al partito che gli farà... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...se condivide il suo progetto. Ha poi proseguito dicendo che la materia è da approfondire e che c'è un problema di garantismo.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, non posso consentirlo.

LI GOTTI *(IdV)*. Sto concludendo. Stiamo parlando di voto di scambio e c'è un problema di garantismo! Stiamo parlando di voti comprati dai mafiosi, signora Ministro. Ma quale garantismo? Non possiamo dare la fiducia a questo Governo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signora Presidente, il provvedimento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia cade in un momento incredibile di crisi economica, sociale ed etica. La degenerazione a cui attoniti assistiamo, e con noi l'intero popolo italiano, con il degrado della funzione politica e il disprezzo delle regole di convivenza civica, non fa che aumentare la crisi. Getta su un piano inclinato il costume e l'etica di un'intera Nazione e rende sempre più difficile attivare la fiducia dei cittadini, ma anche degli attori economici nei confronti dell'Italia.

Questo provvedimento ha un grande merito, perché, seppur parziale, è una risposta alla crisi, appunto etica, ma anche un'iniezione di fiducia nei confronti dell'Italia.

Come abbiamo avuto modo di dire già ieri in sede di discussione generale, noi avremmo voluto che si agisse di più e meglio su alcuni versanti: la semplificazione legislativa, la scrittura dei testi, la sburocratizzazione del sistema in generale e di quello autorizzativo in particolare, la discrezionalità della norma.

Leggi confuse e scritte male, quindi, come causa di disordine normativo giunto a livelli di evidente gravità. Tale fenomeno ha particolare incidenza sulla legislazione amministrativa.

E poi, si pone l'esigenza dello sfoltimento della burocrazia, ovvero del ridimensionamento della catena burocratica. Un utente che per avere un'autorizzazione deve raccogliere fino a 17 pareri, alcuni dei quali obbligatori, della pubblica amministrazione, è segnale di un fallimento del tentativo di accelerare le procedure, giungendo ad ammettere la possibilità di porre delle azioni di persuasione non proprio ortodosse.

D'altro canto, se una amministrazione pubblica è coinvolta in una procedura amministrativa volta a dimostrare la sua esistenza, o più semplicemente è coinvolta perché esistente, rischia che qualche funzionario possa farsi corrompere per arrotondare lo stipendio. La cosa più semplice è spezzare questa catena, sopprimendo l'ente che non è strettamente necessario per il funzionamento dell'organizzazione della società.

Tuttavia, per la cattiva politica questa catena di diversi livelli di responsabilità politica amministrativa sembra fatta *ad hoc* perché più che ai livelli di rappresentanza popolare risponde a criteri di intermediazione ed interposizione funzionali al consenso popolare.

Nel testo che ci accingiamo ad approvare si rintraccia il tentativo di accrescere la puntualità dei controlli, delle responsabilità dei soggetti e della trasparenza; tuttavia, saremmo ipocriti se non dicessimo che non sempre ad eccellenti intenzioni corrisponde una capacità normativa adeguata. Intendiamo dire che ci lascia quanto meno perplessi la farraginosità delle procedure, in particolare in tema della tempistica del piano della prevenzione e dei responsabili comunali anticorruzione. Non ci pare che tutta la parte relativa alla pubblica amministrazione garantisca il raggiungimento di tale fine; di più, si ha l'impressione che la certezza di semplificazione sia viceversa un appesantimento delle procedure.

Signora Ministro, fatto questo breve richiamo a ciò che, a nostro avviso, è necessario per una lotta profonda alla corruzione al fine di cambiare il costume della nostra Nazione, sottolineo che comunque abbiamo apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo sul testo, che peraltro esso ha ereditato, e ciò perché ha provato a renderlo coerente alla impellente domanda di rispetto delle regole nella convivenza sociale.

In particolare, abbiamo molto apprezzato, come ha dichiarato il senatore Viespoli (cito testualmente), «il coraggio intellettuale nel rivendicare la tradizione giuridica del Novecento italiano e per l'onestà intellettuale fino al punto di arrivare all'autocritica rispetto alla difficoltà del processo decisionale e all'esigenza di avere più rispetto per la politica e per il Parlamento», così come lei ha fatto nell'intervento reso questa mattina in Aula. Signora Ministro, lei ci ha ricordato la validità dell'impianto giuridico del vecchio codice e il fatto che in tantissimi Paesi ancora oggi tali norme sono in vigore e all'avanguardia, in particolare con riferimento all'esclusione dell'incaricato di pubblico servizio come soggetto attivo del reato di concussione, già presente – appunto – nel codice Rocco.

Ha poi ricordato la grande responsabilità rintracciata nell'impeto degli anni Novanta, quando una legislazione approssimativa ha modificato la gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, discostandosi dall'originaria formulazione. Da quel momento, la distinzione tra corruzione e concussione è diventata sempre più labile e dai confini incerti.

Signora Presidente, dobbiamo riconoscere che il Governo, come ci ha dimostrato la signora Ministro, è coerente rispetto all'obiettivo che il disegno di legge si prefiggeva, cioè quello di adottare un provvedimento che mantenesse le caratteristiche con cui e per le quali era nato. Riconosciamo alla signora Ministro di avere resistito alle pressioni delle diverse *lobby* restituendo oggi a quest'Aula un testo che migliora, almeno sotto l'aspetto dell'interpretazione e della discrezionalità, la norma in tema di corruzione.

In conclusione, con la fiducia noi vogliamo riconoscere nel merito il lavoro svolto dal Governo e nella forma una tempistica a cui vogliamo associarci, che è quella di dare un segnale di fiducia nell'Italia all'opinione pubblica in questo momento terribile di difficoltà economica e sociale.

Per questo daremo al Governo il nostro voto di fiducia. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signora Presidente, signora Ministro, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, credo di rappresentare una parte del Gruppo Misto – non mi arrogo il diritto di rappresentarlo tutto, perché le nostre posizioni politiche sono variegate – e quindi posso sottolineare, a nome di parecchi senatori, il valore ed significato del voto di fiducia che diamo al Governo.

Voglio ripetere in quest'Aula (credo che qualcuno lo abbia dimenticato) che noi rinnoviamo la fiducia all'Esecutivo perché a suo tempo la politica ha delegato a questo Governo alcuni compiti; spesso e volentieri lo dimentichiamo, e nelle nostre riunioni attacchiamo il Governo Monti perché è legato all'una o all'altra *lobby*. Invece io voglio ringraziare il Governo – e lo affermo con estrema lealtà e sincerità – per l'opera che ha svolto per l'Italia.

È un dibattito serio e, anche se so che a qualcuno darà fastidio, credo che le principali caratteristiche di un dibattito debbano essere proprio la lealtà e la sincerità.

Quello che si è svolto credo sia stato un dibattito serio. Signora Ministro, non mi intendo di formalismi giuridici, anzi non ho mai partecipato a lunghi dibattiti «azzeccagarbugliati», come li definisco io, cui quest'Aula ha più volte assistito per stabilire punti, virgole e quant'altro. Quello che si è svolto in questa occasione credo invece sia stato un dibat-

tito serio in cui ogni forza politica ha assunto la propria responsabilità ed il Governo si è impegnato in maniera trasparente.

In questi giorni sui giornali ho letto di posizioni politiche diverse e di chi tirava per la giacca il Governo da una parte e dall'altra. La Ministro questa mattina si è peraltro superata dimostrando virtù degne di grandi personaggi politici, dato che una delle caratteristiche della politica è la mediazione. Lo diceva già la Scolastica cattolica che il compromesso spesso e volentieri è una virtù, e credo che in politica alcune volte sia necessario. Su questo argomento conosciamo quali sono le posizioni più o meno avanzate. Si è dovuto mediare, ed è stato raggiunto il miglior risultato possibile, e di ciò credo si debba assolutamente prendere atto.

Dobbiamo essere lieti di avere finalmente una legge anticorruzione. Se l'Europa da diverso tempo ci rimproverava per questo *deficit*, oggi possiamo dire di essere più vicini all'Europa. La Convenzione ONU sulla corruzione risale ormai al 2003, e il nostro Paese al riguardo risultava inadempiente. Oggi dunque scriviamo una bella pagina di rispetto di alcune indicazioni degli organismi internazionali.

Il lavoro del Governo ha incontrato grandi difficoltà; abbiamo seguito l'*iter* di questo provvedimento anche alla Camera dei deputati, ci sono state incomprensioni e furbizie, e speriamo non ce ne siano di ulteriori. Dopo la magistratura, però, è compito della politica dichiararsi contraria alla corruzione e lottare per questo.

Il provvedimento al nostro esame contiene delle novità assolute, e lo dobbiamo dire, sia pure elencandole sommariamente. Tratta di corruzione fra privati (anche se qualcuno sosterrà il contrario), di traffico di interferenza illecita, di corruzione per l'esercizio delle funzioni, e contiene alcune deleghe importanti. Si è preferito l'istituto della delega – credo – per fare in fretta, per far sì che il provvedimento divenga legge nel giro di poco tempo. Credo che questo sia l'obiettivo, sia pure nel rispetto e mediando le posizioni politiche.

Avrei preferito – lo dico con amarezza – un'autorità simile a quella di vigilanza che c'era prima alla commissione prevista, ma ognuno ha il proprio punto di vista. Credo poi che vada dato atto del coraggio della norma, di cui abbiamo parlato molto in questa Aula, che dispone di porre fuori ruolo i magistrati che svolgono determinate funzioni. Sarà imperfetta, ma per la prima volta, credo, si ripristina una giustizia nei comportamenti e rispetto a privilegi che dovevano essere assolutamente abbattuti.

Certo che occorrerà completarla, signora Ministro, ed io ho fiducia in questo Governo. Il Governo si è impegnato a legiferare sul falso ideologico, sul falso in bilancio, sull'antiriciclaggio, sul voto di scambio, fenomeni che in Italia rappresentano cancri che vengono da lontano, fattispecie per la cui cancellazione qualcuno ha condotto negli anni passati anche battaglie. Senza vendette, dobbiamo ripristinare certi reati e far sì che il nostro Paese diventi un Paese rispettabile anche all'estero, come lo sta diventando in questi mesi. A questo proposito, se c'è una cosa importante – e lo voglio dire, senza fare il ruffiano, perché non è mio costume, e tanto io ho finito, non sarò più in Parlamento per mia scelta di ordine per-

sonale nella mia vita politica – e politico, credo sia importante che voi abbiate ridato anche questa dignità di comportamento al nostro Paese, che dall'estero oggi ci viene riconosciuta e di ciò vi ringrazio.

Sulla corruzione, il presidente Napolitano (più volte ce l'ha ripetuto, anche ieri, e non voglio qui ora leggere la sua osservazione) credo ci abbia richiamato al compito primario della politica. Oggi tocca a noi: dopo che abbiamo avuto una legge, questo formalismo della legge, tocca a noi, secondo me, a noi, cambiare i nostri comportamenti, al di là delle ipocrisie e delle finte ipocrisie. In questo campo penso che esistano ipocrisie che vengono da lontano, ipocrisie che noi notiamo in questi giorni nel dibattito politico quotidiano di chi vuol rottamare e poi dice «levati tu che mi ci metto io» o di chi predica la moralità e le regole e poi, nel segreto di una stanza, magari fa tutto il contrario.

La politica ha le sue colpe, e lo dobbiamo dire con estrema lealtà, ma ha anche il grandissimo compito storico di poter riconquistare la fiducia dei cittadini; questo è il momento. Il Governo ci ha anche supportato in questo senso, perché ha svolto un compito delicato accanto al Parlamento. Credo sia importante che si passi al rinnovamento generale della politica, perché coniugare oggi il rinnovamento della politica con la meritocrazia penso non sia rispondere a chi dice «andate tutti a casa»; il giovanilismo è una malattia, il rinnovamento è un valore, da portare assolutamente avanti.

Non dobbiamo aver paura di riprendere il dialogo con la società, di ricolloquiare con la nostra comunità nazionale. Questo provvedimento, uomini e donne del Governo, ci aiuterà. Pertanto vi ringrazio, e voterò convintamente la fiducia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, oggettivamente ci troviamo di fronte ad un provvedimento complesso, tribolato, che ha una sua caratteristica. Forse sul fatto che non fosse rinviabile di qualche giorno ci sarebbe da riflettere, nel senso che, se fra qualche giorno ci verrà presentato dal Governo un Libro bianco sulla corruzione, lasciare che anche il Parlamento incrociasse questi dati e queste ricerche rispetto al suo lavoro di legislatore non sarebbe stato proprio inopportuno.

Ma si capisce che c'è l'esigenza di dare risposte vere a richieste di competitività che salgono dal Paese; si capisce che c'è la necessità di dare risposte vere all'Europa e alle organizzazioni mondiali sulla concreta volontà dell'Italia nel combattere la corruzione e i fenomeni degenerativi che da essa discendono e che tanto nocumento arrecano al nostro Paese per tutte le varie attività che si svolgono.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,27)

(*Segue* BRUNO) Questo provvedimento e il voto di oggi dimostrano che la politica, pur nelle diverse sensibilità, nelle diverse impostazioni (mi sia consentito di dire in questa sede: nelle diverse storie di ognuno di noi), assume la questione della lotta alla corruzione come centrale anche per il risanamento economico dell'Italia (come ci viene chiesto da autorevoli rappresentanti istituzionali del nostro Paese) e anche per il risanamento morale della nostra Nazione (come ci viene con altrettanta forza richiesto dalle autorità morali che spesso prendiamo ad esempio nella nostra attività).

Basterebbero queste ragioni per motivare il nostro voto favorevole al provvedimento e la nostra fiducia al Governo. Tuttavia, qualcuno potrà obiettare come si tratti in verità di ragioni di impianto, di sfondo, di volontà da concretizzare nel futuro e non esattamente di norme specifiche. Anche la volontà encomiabile di applicare le norme sull'incandidabilità fin dalle prossime elezioni è comunque un impegno: non è presente in questo provvedimento, non è ancora norma.

Quello che sto tentando di dire è che ancora una volta il nostro è un voto di fiducia più complessivo, un voto convinto a Monti e al suo Governo, ma non altrettanto convinto rispetto al provvedimento nel suo complesso.

Senza scadere nel «benaltrismo», pensiamo che si poteva e si doveva fare molto di più, e faccio qualche esempio. Sul falso in bilancio, sull'autoriciclaggio, nonché sulle pene e sulla prescrizione relativa – che renderanno di fatto inapplicabili alcune norme previste contro la corruzione – siamo convinti che si poteva osare maggiormente.

Ad esempio, bisognava considerare la riforma complessiva della prescrizione e delle stesse intercettazioni per trovare un equilibrio più avanzato tra le diverse esigenze. Conosco l'impostazione del ministro Patroni Griffi e condivido anche l'eleganza con cui il Ministro della giustizia ha richiamato in qualche modo anche in Aula il fatto che l'Italia è un Paese di fini giuristi (mi pare sia stata questa l'espressione utilizzata). Purtroppo – lo ricordo a me stesso e non certamente al Ministro – l'Italia è anche un Paese di fini corruttori, visto che poi, nonostante i fini giuristi, ci troviamo agli ultimi posti nelle classifiche mondiali per quanto attiene alla legalità. Devo dire quindi, da cittadino e da rappresentante istituzionale, che preferirei qualche norma un po' più rozza, ma più efficace nei confronti della corruzione, piuttosto che rimanere su un filone che spesso e volentieri non consente di ottenere risultati reali.

Io dico che non c'è stato coraggio da parte della politica; non c'è stato coraggio nel Parlamento e non c'è coraggio nel predisporre quanto previsto dall'emendamento che votiamo oggi, perché troppe sono le man-

canze alle quali ancora bisognerà rispondere, e da qui a poco il Paese nel suo complesso sarà costretto a trovare le risposte giuste.

Penso, ad esempio, alla mancata normazione sul lobbismo nel nostro Paese; penso, ad esempio, al fatto che in un impianto normativo in materia di lotta alla corruzione albergano norme che nulla hanno a che fare con l'argomento, non ultima quella relativa ai magistrati fuori ruolo. Sullo stesso voto di scambio non c'è una parola definitiva: si è parlato di «legislazione emozionale». Ma quale «legislazione emozionale» sul voto di scambio? Quanti altri casi evidenti di voto di scambio dovranno esserci, in cui magari non circola denaro e tuttavia circola un impianto di corruttela, spesso tra il politico ed il rappresentante dell'istituzione e le *lobbies* ed organizzazioni criminali, per potere affrontare l'argomento?

Quanto poi alla concussione per induzione, gli organismi internazionali ci avevano suggerito di tener conto del ruolo della vittima. Niente da fare: abbiamo equiparato vittime ed esecutori della concussione, spingendoli e costringendoli di fatto verso una tacita alleanza tra di loro, che non consentirà di affrontare la questione così come va affrontata. Mettendo sullo stesso piano la vittima e chi esercita la concussione per induzione, costringeremo di fatto la vittima a non aiutare la giustizia a fare il suo corso.

Quanto poi alla corruzione tra privati, per come essa è strutturata – a parte la vicenda della querela di parte – dà la sensazione che si siano tenute fuori le grandi organizzazioni, le grandi società, le banche, le assicurazioni.

Anche sulla stessa pubblica amministrazione rileviamo la presenza di alcuni provvedimenti abbastanza macchinosi: pazienza! Forse nella situazione attuale – e da questo punto di vista va dato atto ai rappresentanti del Governo di essersi esercitati nel formulare la proposta che ci apprestiamo oggi a votare – non si poteva fare di più.

Apprezziamo lo sforzo e manifesteremo con il voto il nostro apprezzamento. In verità, devo dire che abbiamo apprezzato anche lo sforzo delle Commissioni – non ultimo quello della Commissione giustizia e del presidente Berselli – nel fare presto e bene e anche per questo troviamo anche noi istituzionalmente non proprio elegante che si concordi con altri quanto deve accadere in questo ramo del Parlamento.

Il Senato ha una sua autonomia istituzionale, quindi in qualche modo va tutelato. È una vicenda che si ripete troppo spesso, anche rispetto a chi, come noi senatori, fa con responsabilità l'esercizio della pazienza. Ci sono troppi interventi, in particolare nel campo della giustizia, che arrivano dal di fuori del Parlamento e che parlano del lavoro svolto da Senato e Camera senza il dovuto rispetto istituzionale. Tuttavia, vogliamo che il presidente del Consiglio Monti porti in Europa anche questo pezzo d'inizio di riforma. Vogliamo un'Italia forte sul piano della credibilità, ed è in particolare per questo che non faremo mancare nemmeno in quest'occasione il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).*

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da più di un mese l'UDC chiede al Governo di porre la fiducia, nella consapevolezza che fosse l'unica strada per bloccare l'ostruzionismo di certe componenti politiche. Siamo dunque soddisfatti della decisione del ministro Severino, anche se dobbiamo sottolineare, come già affermato alla Camera dal collega Rao, quanto sia triste che un Paese come il nostro abbia bisogno di una legge *ad hoc* sulla corruzione. Ma tant'è, il momento è grave, e se avessimo approvato queste norme anni fa invece di tenerle ferme in Parlamento, forse avremmo risparmiato all'Italia alcuni penosi spettacoli messi in scena ultimamente da certa politica. L'enormità delle violazioni commesse in Italia in tema di corruzione, dipendono infatti in gran parte da una diffusa e fondata certezza di impunità.

Come già ricordato da tanti colleghi, secondo la Corte dei conti la corruzione comporta una tassa di circa mille euro a cittadino, bambini compresi. Ciò ci spinge sempre più in basso nella classifica annuale di Transparency International e produce effetti devastanti sui mercati internazionali. A ciò si aggiunga la scarsa capacità di contrasto del fenomeno da parte del sistema giudiziario. Pensiamo al 2011: recuperati appena 90 milioni dei 60 miliardi persi in corruzione e drastico calo delle condanne.

Ma d'altronde, come potrebbe andare diversamente? Da un lato il nostro sistema giudiziario è paralizzato; attendiamo da anni, invano, una riforma globale della giustizia. Dall'altro lato, forze dell'ordine e magistratura sono totalmente assorbite dal lavoro quotidiano nei confronti di una criminalità di strada in continua crescita, piazze in fermento, malavita organizzata sempre più agguerrita. Non hanno risorse e tempo per dedicarsi con le dovute energie a indagini complesse come quelle su corruzione e in particolare appalti.

E voglio qui ricordare con profondo rammarico la decisione del passato Governo di sopprimere l'Alto commissario contro la corruzione, che pur con risorse assai scarse, rappresentava comunque un piccolo ostacolo al dilagare del fenomeno. Ben venga, dunque, quanto sottolineato dal ministro Patroni Griffi: la nuova Autorità anticorruzione, istituita con questa legge, mirerà esclusivamente alla prevenzione, importante nella lotta alla corruzione quanto, se non di più, della repressione. L'opposizione ad oltranza portata avanti nei mesi scorsi da alcune frange politiche è parsa spesso fondata su deboli motivazioni.

Troppe volte ho sentito evocare impropriamente ed erroneamente lo spettro di Tangentopoli, lo strapotere dei magistrati, la persecuzione ai danni dei politici. Ma di cosa stiamo parlando, onorevoli colleghi? Cosa c'entrano gli eventuali eccessi giudiziari di una stagione chiusasi oltre

20 anni fa con l'emergenza corruzione di oggi, cui abbiamo il dovere di dare una risposta forte e immediata?

Oggi – è bene sottolinearlo – viviamo una stagione ben peggiore di Tangentopoli, nella quale i fondi pubblici, un tempo sottratti illecitamente soprattutto per arricchire le casse del partito, vengono sottratti a solo vantaggio personale.

Alcuni colleghi hanno più volte ribadito che serve una legge di riforma della magistratura per porre limiti ad alcune anomalie. Può darsi, ma è un tema che niente ha a che vedere con il provvedimento in esame. Vincolare l'approvazione di questo disegno di legge all'introduzione di nuove norme sulla magistratura sarebbe del tutto arbitrario, come arbitrarie e prive di fondamento giuridico sono apparse molte altre motivazioni contrarie a questa normativa.

Imbarazzante è l'opposizione portata avanti sul nuovo reato di traffico illecito di influenze, che ha costretto la Commissione giustizia a dibattere ore e ore su emendamenti presentati solo sulla base di interessi di parte.

Incomprensibili le riserve avanzate sull'istituzione di un'Autorità anticorruzione, con il pretesto che la previsione di legge, secondo cui ogni Comune dovrebbe dotarsi di un proprio piano *ad hoc*, avrebbe favorito anziché scoraggiato la corruzione. Forse ai colleghi che hanno sollevato tale obiezione è sfuggito un particolare: su questi piani vigileranno sempre sia il prefetto che l'autorità nazionale. D'altronde, è inevitabile che i comuni di Agrigento e di Cuneo non abbiano gli stessi problemi e debbano pertanto predisporre piani anticorruzione differenti, seppure in conformità alle direttive nazionali.

Sempre per frapporre ostacoli, si è contestata perfino la possibilità che i dirigenti pubblici, responsabili dell'attuazione di questi piani, potessero partecipare a percorsi di formazione sulla legalità organizzati dalla Scuola superiore dell'amministrazione. Ma per quale motivo, mi chiedo, se non per frapporre ostacoli.

In tal modo, onorevoli colleghi, si è prodotto il grave ritardo con cui ci accingiamo ad approvare questa norma: grave davanti alla comunità internazionale, la quale da anni ci rimprovera l'enorme tasso di corruzione dell'Italia; grave soprattutto davanti all'opinione pubblica, in un frangente, come quello attuale, in cui la considerazione della politica nel sentimento comune è purtroppo ai minimi storici e la rabbia dei cittadini travolge senza distinguo tutti i protagonisti dell'arena pubblica.

Allora dobbiamo ringraziare il presidente Napolitano e i suoi ripetuti ed accorati solleciti, se a tutto ciò stiamo ponendo finalmente rimedio. Ma dobbiamo dire grazie soprattutto a lei, signora ministro Severino, e alle sue capacità di mediazione, di ascolto e di sintesi, nonché al suo coraggio e alla sua pervicacia, che hanno sbloccato un'*impasse* lunga tre anni. Ha preferito infatti perseverare fino all'ultimo; venire incontro ad alcune richieste accoglibili – penso alla possibilità di perseguire la corruzione tra privati solo a querela – porre ben tre fiducie alla Camera e incoraggiare

un faticoso dibattito in Senato, piuttosto che rimettere nel cassetto questa proposta di legge.

Certo, il risultato poteva essere migliore, e lo dico anch'io. Personalmente avrei preferito che la legge avesse trattato anche materie oggi imprescindibili in Italia, come l'autoriciclaggio, il voto di scambio, il gioco d'azzardo e le scommesse. Ma ancora una volta il nostro Gruppo – io in particolare – ho fiducia nel Ministro e in quanto da lui promesso, cioè che queste materie verranno disciplinate non appena il Parlamento ne farà richiesta. Nel frattempo, approvando il provvedimento in esame, raggiungiamo un'importante tappa, con la speranza che in futuro si vada oltre su questo delicato terreno.

Se pensiamo che l'agenda della giustizia per oltre tre anni dell'attuale legislatura ha riguardato principalmente proposte relative al legittimo impedimento, al processo breve e al processo lungo, alla prescrizione breve e alla prescrizione lunga, di questa tappa dobbiamo essere veramente soddisfatti. Si tratta di un provvedimento con molte soluzioni interessanti, che introduce importanti novità, dalla delega al Governo sulla incandidabilità di chi ha subito condanne definitive, che auspichiamo venga esercitata entro la prossima tornata elettorale, all'introduzione del reato di corruzione tra privati; dall'aumento delle pene per alcuni reati particolarmente insidiosi alla tutela del dipendente che denuncia gli illeciti.

Il testo contiene poi delle disposizioni di grande rilievo per gli enti locali: più mezzi a disposizione, più responsabilità per i dirigenti pubblici.

Il ministro Severino ha più volte ribadito che, grazie all'approvazione di questa legge, si potrà ostacolare notevolmente l'illegalità. Noi le crediamo, e per questo, il Gruppo che io rappresento appoggerà con forza, in questo caso più che mai, l'azione del Governo, esprimendo un convinto voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI. Congratulazioni).*

MURA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, gentili Ministri, gentili membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, ricordo che questo disegno di legge è stato presentato ben due anni fa, e che oltre alla firma del ministro Alfano recava le firme dei tre ministri della Lega, Maroni, Bossi e Calderoli.

Questo testimonia sicuramente la nostra volontà di combattere con forza il fenomeno sempre più dilagante della corruzione. Vediamo infatti quanto esso incida negativamente sull'economia del nostro Paese. Per la Lega, è prioritaria la battaglia alla corruzione, a tutte le forme di illegalità, e la riteniamo una necessità, oltre che un dovere morale ed etico, prima che politico.

Ma si poteva, e si doveva fare di più. Leggiamo oggi, non certo un intervento mio su «La Padania», ma un intervento di Anna Canepa su «l'Unità», che nel titolo recita: «Questa legge è solo un simbolo. Contro

la corruzione serve altro. La vice presidente dell'ANM spiega i limiti del testo che sarà votato oggi in Senato. Esso è figlio di una lunga serie di ricatti e di eredità sbagliate».

Ciò ci deve assolutamente far pensare, perché noi oggi preannunciamo il nostro voto contrario alla questione di fiducia in quanto non potremmo fare, evidentemente, in maniera diversa. Non possiamo votare la fiducia a un Governo fallimentare, che ha perso l'ennesima occasione di mettere a disposizione del Paese uno strumento che almeno parzialmente, dopo i danni provocati in questi mesi, potesse porre un qualche punto positivo dopo i danni creati al sistema economico produttivo, alle famiglie, agli enti locali, ai lavoratori.

La fiducia oggi ci impedisce, di fatto, di discutere nel merito un provvedimento che riteniamo importantissimo e che noi, come Gruppo della Lega Nord, avremmo contribuito sicuramente ad approvare comunque, oggi stesso, e senza che fosse peraltro preclusa la possibilità di migliorare il provvedimento, che avrebbe bisogno di molte correzioni.

Il nostro atteggiamento è sempre stato costruttivo, e lo abbiamo dimostrato durante tutto l'*iter* in Commissione e anche in Aula. Non abbiamo presentato nessun emendamento che avrebbe potuto essere interpretato magari come un atteggiamento ostruzionistico. Quindi, io penso che il collega Serra non si riferisse a noi quando accusava di ostruzionismo a questo provvedimento.

Durante tutti i lavori delle Commissione riunite 1ª e 2ª, con i colleghi Calderoli e Divina, abbiamo votato favorevolmente a tutti gli emendamenti, presentati da qualsiasi Gruppo parlamentare, che andassero nella direzione di un miglioramento dell'azione reale di contrasto alla corruzione.

Voglio portare qualche piccolo esempio rispetto alle criticità che ci saremmo aspettati che il Governo risolvesse. Devo anche qui mostrare un articolo, apparso oggi su «Il Sole 24 ORE»: «Concussione: il 50 per cento dei processi in corso a rischio di prescrizione».

Sì, gentili colleghi, la riduzione dei tempi della prescrizione della concussione per induzione, che deriva dalla diminuzione della pena edittale per il reato di concussione, con effetto retroattivo, si applica anche ai reati in corso. Si determinano così dei vantaggi come, per esempio, citandone uno per tutti, a favore dell'*ex* vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Filippo Penati. Questo particolare non può non far venire più di qualche dubbio rispetto a qualche interesse trasversale tra i partiti che appoggiano questo Governo.

Altra criticità importante, che ci saremmo aspettati il Governo intervenisse ad alleviare, concerne la concussione per costrizione e la corruzione, che vengono limitate al pubblico ufficiale, escludendo gli incaricati di pubblico servizio. Quindi, si determina una applicazione più limitata ai reati di concussione per costrizione e corruzione.

E pongo ora una domanda. Ritenete che un agente di Equitalia che entra in un'azienda produca un effetto minore nei confronti di un piccolo imprenditore rispetto, per esempio, ad un agente di polizia locale, magari di un piccolo paese? Ritengo proprio di no.

Questa, quindi, è una forte limitazione dell'applicazione ai reati di concussione per costrizione e corruzione.

Il Governo, poi, non ha inserito nel provvedimento alcune fattispecie di reato che riteniamo importanti, come, per esempio, l'autoriciclaggio (ne ha citati anche molti altri il collega Serra), o ha completamente – ed è un aspetto importante – ignorato tutte le possibili attività di prevenzione. Parliamo di prevenzione alla corruzione, di cui in questo provvedimento non c'è assolutamente traccia. Ci si concentra esclusivamente sulla repressione.

Se le motivazioni che potrebbero essere addotte rispetto a queste mancanze da parte del Governo fossero connesse ad un'estraneità per materia, mi domando allora cosa c'entra in questo provvedimento l'articolo 18, relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Nel provvedimento troviamo – per carità! – tanti interventi che condividiamo e che abbiamo fortemente voluto (ricordo che siamo tra i firmatari di questo disegno di legge). Voglio fare soltanto un piccolo elenco senza dilungarmi: attraverso la delega al Governo per i condannati in Parlamento varrà, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'incandidabilità per tutti gli incarichi elettivi; vi è lo stop ai regali ai dipendenti della pubblica amministrazione; vi è maggiore trasparenza sugli incarichi ai dirigenti; vi è la banca dati *on line* sugli appalti; vi è il codice di comportamento dei dipendenti; vi sono i corsi di etica; vi è lo stop di un anno per gli *ex* eletti agli incarichi nelle pubbliche amministrazioni; vi sono le tutele per i dipendenti che segnalino illeciti commessi da colleghi e superiori; sono vietati gli arbitrati ai magistrati e gli appalti ai condannati.

Potrei continuare, ma per concludere voglio sottolineare un aspetto che mi sta molto a cuore, ossia la negatività di una visione, anche questa volta, centralista da parte di un Governo che, anche in questo provvedimento, dimostra tutta la sua volontà di non andare nella direzione di un federalismo vero e reale. Si prevede un'autorità nazionale al vertice di una piramide, che vede appena sotto i perfetti e poi i segretari comunali, lasciando schiacciati sotto questo ombrello i sindaci e gli amministratori locali, per contrastare un fenomeno come quello della corruzione che, come già diceva il collega Mazzatorta nel suo intervento, crediamo molto oggettivamente non sia distribuito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Non voglio fare riferimenti di tipo culturale o antropologico, ma mi corre l'obbligo di far notare come la storia ci racconti di un Nord che fin dal Medioevo ha sempre vissuto la sua vita sociale attraverso i Comuni e un Sud che con la dominazione borbonica ha avuto possibilità soltanto in tempi molto più recenti di costituirsi in comunità con regole proprie, determinando quindi le condizioni per la formazione di realtà come le mafie, che poi, in tempi successivi, si sono andate diffondendo nel resto del Paese.

Pertanto il nostro voto di fiducia, ribadisco, sarà un no, con un grandissimo rammarico: anche oggi è stata persa una grande occasione. *(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, consideriamo importante il voto di oggi e con piena responsabilità voteremo sì a questa fiducia, così come avremmo votato sì al testo, anche senza voto di fiducia. Non perché siamo ciechi di fronte alle manchevolezze di questa legge.

Abbiamo apprezzato la franchezza e la serietà del ministro Severino, che ha ricordato le obiezioni che abbiamo sollevato nella discussione, anche presentando nostri emendamenti e insistendo perché fossero approvati: l'assenza di una norma sull'autoriciclaggio e di una sul falso in bilancio per colpire la provvista in nero di somme destinate a corrompere; la mancata abrogazione della legge *ex* Cirielli, che abbrevia irragionevolmente la prescrizione dei reati e comunque il mancato innalzamento delle pene, che potrebbe costarci la prescrizione di fatti di corruzione molto seri e molto gravi; la mancata riforma del cosiddetto voto di scambio, che si è rivelata, nell'attuale formulazione, di parzialissima applicazione.

Voteremo sì per una ragione essenziale. Questa legge, tutta, anche nella parte così trascurata dal dibattito pubblico, quella che riguarda la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e il sistema di incompatibilità e di incandidabilità, con le norme che sono state illustrate questa mattina dal ministro Patroni Griffi, ci pare segni finalmente uno scarto rispetto ad un decennio di politiche segnate dalla compiacenza e dalla sottovalutazione.

Che abolire il delitto di falso in bilancio potesse risultare, nella realtà, compiacente strumento per consentire le provviste in nero necessarie per la corruzione è un fatto. Ed è un fatto che abbreviare la prescrizione avrebbe comportato la morte di molti processi. Sto parlando di riforme che hanno avuto il voto della Lega Nord e che hanno visto il ministro Castelli protagonista. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Che non fossero queste le intenzioni di tutti coloro i quali votarono quelle leggi, colleghi, purtroppo nel tempo e di fronte ai loro effetti, non rileva più, non è più una scusante.

Io sono ormai colpevolmente anziana di queste Aule e ricordo bene i giorni in cui quei provvedimenti vennero discussi – li ha ricordati anche oggi, con un bellissimo intervento, il collega Agostini – e le polemiche accesissime che ci divisero, ma tutti sapevamo esattamente cosa stessimo facendo, a cosa ci opponessimo e quali fossero i rischi cui si andava incontro. Lo sapevamo e lo sappiamo. Sapevamo e sappiamo che la corruzione sistemica ha bisogno, come un uomo ha bisogno di acqua, di occultare le risorse necessarie a comprare pubbliche funzioni e a sviare finanziamenti pubblici. Si dirà, come si è detto tante volte, che chi è onesto e onesto e chi non lo è trova comunque le strade della illegalità.

Certo. Ma il punto è che il Paese è questo, in cui all'onesto non resta che compiacersi nell'intimo di se stesso e al disonesto si spiana la strada. Lo stesso è per l'introduzione del reato di autoriciclaggio, perché questa è

ancora un'occasione in cui non siamo riusciti ad avere una maggioranza per introdurlo nel nostro ordinamento. Mi fermo qui e assumo l'impegno per il mio Gruppo è per il mio partito di provvedere su queste questioni rimaste irrisolte oggi.

Uno scarto, quindi, indispensabile per l'Italia. Tante volte in questi giorni abbiamo sentito dire: ce lo chiede l'Europa. Nossignore. Lo facciamo per l'Italia. Dobbiamo farlo, intenderlo e volerlo per l'Italia *(Applausi dal Gruppo PD)* e perché è semplicemente il nostro dovere. Dovere è una parola piana che non sopporta enfasi e alla quale non è lecito aggiungere rafforzativi. La situazione è chiara, limpida e, adopererei un termine un po' strano, atroce. La corruzione non è solo un affare di forze dell'ordine e di pubblici ministeri. Non è più fatto privato, singolo processo, singola responsabilità.

Travolge ogni giorno, tutti i santi giorni, il principio di eguaglianza, come ci ricordava il ministro Patroni Griffi questa mattina; frena la concorrenza e il libero mercato; impedisce l'accesso alle opportunità economiche in condizioni di pari opportunità: sacrifica i diritti dei cittadini; svia l'utilizzo delle risorse pubbliche in favore dei corruttori; fa marcire l'autorità pubblica; inquina le istituzioni; dà asilo e protezione a criminali e mafiosi; svilisce l'immagine dell'Italia; scoraggia gli investimenti esteri; corrompe e devasta la democrazia. Esagero? Leggiamo le cronache di giornata. Non c'è bisogno di studiare. Nessuno, questo voglio dirlo chiaro, può e deve chiamarsi fuori. Nessuno. Noi del Partito Democratico, del Gruppo del Partito Democratico, compresi. Ma è in relazione a questo che si misura la differenza.

Collega Li Gotti, amico Li Gotti, non vale fare sempre «più uno». Con questa composizione del Senato abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per migliorare questo testo. Abbiamo fatto, anche qui, il nostro dovere. Ma ora il fiume è qui. Bisogna saltarlo, perché qui è la responsabilità. Che da qui si cominci, dunque, non che qui si finisca, perché qui si può invertire definitivamente la rotta e il fatto che il viaggio sia ancora lungo lo sappiamo tutti e bene.

Voglio ringraziare i miei colleghi per il loro lavoro e il Governo per la fatica e per l'impegno, ma non userò trionfalismi né rivendicherò straordinari meriti politici della mia parte, che pure ci sono stati e in tempi non sospetti, per aver messo questa questione all'ordine del giorno del dibattito pubblico, parlamentare e politico. Oggi, però, si vota «sì» semplicemente perché va fatto per dovere, come dicevo prima, nei confronti dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il 4 maggio 2010 fu presentato un disegno di legge sui temi della lotta alla corruzione, in particolare nella pubblica amministrazione,

dal Governo dell'epoca, che aveva, come è stato già ricordato, come primo firmatario l'allora ministro della giustizia Alfano, insieme ad altri Ministri, tra cui Maroni, Calderoli, Brunetta e molti altri. Quel Governo ha affrontato per primo l'esigenza di varare un complesso di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cercando di coniugare un principio di prevenzione a un principio di repressione.

Anche oggi la rappresentante del Governo ha voluto ricordare nel suo intervento che l'idea nuova importante era stata quella di coniugare e trattare in un unico provvedimento due aspetti fondamentali della corruzione: quello preventivo e quello repressivo. Un'idea straordinariamente innovativa e condivisibile.

Il disegno di legge ha avuto certamente un *iter* importante e impegnativo e, dopo l'approvazione del Senato e l'esame della Camera, altre norme si sono aggiunte, altre fattispecie, ma l'intento è rimasto quello, anche in attuazione di convenzioni internazionali. E, quindi, le linee guida che erano state alla base del disegno di legge originario sono rimaste e sono state ulteriormente sviluppate.

Quando c'è stato il dibattito alla Camera il nostro Gruppo – lo voglio ricordare – pur votando la fiducia, come la voteremo oggi, aveva evidenziato alcune tematiche che avrebbero richiesto un approfondimento, un miglioramento e una più precisa definizione per rendere più efficace la normativa e per ridurre i margini di ambiguità. Di questo molto si è discusso in queste settimane al Senato e questo in parte è avvenuto. Ci sono temi che sono stati affrontati e che dovranno trovare altro sviluppo.

Mi riferisco al tema dell'incandidabilità, sicuramente importante, soprattutto in una stagione in cui dalla politica si esige rigore e trasparenza per le troppe vicende ovunque allocate. Anche quelli che hanno fatto i moralisti nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con le problematiche delle gestioni di fondi e di altre vicende avvenute sul territorio.

Vorrei anche ribadire l'importanza di una diversa definizione dell'autorità anticorruzione e del piano nazionale. L'auspicio è che le procedure previste nella pubblica amministrazione, talvolta complesse, non rendano più difficile il perseguimento dello scopo della lotta alla corruzione, perché, a volte, sono proprio le procedure complesse che consentono ai disonesti di alimentare i propri misfatti.

Voglio anche aprire una parentesi a titolo personale. Si parla molto delle caste della politica: sono rimasto personalmente sconcertato dall'assalto all'articolo 18, riguardante i magistrati fuori ruolo, realizzato con troppe pressioni, indebite e insopportabili, sul Parlamento, nei confronti di tutti i Gruppi. Con norme in taluni casi, probabilmente ritagliate *ad personam. (Applausi dal Gruppo PdL).*

Ho fatto questa precisazione a titolo personale, perchè sicuramente da tutte le parti sono arrivate sollecitazioni. Noi siamo considerati una casta, ma ci sono altre caste, di alcuni togati che si insinuano in organi istituzionali e non tornano mai a fare il loro lavoro. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Calderoli).* Questo va detto a chiare note.

Per quanto attiene a quello che all'origine era l'articolo 9, e che poi è diventato l'articolo 19, già nel testo originario erano previsti rilevanti aumenti di pena per tutte le ipotesi più significative previste dal libro II, titolo II, del codice penale, introducendo anche aggravanti speciali in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione.

Il nostro Gruppo – lo ricordavo prima – su alcuni temi (penso alla vicenda innovativa del cosiddetto traffico di influenze illecite e alla corruzione tra privati) ha svolto un ruolo propositivo, non certamente di ostruzione; il Ministro lo ha ricordato questa mattina, dicendo che le grandi novità della corruzione tra privati e del traffico di influenza illecita sono rimaste, ma sono state migliorate, e lo sono state grazie al contributo che è stato dato dal Parlamento. Voglio rilevare questo passaggio, che dà atto di un lavoro costruttivo.

Si tratta di fattispecie innovative, che certamente andavano definite al meglio, perché, vedete, al di là dei misfatti che vanno sanzionati in maniera severa, il confronto con le categorie, con i territori, con la realtà produttiva ed economica del Paese deve avvenire anche in Parlamento. Forse prima o poi dovremo regolare l'attività delle *lobby*: è un tema che ci trasciniamo da decenni. Ci sono certamente dei confini anche in quel campo, ma rappresentare categorie, sindacati, lavoratori e imprese nel Parlamento è un esercizio di democrazia, e noi a questo non rinunceremo: combattendo i reati, ma dando voce a chi vuol essere ascoltato dalle istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Sono altri i comportamenti che devono essere vietati.

Vorrei quindi ricordare il nostro contributo legislativo al provvedimento, ringraziando il Presidente della Commissione giustizia, i relatori e i membri tutti della Commissione, perché è stato un dibattito complesso e appassionato che ha trovato nel Senato della Repubblica competenze elevatissime per affrontarlo. Certo, approvando oggi questo testo non abbiamo risolto i temi e i problemi della corruzione. Avevamo anche proposto ulteriori norme che si ricollegavano a sanzioni ancora più severe per alcuni fatti eclatanti recentemente accaduti, ma il Governo ha ritenuto che alcuni emendamenti, che anche io e il senatore Quagliariello avevamo presentato, non fossero tecnicamente adeguati; li abbiamo presentati per dare un contributo chiaro e netto alla volontà di stroncare determinati comportamenti.

Condividiamo le scelte coraggiose che erano state già avviate dal precedente Governo, e che oggi trovano prosecuzione, per ridurre troppe spese parassitarie delle pubbliche amministrazioni, per rendere più trasparente l'azione delle Regioni e degli enti locali, e anche lì rivedere i flussi di spesa, che spesso sono alimento della corruzione (anche se non sempre, per la verità, perché si corre poi il rischio di privare i cittadini e le comunità di servizi essenziali). Abbiamo introdotto in questi giorni nel Senato della Repubblica norme più rigorose per la gestione dei bilanci dei Gruppi.

Abbiamo ridotto i finanziamenti dei partiti e i trattamenti economici delle istituzioni politiche, da quelle centrali a quelle locali. Si deve fare di

più e di meglio? Certamente, ma voglio anche dire alla pubblica opinione, che segue con sconcerto ciò che avviene e che ha tutto il diritto di esprimere indignazione per i gravissimi scandali che si sono rinnovati, che c'è però una politica fatta con passione, rigore morale e trasparenza e che noi siamo onorati di rappresentare, in un momento in cui bisogna stare attenti a distinguere i comportamenti e a non mettere in discussione le istituzioni democratiche e il diritto della democrazia di essere rappresentata attraverso il voto, il libero confronto e il ruolo di una sana politica. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Votiamo, quindi, la fiducia, votiamo il provvedimento, auspicando che poi gli ulteriori sviluppi e la sperimentazione sul campo ci diranno cosa è efficace, cosa va migliorato e cosa va incrementato e rivendicando l'avvio, con l'allora guardasigilli Angelino Alfano, della discussione del provvedimento che oggi si avvia alla definitiva approvazione.

Voglio inoltre dire che, risolti alcuni problemi e discusse alcune questioni in Commissione, l'uso della fiducia lo abbiamo interpretato anche come un modo tecnico, in una fase conclusiva quale quella degli ultimi mesi della legislatura, per accelerare l'*iter* di un provvedimento che certamente deve trovare nei prossimi giorni la sua definitiva approvazione a Montecitorio, dopo le modifiche apportate al Senato. Voglio anche ribadire all'opinione pubblica che, al di là delle norme e delle regole, c'è anche un codice scritto dentro tanti di noi, una deontologia alla quale ci dobbiamo attenere. Rappresentare idee e condurre una battaglia politica con trasparenza e onestà è una virtù di tanti; non accettiamo i giudizi generalizzati, e in questa sede votiamo anche per testimoniare la passione civile e il rigore morale che sono gli ingredienti base del nostro impegno al servizio dei cittadini, nella lotta alla corruzione, perché vinca ovunque e comunque l'onestà e il rigore morale. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Colleghi, come sapete, il presidente Schifani ha avuto un'indisposizione che ha richiesto degli accertamenti medici. Credo di potergli rivolgere, a nome di tutti voi, l'augurio per un pronto e rapido ristabilimento. Per questo motivo non sarà presente oggi ai nostri lavori e alla votazione sulla questione di fiducia. *(Applausi).*

GIOVANARDI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, non voterò la fiducia per due motivi. Il primo è che, avendo ricoperto il ruolo di Ministro per i rapporti con il Parlamento e di Vice Presidente della Camera, nonché di Presidente di Gruppo, non accetto che il Parlamento venga umiliato da ripetuti voti di fiducia, anche quando, tornando il provvedimento alla Camera, c'era la possibilità che emendamenti migliorativi o errori marchiani pre-

senti nel testo potessero essere accolti dal Governo in Aula. È un'umiliazione continua dell'Aula e del ruolo del Parlamento.

Il secondo motivo è che, come ho già detto, anche se il ministro Patroni Griffi non s'è degnato di dare una risposta, l'articolo 1 accentua i fenomeni di corruzione nel nostro Paese. È evidente, infatti, che questi 8.000 «grandi fratelli», funzionari di ogni Comune italiano, dovranno addirittura andare a controllare parenti e affini di tutti i dipendenti di ogni società che ha un rapporto con il Comune per vedere se esistono effettivamente rapporti di parentela e affinità con qualcuno che lavora nel Comune (pensate a Roma), peraltro con l'inversione dell'onere della prova, per cui il funzionario verrà automaticamente sospeso dal servizio se non dimostrerà di aver posto in essere il piano e operato con diligenza. Tutto ciò avrà due effetti: o la paralisi totale di tutte le amministrazioni locali o ulteriori ostacoli che moltiplicheranno i motivi di corruzione, che nascono proprio quando non c'è chiarezza, trasparenza e quando i diritti dei cittadini e delle imprese si trovano di fronte ai muri della burocrazia.

Poiché sarebbe stato semplicissimo eliminare questo tipo di impostazione, totalmente sbagliata, ma non lo si è voluto fare, non voterò la fiducia. *(Applausi del senatore Compagna).*

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Vizzini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Vizzini.

(La senatrice Segretario Thaler Ausserhofer e, successivamente, il senatore Segretario Stiffoni fanno l'appello).

Rispondono sì *i senatori:*

Adamo, Adragna, Agostini, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amati, Amato, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Augello, Azzollini

Baio, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Bastico, Benedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Bettamio, Bevilacqua, Bianchi, Bianco, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bodega, Boldrini, Bondi, Bonfrisco, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Burgaretta Aparo, Butti

Cabras, Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cardiello, Carloni, Carrara, Caruso, Casson, Castro, Ceccanti, Chiaromonte, Chiurazzi, Ciarrapico, Colombo, Conti, Coronella, Cosentino, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Ambrosio, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Pennino, Del Vecchio, Della Monica, Delogu, Di Giacomo, Di Giovan Paolo, Di Stefano, Donaggio

Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Fleres, Fluttero, Follini, Fontana, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giai, Giaretta, Giordano, Giuliano, Gramazio, Granaiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante, Izzo

Ladu, Latronico, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Licastro Scardino, Livi Bacci, Lumia

Magistrelli, Mantica, Mantovani, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Mauro, Mazzaracchio, Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Messina, Micheloni, Milana, Milone, Molinari, Monaco, Mongiello, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Musi, Musso

Nerozzi, Nespoli

Orsi

Palmizio, Papania, Paravia, Passoni, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Piccioni, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pontone, Poretti, Possa, Procacci

Quagliariello

Ramponi, Randazzo, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Saccomanno, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna, Santini, Saro, Scanu, Scarabosio, Sciascia, Serafini Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sibilia, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speziali, Stradiotto

Tancredi, Tedesco, Tofani, Tomaselli, Tomassini, Tonini, Totaro, Treu

Valditara, Valentino, Viceconte, Viespoli, Villari, Vimercati, Vita, Vitali, Vizzini

Zanda, Zanetta, Zanoletti, Zavoli.

Rispondono no *i senatori:*

Aderenti
Boldi, Bricolo, Bugnano
Caforio, Cagnin, Calderoli, Carlino, Castelli
Davico, De Toni, Divina
Fosson, Franco Paolo
Leoni, Li Gotti
Maraventano, Mascitelli, Mazzatorta, Montani, Mura
Pardi, Pedica, Peterlini, Pinzger, Pittoni
Rizzi
Stiffoni
Thaler Ausserhofer
Vaccari, Vallardi, Valli, Vedani.

Si astengono i senatori:

Sarro, Scarpa Bonazza Buora.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	264
Senatori votanti	263
Maggioranza	132
Favorevoli	228
Contrari	33
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e delle senatrici Germontani e Giai).*

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti, la proposta di stralcio e gli ordini del giorno riferiti agli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2156-B, 2781 e 2854 (ore 19)

PRESIDENTE. L'articolo 27 del disegno di legge n. 2156-B, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto) è di-

ventato articolo 2, non verrà posto in votazione in quanto non modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là del voto contrario, rimane un dubbio che non siamo riusciti a fugare. L'ultimo comma, che non abbiamo votato perché c'è la doppia conforme, prevede la clausola di invarianza. Il testo dice: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Ciò poteva andare bene, ma non ho capito com'è possibile che nel testo, che noi abbiamo approvato e su cui è stata posta la fiducia, è venuto a mancare, perché non trasfuso nell'emendamento sostitutivo, l'articolo 2. L'articolo 2, comma 1, capoverso *3-bis* recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima». Era previsto un onere per il funzionamento dell'organismo che presiede al funzionamento di ciò che è scritto nella legge. Questo articolo, che prevedeva dove attingere le risorse, non viene più riproposto nell'emendamento su cui è stata votata la fiducia. Com'è possibile che ci sia una clausola di invarianza nel momento in cui sparisce la fonte del finanziamento? È chiaro che in questo disegno di legge ci sono una serie di attività, tant'è vero che erano previsti un compenso e una copertura finanziaria. Prevista la copertura finanziaria, poi si dice che, a legislazione vigente, c'è la clausola di invarianza.

Non essendo stato riproposto l'articolo 2 nell'emendamento su cui è stata posta la fiducia, questo provvedimento come viene finanziato? In virtù di quali fondi? Il riferimento che c'era nell'articolo 2 era anche estremamente quantificato perché, andando al comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, si parla di 6 milioni di euro e si diceva che servivano per fare questo. Ora che non ci sono questi 6 milioni di euro, come viene finanziata questa attività? Può darsi che mi sbagli io. È la seconda volta che intervengo per questo motivo e ho chiesto anche in Commissione perché veniva soppresso questo articolo. In Commissione è stato votato e il testo del disegno di legge è arrivato in Aula con l'articolo 2. Ora è stato tolto con l'emendamento 1.900 (testo corretto).

Da dove viene la copertura finanziaria a questo provvedimento? È una delle domande che faccio: può darsi che mi sbagli, me lo auguro, però una risposta penso dovremmo averla.

In queste condizioni non posso che confermare ancora di più il mio voto contrario ad un provvedimento che non mi convince e del quale rimane oscura la copertura finanziaria. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, con le motivazioni espresse nella dichiarazione di voto resa sulla fiducia, anche in questa occasione il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi dei senatori Baldassarri e Sibilia).*

VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC e delle Autonomie, con le componenti liberale, repubblicana e socialista, voterà per questo provvedimento e lo faranno anche i rappresentanti delle Autonomie che non hanno votato la fiducia. Il mancato voto di fiducia del Gruppo delle Autonomie si riferisce non a questo provvedimento, ma al rapporto complessivo tra il Governo e le autonomie, che sembra non funzionare così come dovrebbe e con il rispetto che esse meriterebbero.

Il voto favorevole, per quanto mi riguarda, è determinato anche dal chiarimento fondamentale che il Ministro della giustizia ha voluto dare nella sua replica di questa mattina, spiegando che sul voto di scambio politico-mafioso il Governo – recito le parole del Ministro –, «è pronto, come sempre, se richiesto, a intervenire su questa materia. Se ci sarà una sollecitazione parlamentare lo potremo fare», utilizzando tutti gli strumenti necessari per l'approvazione di una legge, in tempi rapidi. Signora Ministro, la sollecitazione c'è stata in quest'Aula il 3 agosto 2010, con un ordine del giorno a firma dei senatori Vizzini, Bianco, Berselli, Della Monica, D'Alia, Li Gotti, Bodega e Pistorio (come comprenderà, tutti i Gruppi parlamentari all'epoca presenti in Senato), che al punto 4 della premessa, sollecitava la necessità di concepire il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale, con una controprestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli «appoggi» mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di lavoro, agevolazioni); consenta a me che sono siciliano di dire che si tratta di quella che, in gergo, viene chiamata la «messa a disposizione»

dell'organizzazione criminale mafiosa. Si tratta di un ordine del giorno approvato da tutti i Gruppi. C'è un Comitato ristretto che si è riunito e del quale siamo relatori io e il senatore Berselli per esaminare queste e altre norme già redatte.

Mi auguro quindi che già nelle prossime settimane il Governo vorrà intervenire nelle Commissioni riunite 1ª e 2ª per vedere prima delle elezioni, soprattutto se passa una legge elettorale che prevede il voto di preferenza, come modificare l'articolo 416-*ter* per proibire ed allontanare possibili infiltrazioni mafiose nella prossima campagna elettorale nazionale. C'è quindi la volontà di migliorare il lavoro, perché questa norma ci starebbe tutta in un disegno di legge contro la corruzione, in quanto si tratta del mercanteggiamento del bene più prezioso di cui il cittadino dispone per far funzionare la democrazia: il voto libero e segreto, che ciascuno deve poter esprimere senza essere forzato da nessuno. Su questo terreno credo dobbiamo fare un passo avanti per cercare di risolvere il problema.

Con questo auspicio, annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Unione di Centro, insieme a quello delle componenti che prima ho ricordato. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e della senatrice Germontani).*

MURA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, signori Ministri, gentili colleghi, siamo già intervenuti nella discussione in maniera piuttosto approfondita esprimendo tutti i dubbi e le perplessità rispetto all'*iter* che ha avuto il provvedimento, cui aggiungiamo anche ciò che è accaduto oggi sulla questione del maxiemendamento, il quale, una volta arrivato in 5ª Commissione, ha visto una bollinatura e una relazione tecnica e poi è cambiato.

Sono state date ampie spiegazioni rispetto a quanto è accaduto. Riteniamo però che le responsabilità del Governo ci siano e vadano comunque sottolineate ed evidenziate, augurandoci, anzi pregando che questo non costituisca un precedente, che potrebbe essere pericoloso in futuro per l'*iter* dei provvedimenti in discussione in quest'Aula. Riteniamo pertanto di dover sottolineare in maniera forte quanto è successo, che, a nostro avviso, non deve succedere più.

Dichiarerò ora il voto del mio Gruppo relativamente al provvedimento. Mentre, come credo si sia già capito dalla dichiarazione di voto sulla fiducia, non possiamo assolutamente votare la fiducia a questo Governo, e nessuno ci potrà mai convincere a farlo, sul provvedimento il discorso è un altro. Il nostro voto pertanto sarà favorevole. Non rinneghiamo niente circa la paternità *ab origine* di questo disegno di legge, come ho ricordato nella dichiarazione di voto sulla fiducia menzionando le firme degli ex ministri Maroni, Bossi e Calderoli sul provvedimento in esame.

Le critiche relativamente ad altri aspetti, come l'articolo 18, o ad altre norme aggiuntesi durante l'*iter* parlamentare, continuano a permanere, confermando la nostra perplessità se non il nostro dissenso. Però non vogliamo disconoscere nulla degli elementi positivi contenuti all'interno di questo disegno di legge, di cui continuiamo a ricordare la nostra paternità, come Lega Nord, due anni fa.

Ho soltanto accennato a questi elementi durante la dichiarazione di voto sulla fiducia. Mi sia consentito ora di dilungarmi un po', senza approfondire eccessivamente su alcuni aspetti, che credo vadano sottolineati a titolo di esempio. Mi riferisco alla delega al Governo, che dovrà essere emanata entro un anno dall'entrata in vigore e nell'ambito della quale verrà stabilita l'incandidabilità per tutti gli incarichi elettivi, Camera e Senato, sul territorio e nel Parlamento europeo, e di Governo. Saranno incandidabili i condannati in via definitiva per reati gravi, come quelli di mafia, o contro la pubblica amministrazione, concussione, corruzione e così via. Per gli altri reati le condanne previste sono quelle oltre i tre anni.

Mi riferisco poi alla norma che stabilisce il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Si chiede maggiore trasparenza sugli incarichi dei dirigenti. Si stabilisce la trasparenza delle attribuzioni affidate ad esterni per posizioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, con riferimento a coloro che non sono stati scelti attraverso un concorso. Si impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati (*curricula*, titoli e quant'altro).

Altri elementi di questo disegno di legge che riteniamo importanti, sono la banca dati *on line* sugli appalti e il codice di comportamento per i dipendenti. Sono previsti corsi di etica e di legalità per i dipendenti pubblici, nonché lo *stop* di un anno per gli ex eletti a poltrone nella pubblica amministrazione. Quindi, i candidati alle elezioni politiche, comunali, provinciali o regionali potranno ricoprire incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione senza alcuno stop. Invece, gli ex eletti ad un organo di indirizzo politico dovranno aspettare un anno dalla fine del loro mandato prima di accedere ai ruoli di vertice.

Sottolineo poi l'aspetto legato alla tutela dei dipendenti che segnalino illeciti commessi da colleghi e superiori. Si prevedono arbitrati vietati alle toghe e l'impossibilità di appalti per i condannati. Questo significa niente contratti di appalti nella pubblica amministrazione per i condannati in via definitiva per reati di mafia o reati contro la pubblica amministrazione.

Si tratta di elementi importanti, al di là di quanto ho già avuto modo di sottolineare in termini di azione della Lega Nord in direzione di favorire l'approvazione di qualsiasi provvedimento che combatta con forza il fenomeno dilagante della corruzione. È nel DNA della Lega Nord essere assolutamente contro tutte le forme di illegalità, e riteniamo che combatterle sia un dovere morale ed etico, oltre che politico.

Pertanto, forse questo voto può risultare dissonante per qualcuno, magari al di fuori di quest'Aula, ma dopo aver votato convintamente no alla fiducia a questo Governo, di cui non possiamo in alcun modo condividere l'operato, voteremo a favore del provvedimento in esame. Riprendendo quanto ho già dichiarato al termine della mia precedente dichiarazione di voto, sottolineo che abbiamo perso l'occasione di fare qualcosa di più: avremmo potuto introdurre norme più incisive e avremmo potuto evitare di inserire norme in modo un po' forzoso, magari nell'interesse di qualcuno. Ritengo che – come si usa dire dalle mie parti – «piuttosto che niente è meglio piuttosto».

Pertanto, il Gruppo Lega Nord esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Negli interventi svolti sulla questione di fiducia sono stati ribaditi alcuni aspetti, che sono emersi anche oggi nel corso della discussione sulla copertura del maxiemendamento, quello che è diventato l'articolo 1, e poi sul nuovo articolo 2.

Ricordo ai colleghi che il Presidente della 5ª Commissione permanente, intervenendo in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900 (testo corretto), sul quale è stata posta la questione di fiducia, ne ha asseverato la piena regolarità, tenuto conto del fatto che il comma 84 è stato espunto dal Governo in quanto pleonastico.

Il presidente Azzollini ha affermato (leggo l'intervento): «Se, invece, la Presidenza mi attesta che la clausola di invarianza finanziaria è mantenuta senza incertezza alcuna, il nostro parere rimane favorevole». Questo è quanto la Presidenza ha fatto, perché il comma 84 è identico all'articolo 27 del disegno di legge, che è stato approvato nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento. Pertanto, esso non è suscettibile di votazione.

Peraltro, come si può notare, ora il provvedimento viene votato nel suo complesso con un voto finale: è questo voto finale che fa testo. Infatti, anche se l'articolo 1 è stato approvato con il voto di fiducia (l'articolo 2 non ne ha bisogno perché è invariato), il voto finale fa sì che la legge vada avanti o no. Ciò conferma il fatto che esiste una copertura dell'insieme.

In ogni caso, questi sono temi rilevanti e dunque prendo comunque atto delle osservazioni svolte nel corso del dibattito. La Presidenza trasmetterà tali osservazioni alla riflessione ed all'approfondimento, da un lato, del Governo e, dall'altro, nostra e dei nostri Uffici, affinché la procedura sia assolutamente chiara. Se questa procedura ha avuto elementi particolari, non dovrà fare testo per il futuro.

Dunque, data questa risposta, che a me sembra del tutto giusta, credo sia altrettanto corretto voler trasmettere tali riflessioni al Governo e ai nostri stessi Uffici: è necessario un approfondimento, perché non si può essere superficiali sulle procedure.

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. Signor Presidente, la ringrazio per le spiegazioni che ha fornito, però vorrei mettere i puntini sulle i.

Gli emendamenti presentati dal Governo devono essere accompagnati dalla relazione tecnica e dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Agli atti vi sono una relazione tecnica e una bollinatura rispetto agli articoli da 1 a 27. L'emendamento che abbiamo testé votato riguarda gli articoli da 1 a 26: su questo non ci piove!

Noi siamo favorevoli al provvedimento e quindi non intendiamo creare problemi; ma vogliamo che resti agli atti che in futuro gli emendamenti del Governo devono avere relazione tecnica e bollinatura rispetto al testo presentato, e non rispetto a quello che si desume sia il testo finale, perché così stabiliscono le regole. Diversamente, non si sa dove va a finire il debito pubblico. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, la ringrazio per questa sua ulteriore precisazione. Colgo l'occasione per ricordare al Governo, suo tramite, che le procedure del Senato impongono l'assoluta contestualità del voto di fiducia con il voto sul decreto-legge nel suo complesso. Per lo meno, così è sempre stato, almeno a mia memoria, in tutta l'esperienza del Senato.

Pertanto, mentre mi ritengo soddisfatto per questa ulteriore precisazione della Presidenza, peraltro già attestata e assicurata a margine del mio intervento sulla regolarità dell'emendamento di fiducia ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiedo che al Governo sia chiarita la necessità, anche procedurale, di presentare un emendamento di fiducia che sia adeguatamente coperto.

Oggi noi siamo soddisfatti, e con il voto questa condizione di copertura viene mantenuta, ma la contestualità è necessaria, perché in futuro potrebbero essere espressi dei voti diversi a seconda del provvedimento o dell'emendamento che viene all'esame del Parlamento, e questo potrebbe dar luogo all'approvazione di norme scoperte. *(Applausi dei senatori Izzo e Spadoni Urbani).*

Pertanto, la richiesta che rivolgiamo al Governo è di presentare sempre provvedimenti adeguatamente coperti anche sotto il profilo procedurale. *(Applausi del senatore Izzo).*

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2156-B, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2781 e 2854.

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento, perché sono rimasto un po' sorpreso rispetto alla frase in cui si dice: la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Di *drafting*, senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LNP)*. Solitamente, prima del voto finale dei provvedimenti proponiamo il coordinamento e le correzioni formali.

PRESIDENTE. Di *drafting*.

CALDEROLI *(LNP)*. Attribuire una delega alla Presidenza del Senato ad apportare le correzioni formali francamente mi sembra assolutamente improprio.

PRESIDENTE. Non è né una delega alla Presidenza del Senato, né una delega in bianco. Sono solo questioni di *drafting*. Stia tranquillo.

CALDEROLI *(LNP)*. Ci sarebbe piaciuto vederle, prima di esprimere il voto, per evitare pasticci.

Sulla Giornata mondiale del rifiuto della miseria e sull'esigenza del rispetto dei diritti dei minori da parte dei *mass media*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, nel mio intervento vorrei affrontare due argomenti.

Oggi è la Giornata contro la miseria, e mi fa piacere ricordarlo in quest'Aula, perché è la sede nella quale i problemi delle persone più sfortunate e svantaggiate devono poter trovare un'eco e un pensiero... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. La senatrice Garavaglia sta intervenendo: cerchiamo di portare le altre discussioni fuori dall'Aula.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 19,25)

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Quando l'Aula sarà vuota ci sarà silenzio.

PRESIDENTE. Abbassiamo il volume della voce, grazie.

Prego, senatrice Garavaglia.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signora Presidente, avevo incominciato a ricordare in quest'Aula che oggi è la Giornata mondiale del rifiuto della miseria, e la nostra Commissione speciale per i diritti umani ha anche incontrato una delegazione di persone che ci hanno rappresentato visivamente e personalmente quali sono le tragedie delle persone che vivono in questa nostra società opulenta, che pure sta soffrendo per i noti problemi legati alla crisi che tocca tutte le famiglie.

Il secondo argomento riguarda i minori. Ieri sera, sia pure in seconda serata, in una trasmissione ad alta *audience*, si è utilizzata la vicenda del bambino di Cittadella per fare spettacolo. La seconda parte della trasmissione era di carattere generale; la prima parte è servita a vivisezionare la vicenda, entrando nel dettaglio delle malattie, eventualmente le malattie mentali.

Credo che siano tanti i documenti a disposizione dei giornalisti, a partire dalla Carta di Treviso fino al codice deontologico e al codice di

autoregolamentazione TV e minori, che ci inducono a rendere presente questo problema. Le TV tutte, pubblica e private, hanno sottoscritto un codice.

I minori sono i più fragili in qualsiasi società. Ci sono dei minori che soffrono ulteriormente a causa delle fragilità degli adulti in questa società; devono trovare nello Stato, nelle istituzioni, nelle persone che hanno possibilità e capacità il massimo della tutela. I minori non votano; i minori non sanno difendersi. Devono trovare qui chi parla e li tutela per far sì che la nostra civiltà sia degna di essere riconosciuta come tale. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Rizzotti).*

Sui problemi del trasporto e della logistica in Italia

DIVINA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signora Presidente, intervengo affinché rimanga agli atti, ai Resoconti di quest'Aula, un problema che abbiamo sollevato più volte al Governo: si tratta della questione del trasporto e della logistica in Italia.

Il livello dei costi per gli operatori di tantissimi Paesi dell'Est Europa è tale da mettere fuori mercato tutto il nostro sistema del trasporto e della logistica: la manodopera in quei Paesi costa un quarto, le polizze assicurative sia dei mezzi che dei carichi costano la metà, i carburanti costano da un 30 a un 40 per cento in meno e anche le riparazioni sui mezzi costano circa il 50 per cento. È impossibile competere: o si chiude o si trovano sistemi per collaborare.

Tante imprese italiane hanno aperto in quei Paesi delle ditte, a tutti gli effetti ditte estere, con le quali ovviamente collaborano, non per evadere – vorrei ripeterlo – ma per sopravvivere.

Non si possono dare aiuti di Stato (questo si sa), ma i controlli esasperati che facciamo sulle nostre imprese si ripercuotono in senso esattamente opposto, poiché Guardia di finanza e Agenzia delle entrate, applicando le leggi che oggi esistono in Italia, contestano a queste imprese il reato addirittura di esterovestizione. Trovano dei documenti, dei fax o delle telefonate: poiché non ci si può permettere di far girare automezzi vuoti, il carico deve essere in un senso e nell'altro, si collabora, si telefona, si mandano i fax, si trovano dei clienti, si aggiorna quello che su una tratta si può fare. Indubbiamente, fra imprese questo è più che normale.

Bisogna dunque intervenire legislativamente, o con provvedimenti amministrativi, perché abbiamo ormai esaurito il tempo utile. Tante imprese hanno già avuto contestazioni per evasione fiscale, ai fini IRPEF ed IVA, ed hanno ricevuto le relative notifiche, in quanto, nel momento in cui si pretende che l'impresa, che paga regolarmente tasse e contributi

in quei Paesi, in qualità di impresa italiana paghi poi nuovamente tutto anche in Italia, si capisce che il banco salta.

Vorrei sollecitare quei pochi colleghi che hanno a cuore il problema a farsene carico in modo particolare. Il Governo è già allertato: rimanga almeno agli atti che il Senato ha suonato forse l'ultima campana di allarme per questo settore. Se non si interviene, dimentichiamoci pure di trasporti e logistica in Italia.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 18 ottobre 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione dei disegni di legge costituzionale:

1. Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (2923-2991-B) *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).*

2. Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (3057-B) *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).*

3. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (3073-B) *(Seconda deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (2646) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MARINARO ed altri. – Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2254).

ALLE ORE 16

Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dell'Economia e finanze sulla detassazione dei redditi da lavoro e al Ministro della Salute sulle politiche di contenimento della spesa sanitaria.

La seduta è tolta *(ore 19,31).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,40

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156-B)

EMENDAMENTO 1.900 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

1.900

IL GOVERNO

V. testo corretto

Sostituire gli articoli da 1 a 27 con il seguente:

Art. 1

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), della presente legge;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni

interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si

devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. -- (Conflitto di interessi). -- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli

professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. -- (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. -- (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -- 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) identica;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi dai 1 a 57, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
66.Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso all'entrata in vigore della legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «319-*bis*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) all'articolo 32-*quinquies*, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art.317. - (*Concussione*). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-*bis*, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-*ter*»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art.318. - (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 319-*quater*. - (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;
o) all'articolo 322-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-*bis*, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art.346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)*. – «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».
76. L'articolo 2635 del codice civile é sostituito dal seguente:
«Art.2635. - (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-*ter*, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*»;
b) all'articolo 25-*ter*, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:
«2-*bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e` decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*».

80. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-*ter*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «319-*ter*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-*ter* (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*».

84. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita` previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.900 (testo corretto)
IL GOVERNO
Approvato con voto di fiducia

Sostituire gli articoli da 1 a 27 con il seguente:

Art. 1
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), della presente legge;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 3 e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni

interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'articolo 3, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo.

21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si

devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. -- (Conflitto di interessi). -- 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli

professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. -- (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) -- 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».
47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. -- (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -- 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) identica;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
58. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi dai 1 a 57, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.».
63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;
g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
66.Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso all'entrata in vigore della legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine

dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato a emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «319-*bis*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) all'articolo 32-*quinquies*, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*, primo comma,»;

c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art.317. - (*Concussione*). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-*bis*, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-*ter*»;

f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art.318. - (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 319-*quater*. - (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e` punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;
o) all'articolo 322-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
q) all'articolo 323-*bis*, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art.346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)*. – «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».
76. L'articolo 2635 del codice civile é sostituito dal seguente:
«Art.2635. - (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-*ter*, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*»;
b) all'articolo 25-*ter*, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e` decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*».

80. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-*ter*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «319-*ter*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-*ter* (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*».

84. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita` previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato e all'articolo 27 approvato dalla Camera dei deputati

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

NB. Per gli emendamenti, gli ordini del giorno e la proposta di stralcio non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al Fascicolo degli emendamenti N. 1 del 13 ottobre 2012.

Per gli articoli del disegno di legge n. 2156-B, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 2156, 2781 e 2854-C.

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche (2781)

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, le funzioni di coordinamento e di controllo per il contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite, a livello nazionale, alla Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2.

2. È istituita l'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.

3. L'Autorità, che opera quale Autorità nazionale anti-corruzione al sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, agisce in piena autonomia e indipendenza ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti dell'Autorità sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità di servizio, professori universitari ordinari nelle materie giuridiche o economiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio, prefetti e dirigenti generali della pubblica amministrazione, che abbiano maturato specifiche competenze ed esperienze in materia e che si siano caratterizzati per notoria indipendenza.

4. I membri dell'Autorità restano in carica per cinque anni e non possono essere prorogati o confermati. Durante il mandato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici e i magistrati, questi ultimi previa autorizzazione dei competenti organi di autogoverno, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato. Il presidente ed i componenti dell'Autorità percepiscono un trattamento economico complessivo pari a quello percepito rispettivamente dal presidente e dai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

(Compiti dell'Autorità)

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) definisce le linee di indirizzo e di coordinamento delle strategie normative ed operative di analisi, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, elaborate a livello nazionale e internazionale; a tal fine si avvale di tutte le strutture pubbliche che possano coadiuvarla;

b) collabora con i paritetici organismi regionali ed internazionali competenti, al fine di promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, programmi e progetti internazionali;

c) predispone e coordina, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, il Piano nazionale anticorruzione;

d) definisce modelli *standard* delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) istituisce e gestisce una banca dati centralizzata ed informatizzata nella quale inserisce tutti i dati acquisiti nel corso della propria attività, regolandone le modalità di inserimento, aggiornamento ed accesso

tramite apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla istituzione;

f) conclude protocolli di intesa per il periodico scambio di informazioni e dati con l'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia;

g) conclude accordi con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la programmazione e la realizzazione di piani formativi e di aggiornamento per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illegalità;

h) dispone indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazione anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tesa ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno delle pubbliche amministrazioni;

i) dispone monitoraggi su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

2. L'Autorità esercita le sue funzioni in relazione ad ogni amministrazione pubblica, centrale e locale, ed alle società a prevalente partecipazione pubblica. Esercita altresì attività di controllo sugli enti e le società private che stipulano contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. L'Autorità riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attività di contrasto ai fenomeni corruttivi e di illegalità nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

(Poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, esercita i seguenti poteri:

a) acquisisce dati, informazioni e documenti da ogni pubblica amministrazione, centrale e locale, e da ogni altro soggetto sottoposto al suo controllo;

b) effettua accessi ispettivi presso le sedi delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti, anche privati, sottoposti a controllo;

c) compie audizioni, ove ritenuto utile, di pubblici dipendenti e di responsabili degli enti, anche privati, sottoposti al controllo;

d) ordina alle amministrazioni pubbliche, che non vi abbiano provveduto, di dotarsi di piani organizzativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e di illegalità, ovvero segnala carenze nei piani adottati;

e) impartisce istruzioni alle amministrazioni pubbliche ovvero a singoli dipendenti in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione centrali o delle singole amministrazioni;

f) irroga sanzioni amministrative in caso di inottemperanza agli ordini, alle segnalazioni ed alle istruzioni impartite.

2. Ai fini dell'efficace esercizio dei propri poteri, l'Autorità si avvale dell'ausilio della Guardia di finanza, delle Prefetture e di altri uffici ed organi di polizia.

3. L'Autorità può irrogare:

a) in caso di rifiuto, totale o parziale, di comunicazione di dati, informazioni e documenti, la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500;

b) in caso di rifiuto a sottoporsi ad audizione, la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000;

c) in caso di mancato consenso all'accesso ispettivo, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000;

d) in caso di inottemperanza alle istruzioni impartite in ordine a specifiche procedure o condotte che siano in contrasto con i piani organizzativi anticorruzione, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000;

e) in caso di inottemperanza agli ordini di dotarsi di piani organizzativi idonei o di mancato adeguamento alle segnalazioni di carenze nei piani adottati, la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000.

4. In caso di particolare gravità della violazione o di pluralità o reiterazione delle violazioni, l'Autorità può aumentare le sanzioni fino al triplo, ovvero irrogare al dipendente pubblico una sanzione aggiuntiva pari all'importo dei premi di produttività, comunque denominati, ed al dirigente una sanzione aggiuntiva pari all'importo della retribuzione di risultato, comunque denominata, per tutti gli anni ai quali le violazioni si riferiscono.

5. Con successivo regolamento, adottato entro novanta giorni dalla istituzione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'Autorità stabilisce le regole procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il procedimento deve comunque prevedere, a pena di nullità, regole di garanzia del diritto di difesa, del contraddittorio, di pubblicità degli atti e di adeguata conoscenza delle contestazioni da parte del soggetto incolpato.

6. Tutti i provvedimenti dell'Autorità sono ricorribili davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Autorità è sempre assistita, in ogni giudizio, dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità comunica immediatamente al titolare del potere disciplinare l'adozione di sanzioni amministrative nei confronti di dipendenti pubblici. L'Autorità è altresì obbligata a comunicare immediatamente all'Autorità giudiziaria fatti, atti o comportamenti penalmente rilevanti. La

denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Autorità.

Art. 5.

(Sedi, organizzazione e personale dell'Autorità)

1. Per i propri compiti l'Autorità utilizza sedi e locali forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica di personale è stabilita, nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, in cinquanta unità ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale è assegnato all'Autorità, su richiesta del Presidente, in posizione di comando o di distacco da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Autorità può anche stipulare contratti a tempo determinato, della durata massima di un anno e nei limiti della dotazione organica fissata per la fase di prima applicazione, al fine di assicurare la sua piena operatività.

2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale e non dirigenziale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

4. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

5. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, nominato dai membri dell'Autorità, che ne risponde al Presidente.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante utilizzo dei fondi già previsti per il finanzia-

mento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché mediante destinazione delle somme necessarie dal «Fondo unico giustizia», costituito ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, destina le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore all'1 per cento mediante riassegnazione all'Autorità, per assicurarne il funzionamento, con conseguente riduzione percentuale delle altre assegnazioni. Il decreto assicura che all'Autorità siano destinate prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati in procedimenti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

2. In caso di insufficienza dell'assegnazione, con successivo decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri aumenta le quote minime delle risorse assegnate, fino alla piena copertura degli oneri.

Art. 7.

(Doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali elaborano e trasmettono annualmente all'Autorità propri piani organizzativi e di attività, che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici, definiscono gli interventi organizzativi per prevenire i rischi e specificano procedure appropriate per selezionare e formare, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 8.

(Soppressione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è soppressa.

2. I compiti e le funzioni della Commissione, come individuati nell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ad eccezione dei compiti, delle funzioni e dei poteri attribuiti dalla presente legge

all'Autorità, sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li esercita con personale e mezzi già nella propria dotazione e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Le sedi ed i mezzi attribuiti alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono assegnati in uso all'Autorità, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Il personale in servizio presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo da altre amministrazioni fa ritorno alle amministrazioni di provenienza. Tutti i contratti a tempo determinato, anche di consulenza, proseguono nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche (2854)

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme che vietino a coloro che abbiano un rapporto di impiego o di consulenza, di qualunque natura, con lo Stato o gli enti pubblici, e ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e negli enti previsti dal primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, di accettare, gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da società controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da persone fisiche, imprese, società, associazioni o fondazioni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un'ipotesi di reato per la condotta dei soggetti di cui al comma 1 che accettino gratuitamente, per sé o per altri, benefìci economici e utilità di varia natura da persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere favorite, direttamente o indirettamente, dall'esercizio delle loro funzioni o dallo svolgimento della loro attività;

b) prevedere per il reato di cui alla lettera *a)* la pena della reclusione da tre mesi a due anni;

c) prevedere un'aggravante quando il beneficio economico è stato ricevuto da persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato a bandi di

gara, a procedure selettive operate dall'amministrazione di appartenenza del soggetto beneficiato;

d) prevedere le ipotesi in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 debba essere sanzionata anche con la sospensione dall'esercizio delle funzioni o con il licenziamento o la decadenza dall'incarico ricoperto.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro della giustizia.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2156-B. Votazione finale	268	267	004	256	007	134	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
ADAMO MARILENA	F
ADERENTI IRENE	
ADRAGNA BENEDETTO	F
AGOSTINI MAURO	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F
ALICATA BRUNO	F
ALLEGRINI LAURA	F
AMATI SILVANA	F
AMATO PAOLO	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F
ANDREOTTI GIULIO	
ANDRIA ALFONSO	F
ANTEZZA MARIA	F
ARMATO TERESA	F
ASCIUTTI FRANCO	F
ASTORE GIUSEPPE	F
AUGELLO ANDREA	F
AZZOLLINI ANTONIO	F
BAIO EMANUELA	F
BALBONI ALBERTO	F
BALDASSARRI MARIO	F
BALDINI MASSIMO	F
BARBOLINI GIULIANO	F
BARELLI PAOLO	F
BASSOLI FIORENZA	F
BASTICO MARIANGELA	F
BATTAGLIA ANTONIO	
BELISARIO FELICE	M
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F
BERSELLI FILIPPO	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F
BIANCHI DORINA	F
BIANCO ENZO	F
BIANCONI LAURA	F
BIONDELLI FRANCA	F
BLAZINA TAMARA	F
BODEGA LORENZO	F
BOLDI ROSSANA	F
BOLDRINI GIACINTO	F
BONDI SANDRO	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F
BONINO EMMA	
BORNACIN GIORGIO	M

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
BOSCETTO GABRIELE	M
BOSONE DANIELE	F
BRICOLO FEDERICO	F
BRUNO FRANCO	F
BUBBICO FILIPPO	F
BUGNANO PATRIZIA	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F
BUTTI ALESSIO	F
CABRAS ANTONELLO	F
CAFORIO GIUSEPPE	C
CAGNIN LUCIANO	F
CALABRO' RAFFAELE	F
CALDEROLI ROBERTO	F
CALIENDO GIACOMO	F
CALIGIURI BATTISTA	F
CAMBER GIULIO	F
CARDIELLO FRANCO	F
CARLINO GIULIANA	C
CARLONI ANNA MARIA	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	M
CARRARA VALERIO	F
CARUSO ANTONINO	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M
CASOLI FRANCESCO	
CASSON FELICE	F
CASTELLI ROBERTO	
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M
CASTRO MAURIZIO	F
CECCANTI STEFANO	F
CENTARO ROBERTO	M
CERUTI MAURO	
CHIAROMONTE FRANCA	F
CHITI VANNINO	P
CHIURAZZI CARLO	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F
CICOLANI ANGELO MARIA	M
COLOMBO EMILIO	F
COMPAGNA LUIGI	A
CONTI RICCARDO	
CONTINI BARBARA	F
CORONELLA GENNARO	A
COSENTINO LIONELLO	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
CRISAFULLI VLADIMIRO	
CURSI CESARE	F
CUTRUFO MAURO	
D'ALI' ANTONIO	
D'ALIA GIANPIERO	F
D'AMBROSIO GERARDO	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F
DAVICO MICHELINO	F
DE ANGELIS CANDIDO	F
DE ECCHER CRISTANO	F
DE FEO DIANA	F
DE GREGORIO SERGIO	M
DE LILLO STEFANO	F
DE LUCA CRISTINA	F
DE LUCA VINCENZO	F
DE SENA LUIGI	F
DE TONI GIANPIERO	
DEL PENNINO ANTONIO	F
DEL VECCHIO MAURO	F
DELLA MONICA SILVIA	F
DELLA SETA ROBERTO	
DELL'UTRI MARCELLO	M
DELOGU MARIANO	F
DI GIACOMO ULISSE	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F
DI NARDO ANIELLO	
DI STEFANO FABRIZIO	F
DIGILIO EGIDIO	
DINI LAMBERTO	M
DIVINA SERGIO	F
DONAGGIO CECILIA	F
D'UBALDO LUCIO	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F
FANTETTI RAFFAELE	F
FASANO VINCENZO	F
FAZZONE CLAUDIO	F
FERRANTE FRANCESCO	M
FERRARA MARIO	F
FILIPPI ALBERTO	M
FILIPPI MARCO	F
FINOCCHIARO ANNA	F
FIORONI ANNA RITA	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M
FISTAROL MAURIZIO	F

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
FLERES SALVO	F
FLUTTERO ANDREA	F
FOLLINI MARCO	F
FONTANA CINZIA MARIA	F
FOSSON ANTONIO	F
FRANCO PAOLO	F
FRANCO VITTORIA	F
GALIOTO VINCENZO	F
GALLO COSIMO	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F
GALPERTI GUIDO	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F
GARRAFFA COSTANTINO	F
GASPARRI MAURIZIO	F
GENTILE ANTONIO	F
GERMONTANI MARIA IDA	F
GHEDINI RITA	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F
GIAI MIRELLA	F
GIAMBRONE FABIO	
GIARETTA PAOLO	F
GIORDANO BASILIO	F
GIOVANARDI CARLO	A
GIULIANO PASQUALE	F
GRAMAZIO DOMENICO	F
GRANAIOLA MANUELA	F
GRILLO LUIGI	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F
ICHINO PIETRO	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F
IZZO COSIMO	F
LADU SILVESTRO	F
LANNUTTI ELIO	M
LATORRE NICOLA	F
LATRONICO COSIMO	F
LAURO RAFFAELE	F
LEDDI MARIA	F
LEGNINI GIOVANNI	F
LENNA VANNI	F
LEONI GIUSEPPE	F
LEVI MONTALCINI RITA	
LI GOTTI LUIGI	C

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F
LIVI BACCI MASSIMO	F
LONGO PIERO	
LUMIA GIUSEPPE	F
LUSI LUIGI	
MAGISTRELLI MARINA	F
MALAN LUCIO	
MANTICA ALFREDO	F
MANTOVANI MARIO	F
MARAVENTANO ANGELA	F
MARCENARO PIETRO	F
MARCUCCI ANDREA	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F
MARINI FRANCO	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F
MARINO MAURO MARIA	F
MARITATI ALBERTO	M
MASCITELLI ALFONSO	C
MATTEOLI ALTERO	
MAURO ROSA ANGELA	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	F
MAZZATORTA SANDRO	F
MAZZUCONI DANIELA	F
MENARDI GIUSEPPE	F
MERCATALI VIDMER	F
MESSINA ALFREDO	F
MICHELONI CLAUDIO	F
MILANA RICCARDO	F
MILONE GIUSEPPE	F
MOLINARI CLAUDIO	F
MONACO FRANCESCO	F
MONGIELLO COLOMBA	F
MONTANI ENRICO	F
MONTI MARIO	M
MORANDO ENRICO	F
MORRA CARMELO	F
MORRI FABRIZIO	F
MUGNAI FRANCO	F
MURA ROBERTO	F
MUSI ADRIANO	F
MUSSO ENRICO	F
NANIA DOMENICO	M
NEGRI MAGDA	M
NEROZZI PAOLO	F

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
NESPOLI VINCENZO	F
NESSA PASQUALE	F
OLIVA VINCENZO	M
ORSI FRANCO	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F
PAPANIA ANTONINO	F
PARAVIA ANTONIO	F
PARDI FRANCESCO	C
PASSONI ACHILLE	F
PASTORE ANDREA	F
PEDICA STEFANO	C
PEGORER CARLO	F
PERA MARCELLO	M
PERDUCA MARCO	F
PERTOLDI FLAVIO	F
PETERLINI OSKAR	F
PICCIONI LORENZO	F
PICCONE FILIPPO	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F
PIGNEDOLI LEANA	F
PINOTTI ROBERTA	F
PINZGER MANFRED	F
PISANU BEPPE	F
PISCITELLI SALVATORE	F
PISTORIO GIOVANNI	F
PITTONI MARIO	F
POLI BORTONE ADRIANA	
PONTONE FRANCESCO	F
PORETTI DONATELLA	F
POSSA GUIDO	F
PROCACCI GIOVANNI	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F
RAMPONI LUIGI	F
RANDAZZO NINO	F
RANUCCI RAFFAELE	F
RIZZI FABIO	F
RIZZOTTI MARIA	F
ROILO GIORGIO	F
ROSSI NICOLA	F
ROSSI PAOLO	F
RUSCONI ANTONIO	F
RUSSO GIACINTO	F
RUTELLI FRANCESCO	F

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
SACCOMANNO MICHELE	F
SACCONI MAURIZIO	M
SAIA MAURIZIO	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F
SANCIU FEDELE	F
SANGALLI GIAN CARLO	F
SANNA FRANCESCO	F
SANTINI GIACOMO	F
SARO GIUSEPPE	F
SARRO CARLO	A
SBARBATI LUCIANA	
SCANU GIAN PIERO	F
SCARABOSIO ALDO	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F
SCHIFANI RENATO	
SCIASCIA SALVATORE	F
SERAFINI ANNA MARIA	F
SERAFINI GIANCARLO	F
SERRA ACHILLE	F
SIBILIA COSIMO	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F
SOLIANI ALBERTINA	F
SPADONI URBANI ADA	F
SPEZIALI VINCENZO	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F
STRADIOTTO MARCO	F
STRANO ANTONINO	
TANCREDI PAOLO	F
TEDESCO ALBERTO	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F
TOFANI ORESTE	F
TOMASELLI SALVATORE	F
TOMASSINI ANTONIO	F
TONINI GIORGIO	F
TORRI GIOVANNI	M
TOTARO ACHILLE	F
TREU TIZIANO	F
VACCARI GIANVITTORE	F
VALDITARA GIUSEPPE	F
VALENTINO GIUSEPPE	F
VALLARDI GIANPAOLO	F
VALLI ARMANDO	F
VEDANI ALESSANDRO	F
VICARI SIMONA	

Seduta N. 0815 del 17/10/2012 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001
	001
VICECONTE GUIDO	F
VIESPOLI PASQUALE	F
VILLARI RICCARDO	F
VIMERCATI LUIGI	F
VITA VINCENZO MARIA	F
VITALI WALTER	F
VIZZINI CARLO	F
ZANDA LUIGI	F
ZANETTA VALTER	F
ZANOLETTI TOMASO	F
ZAVOLI SERGIO	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Belisario, Bondi, Bornacin, Boscetto, Carofiglio, Caselli, Castiglione, Centaro, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Colombo, Dell'Utri, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Nania, Negri, Olvia, Pera e Sacconi

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adragna, Franco Paolo, Amati e Butti, per attività del Senato *(dalle ore 14.30)*; Maritati, per attività della 2ª Commissione permanente; Ferrante, per attività della 13ª Commissione permanente; Dini, De Gregorio, Gamba, Lannutti e Torri per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 9, 12 e 15 ottobre 2012, sono state trasmesse alla Presidenza quattro risoluzioni:

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta del 2 ottobre 2012 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2012) 407 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 170);

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) approvata nella seduta del 10 ottobre 2012 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sugli atti comunitari: Relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» – 19ª relazione riguardante l'anno 2011) (COM (2012) 373) (Atto comunitario n. 84); Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM (2012) 375) (Atto comunitario n. 85) (*Doc*. XVIII, n. 171);

dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) approvata nella seduta del 10 ottobre 2012 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto Universitario europeo di Firenze (COM (2012) 456 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 172);

dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) approvata nella seduta del 10 ottobre 2010 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo volontario europeo di aiuto umanitario (COM (2012) 514 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 173).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Marino Ignazio, Perduca Marco, Bosone Daniele, Carloni Anna Maria, Carofiglio Gianrico, Casson Felice, Chiti Vannino, Di Giovan Paolo Roberto, De Sena Luigi, Ferrante Francesco, Legnini Giovanni, Marinaro Francesca Maria, Maritati Alberto, Oliva Vincenzo, Peterlini Oskar, Sbarbati Luciana, Thaler Ausserhofer Helga, Tomaselli Salvatore
Promozione della solidarietà interfamiliare e della cultura della co-residenzialità (3521)
(presentato in data 17/10/2012);

DDL Costituzionale
Senatore Palmizio Elio Massimo
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, in materia di competenze fra Stato e Regioni (3522)
(presentato in data 17/10/2012);

senatore Morra Carmelo
Delega al Governo per rendere effettiva la tutela degli acquirenti sugli immobili in costruzione (3523)
(presentato in data 17/10/2012);

senatori Castro Maurizio, Bevilacqua Francesco, De Eccher Cristano
Disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati (3524)
(presentato in data 17/10/2012);

senatrice Poli Bortone Adriana
Disposizioni in materia di riutilizzo da parte degli enti locali di immobili abbandonati (3525)
(presentato in data 17/10/2012);

senatore Fleres Salvo
Misure per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (3526)
(presentato in data 17/10/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Zanetta Valter
Abrogazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di elezione degli organi di governo delle Province (3475)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Finocchiaro Anna ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (3488)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Carlino Giuliana ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 (3489)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (3495)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (3498)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/10/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (3500)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri
Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente» (3411)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/10/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Sacconi Maurizio ed altri
Nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di relazioni industriali (3470)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 17/10/2012).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
in sede deliberante
Sen. Soliani Albertina
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana (808)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente(Pubb. istruz.)
(assegnato in data 17/10/2012);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
in sede deliberante
Dep. Motta Carmen ed altri
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (3447)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1373 approvato in testo unificato da 7ª Cultura (TU con C.1656, C.2110, C.2777, C.4085);
Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubb. istruz.)
(assegnato in data 17/10/2012).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA, per il periodo luglio 2011 – giugno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc*. XXXV-*bis*, n. 5).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento e attività degli organi di giurisdizione tributaria, riferita all'anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLV, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1ª ottobre 2012, ha inviato la versione aggiornata al 30 giugno 2012 del documento concernente il «Budget dello Stato per l'anno 2012».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. CLVIII, n. 3-*bis)*.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. CLXXXIII, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc*. CLXXIII, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011 dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc*. CLXXII, n. 5).

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 9 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2012.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (Atto n. 919).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (Atto n. 920).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 1ª ottobre 2012, ha inviato il testo di trentadue risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 10 al 13 settembre 2012; è stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (*Doc*. XII, n. 1130). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (*Doc*. XII, n. 1131). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo (*Doc*. XII, n. 1132). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (XII, n. 1133). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (*Doc*. XII, n. 1134). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (*Doc*. XII, n. 1135). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (*Doc*. XII, n. 1136). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 8CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (*Doc*. XII, n. 1137). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (*Doc*. XII, n. 1138). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (*Doc*. XII, n. 1139). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 2013 (*Doc*. XII, n. 1140). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi

dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla donazione volontarie e gratuita di tessuti e cellule (*Doc*. XII, n. 1141). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020 (*Doc*. XII, n. 1142). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1143). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (*Doc*. XII, n. 1144). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (*Doc*. XII, n. 1145). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (*Doc*. XII, n. 1146). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate misure nei confronti di paesi che consentono la pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici (*Doc*. XII, n. 1147). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*Doc*. XII, n. 1148). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (*Doc*. XII, n. 1149). Il

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (*Doc*. XII, n. 1150). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (*Doc*. XII, n. 1151). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla 18ª relazione riguardante l'anno 2010 – «Legiferare meglio» – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (*Doc*. XII, n. 1152). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (*Doc*. XII, n. 1153). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (*Doc*. XII, n. 1154). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (*Doc*. XII, n. 1155). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (*Doc*. XII, n. 1156). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (*Doc*. XII, n. 1157). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla Siria (*Doc*. XII, n. 1158). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'uso politico della giustizia in Russia (*Doc*. XII, n. 1159). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione «Verso un'Unione bancaria» (*Doc*. XII, n. 1160). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania/Myamar (*Doc*. XII, n. 1161). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una dichiarazione scritta sulla lotta contro la sclerosi multipla in Europa (*Doc*. XII, n. 1162). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

le signore Nunzia D'Aniello, di Torre del Greco (Napoli) e Anna Imparato, di Avellino, insieme a numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di iniziative urgenti a tutela dei risparmiatori danneggiati dal fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar s.p.a. di Torre del Greco (Napoli) *(Petizione n. 1626)*.

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08399 della senatrice Bertuzzi ed altri.

La senatrice Thaler Ausserhofer ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03095 della senatrice Vicari.

Mozioni

COSTA, SPEZIALI, MAZZARACCHIO, FAZZONE, SCARPA BONAZZA BUORA, CARUSO, SARRO, COMPAGNA, GALLO, TOTARO, LICASTRO SCARDINO. – Il Senato,

considerato che:

la maculopatia è una patologia oculare a carattere progressivo che provoca un *deficit* irreversibile della funzione visiva centrale;

la maculopatia colpisce indistintamente il 30 per cento della popolazione a prescindere dal sesso, dalla razza e dall'età;

l'unica cura per questa malattia passa attraverso la storia di due farmaci, Avastin e Lucentis;

Genentech, azienda farmaceutica produttrice americana, anni fa mise a punto una molecola per la cura del cancro del colon e cedette il brevetto a Roche, che lo commercializza con il nome di Avastin, con la predetta indicazione di utilizzo;

subito dopo, casualmente, fu riscontrato un effetto secondario rivoluzionario in quanto nei pazienti trattati per il cancro del colon con Avastin contemporaneamente affetti da maculopatia si osservava uno straordinario miglioramento della maculopatia;

Genentech e Roche non si attivarono per il logico allargamento dell'uso di Avastin alla maculopatia;

Genentech si attivò invece per la produzione di Lucentis, molecola dalla somiglianza innegabile con quella di Avastin, e comunque ritenuta equivalente dai maggiori studi scientifici a livello mondiale, e cedette il brevetto a Novartis, multinazionale del farmaco la quale è proprietaria dal 2003 del 33 per cento del pacchetto azionario di Roche;

in tutto il mondo si usa diffusamente Avastin per la cura della maculopatia in forza di dati scientifici chiari e rassicuranti;

mai prima dell'avvento di Avastin era stata prodotta una così ampia letteratura scientifica – che ormai supera i 500 lavori pubblicati – sull'utilizzo di un farmaco *off label* e con un tal numero di pazienti trattati che sta superando i milioni di casi;

il costo approvato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per la commercializzazione di Avastin per il trattamento del cancro del colon è stimato come ottimale e ritenuto adeguato da parte di Roche per coprire i costi di produzione, di approvazione e di brevetto; il costo del farmaco per ogni singola iniezione di Avastin *off label*, compreso il necessario frazionamento, è oggi di 20 euro;

di contro, al momento della commercializzazione di Lucentis da parte di Novartis, si è concordato un prezzo di 1.100 euro a iniezione, cioè 55 volte di più rispetto al prezzo di vendita del farmaco equivalente unico fino ad allora utilizzato su centinaia di migliaia di pazienti;

se si considera che un trattamento necessita mediamente di 6-8 iniezioni a paziente in un anno, e se si tiene conto del numero elevato di persone affette da questa patologia, è facilmente quantificabile la diffe-

renza di impatto in termini di costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

i soggetti già trattati con Avastin formalmente non possono essere trattati con Lucentis poiché nella scheda tecnica di quest'ultimo è precisato che Lucentis non è stato studiato in pazienti che avevano precedentemente ricevuto iniezioni intravitreali e, pertanto, il passaggio da Avastin a Lucentis significherebbe il passaggio da un farmaco che sta funzionando e non sta creando problemi ad uno che non si sa se potrà funzionare o dare problemi e con un costo 55 volte più alto;

in conseguenza della impossibilità di passare in sicurezza da Avastin a Lucentis e nella impossibilità di disporre di Avastin a causa delle nuove disposizioni dell'AIFA, migliaia di pazienti rimarranno senza alcuna cura;

oggi il mercato di Lucentis può produrre ricavi per oltre 2 miliardi di euro su base annua nei cinque maggiori Paesi europei, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, con un picco di 700.000 fiale per la sola Francia rispetto alle 50.000 oggi utilizzate in Italia;

in Italia come in Spagna, si può stimare, per comparazione con i dati francesi, che Avastin viene utilizzato *off label* in oltre il 90 per cento dei pazienti trattati per la degenerazione maculare senile;

a livello internazionale sono necessarie tre condizioni per effettuare una terapia *off label*: l'assunzione di responsabilità da parte del medico, la corretta informazione al paziente e la provata efficacia e sicurezza del farmaco utilizzato;

il decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1998, (cosiddetta legge Di Bella), frutto di una emergenza drammatica, aveva lo scopo di porre un limite alla spesa per i farmaci che, secondo quella terapia, dovevano essere utilizzati da quasi tutti i pazienti affetti da tumore, ed in particolare l'ormone della crescita, il che produceva un aggravio incontrollabile di milioni di lire per singolo paziente a carico del SSN. Il citato decreto-legge prevede che in presenza di un farmaco approvato per una precisa indicazione terapeutica non è consentito l'utilizzo di farmaci *off label*, con il fine di contenere la spesa pubblica;

il citato decreto-legge oggi viene utilizzato nei ricorsi presso i tribunali italiani a tutela della vendita esclusiva di Lucentis, farmaco approvato e *on label*, nei confronti di Avastin, farmaco *off label*, finalizzando risultati totalmente opposti alla *ratio legis* e cioè impedendo di fatto un risparmio di spesa pubblica;

tra l'altro l'Italia è da 5 anni l'unico Paese al mondo che per ragioni di spesa esclude dal rimborso della cura tutti quei pazienti affetti da maculopatia che si ammalano anche nel secondo occhio, nel senso che viene rimborsata la cura per un solo occhio; e, come se non bastasse, vengono esclusi dall'accesso alla cura tramite il SSN anche i pazienti maggiormente bisognosi della terapia, quelli che hanno un *visus* inferiore ai 2 decimi, che in pratica hanno solo il 20 per cento della vista di una persona normale;

questa situazione pone l'Italia all'ultimo posto in fatto di etica e possibilità di accesso alle cure e causa ed ha causato scarsa considerazione a livello internazionale penalizzando irrimediabilmente l'immagine del Paese;

le citate scelte sono state prese per ovvie ragioni di contenimento di spesa;

non è comprensibile come sia possibile per ragioni economiche passare sopra gli interessi dei pazienti e della salute collettiva, quando basterebbe consentire l'uso del farmaco *off label*, come accade nel resto del mondo, per risolvere ogni problema;

oggi Avastin è utilizzato nel 60 per cento delle terapie intravitreali effettuate negli USA, in Gran Bretagna ed in Germania e nel 92 per cento dei trattamenti effettuati in Spagna e in Italia;

di recente l'AIFA ha deliberato di escludere la molecola Avastin dall'applicazione delle misure di cui al decreto-legge n. 536 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 648 del 1996, e quindi di renderla non rimborsabile e di complesso utilizzo;

la nuova situazione regolatoria ha di fatto reso indisponibili le farmacie ospedaliere al necessario frazionamento del farmaco prima del suo utilizzo per motivi di non assunzione del maggior onere di responsabilità legale derivante dalla situazione in atto,

impegna il Governo ad adottare ogni utile urgente iniziativa atta a rimuovere gli effetti distorsivi del citato decreto-legge n. 23 del 1998 nel settore oculistico con particolare riguardo alle richiamate problematiche connesse alla maculopatia e all'irripetibile storia dei due relativi farmaci, uno *off label* e l'altro *on label*, verificando inoltre per quali ragioni due farmaci sostanzialmente uguali e costituiti dalla stessa molecola abbiano costi così esageratamente diversi.

(1-00703)

Interrogazioni

POSSA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 12 luglio 2012 il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione a risposta in commissione 3-02980, avente ad oggetto una richiesta di chiarimenti a riguardo di una collaborazione internazionale di ricerca italo-russa nel campo della fusione nucleare, recentemente avviata, basata sulla realizzazione del tokamak Ignitor, un reattore a fusione nucleare di concezione originale, ideato e progettato dal professor Bruno Coppi del Massachusetts Institute of technology (MIT) di Boston;

in sintesi l'interrogazione chiedeva spiegazioni circa il troppo lento avanzamento dell'iniziativa ad oltre due anni e mezzo dal suo avvio, avvenuto in data 26 aprile 2010 con la firma a Milano di un *memorandum* di intenti tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della

Repubblica italiana e il Ministero dell'istruzione e della scienza della Federazione russa, firmato dal Ministro Mariastella Gelmini e dal Vice Ministro dell'istruzione e della scienza *pro tempore* Sergej Mazurenko; il ritardo nell'avvio della collaborazione sconcertava e preoccupava in particolare i *partner* russi;

il *memorandum* prevedeva tra le parti una «collaborazione per la realizzazione di un Tokamak Ignitor e di altre iniziative nel campo della fisica nucleare», avente come obiettivo principale la costruzione sul territorio della Federazione russa di un Tokamak Ignitor, e a tale fine impegnava espressamente le due parti: a costituire un comitato direttivo per impostare, pianificare, gestire e controllare lo sviluppo del progetto, anche promuovendo la sottoscrizione di appositi protocolli esecutivi; a verificare l'effettivo fabbisogno e definire i meccanismi per la relativa copertura della partecipazione finanziaria in relazione alle diverse possibili configurazioni del progetto; a predisporre e sottoscrivere il piano dei lavori di realizzazione del progetto Ignitor;

in data 3 ottobre 2012 il Sottosegretario all'istruzione, università e ricerca, professoressa Elena Ugolini, rispondeva nella 415ª seduta della 7ª Commissione (Istruzione pubblica, Beni culturali) del 3 ottobre 2012 alla suddetta interrogazione. In particolare, dopo aver espresso pieno apprezzamento per il progetto Ignitor, segnalava che il Ministero aveva «avviato, nel corso di quest'anno, una prima fase di attività mirata a definire, con il concorso di un *panel* internazionale di alto valore, gli aspetti di base della fattibilità del progetto nei limiti finanziari disponibili e concordati, con lo scopo di definire una *"base line"* condivisa da tutti, che consentirà di procedere speditamente alla realizzazione dell'intero progetto»; dopo aver informato che parte del tempo era stato impiegato per individuare le figure professionali (personalità di comprovata competenza scientifica e di elevatissimo profilo internazionale) che avrebbero costituito il *panel* internazionale, il Sottosegretario concludeva affermando che una volta esaminata e chiarita la fattibilità del progetto, l'esito positivo del lavoro del predetto *panel* internazionale avrebbe consentito di avviare il progetto Ignitor dopo aver stipulato un accordo di programma con l'Istituto nazionale di fisica nucleare, scelto per questa realizzazione in base alle proprie specifiche competenze scientifiche e tecnologiche,

si chiede di sapere:

quali siano gli aspetti relativi all'esame di fattibilità che tale *panel* è stato incaricato di effettuare;

se tutti i componenti del *panel* internazionale siano stati individuati e in caso affermativo chi siano;

entro che data si prevede la conclusione del suddetto esame di fattibilità (che a distanza di due anni e mezzo dalla stipula del *memorandum* di intenti del 26 aprile 2010 risulta ancora in corso);

se i *partner* russi siano stati informati dell'avvio dell'esame di fattibilità;

in che modo le azioni del *panel* internazionale si colleghino a quelle del richiamato Comitato direttivo previsto nel *memorandum* d'intenti del 26 aprile 2010, evitando una duplicazione delle attività previste. (3-03113)

VIMERCATI, MAZZUCONI, ROILO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

ST Microelectronics (STM) è un'azienda multinazionale *leader* nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori su scala mondiale con 50.000 dipendenti nel mondo e 20.000 in Europa di cui 8000 in Italia, e un fatturato di circa 10 miliardi di dollari nel 2011;

nel settore della ricerca e sviluppo STM occupa 12.000 persone e investe in R&D circa il 18 per cento del fatturato; l'azienda, quotata alla borsa di New York, Parigi e Milano è controllata dallo Stato italiano e dallo Stato francese attraverso una partecipazione azionaria del 27,6 per cento, ripartita pariteticamente al 50 per cento. La quota italiana è posseduta interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

nell'ambito delle memorie non volatili (MNV), STM è stata tra le più importanti aziende al mondo;

nel 2007 STM ha deciso di effettuare uno scorporo del suddetto ramo d'azienda per fonderlo con un equivalente della multinazionale americana Intel; da tale operazione è nata Numonyx;

in concomitanza con tale operazione le organizzazioni sindacali hanno siglato un protocollo d'intesa presso il Ministero dello sviluppo economico con cui le aziende si vincolavano al rispetto di piani industriali in cui veniva riservato al sito di Agrate (Monza e Brianza) il ruolo di unico centro di ricerca tecnologica della nuova società;

con la sottoscrizione del citato protocollo il Governo si è fatto garante dell'intera operazione, garantendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali e il mantenimento delle attività produttive e di ricerca nel territorio italiano;

inoltre, sempre in occasione dello scorporo del ramo d'azienda, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto che tutti gli accordi pregressi venissero trasferiti da STM a Numonyx e che STM si impegnasse, per i quattro anni successivi, a confrontarsi con le organizzazioni sindacali per individuare adeguate soluzioni nel caso in cui mutate condizioni economico-finanziarie di Numonyx avessero avuto ricadute occupazionali;

considerato che:

solo due anni dopo la Numonyx è stata ceduta per intero all'azienda americana Micron; ciò ha significato di fatto l'uscita definitiva del colosso italo-francese ST dal settore delle memorie;

la cessione di Numonyx ha avuto e continua ad avere effetti negativi non solo sulla stessa STM, ma soprattutto sul sistema Paese che in tal modo viene a perdere, in un momento così delicato per la sua economia, uno tra i più innovativi ambiti industriali;

la dirigenza Micron del sito di Agrate ha avuto negli ultimi due anni un atteggiamento passivo, appiattito sulle decisioni adottate dalla

componente azionista americana, e non si è attivata sufficientemente per concretizzare gli investimenti necessari a preservare e a dare un futuro alla ricerca tecnologica del sito di Agrate;

le dirigenze di STM e di Numonyx prima e di Micron adesso dichiarano di essersi adoperate per garantire la sopravvivenza dei siti di ricerca anche attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma –in corso di approvazione al CIPE- con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni Lombardia e Sicilia, che prevede a favore della Numonyx-Micron un finanziamento di ben 180 milioni di euro su generici progetti di ricerca;

rilevato che:

ad oggi l'accordo di programma predisposto dalle aziende e dalle istituzioni è rimasto lettera morta, ciò anche dopo che Micron ha manifestato nella sede istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il suo disinteresse a ricevere il suddetto finanziamento in quanto questo l'avrebbe vincolata a rimanere in Italia a lungo; la stessa multinazionale, invece, ha provveduto ad investire negli Stati Uniti dove, anche grazie agli incentivi del Governo americano, sono stati allargati i siti di produzione, ricerca e sviluppo del silicio a 12 pollici; recente è inoltre l'acquisto da parte di Micron di Elpida, un colosso giapponese che possiede un centro avanzatissimo di ricerca e sviluppo e di produzione a Singapore;

il 31 dicembre 2012 scade l'accordo di «consorzio R2» attraverso il quale STM e Micron operano nel sito di Agrate condividendo all'interno dell'area bianca le competenze professionali, i macchinari e i costi relativi;

considerato, inoltre, che:

l'eventuale mancato rinnovo del suddetto accordo avrebbe pesanti e gravi ricadute occupazionali dai primi mesi del 2013; non lascia bene sperare per la sorte del sito di Agrate rilevare che Micron abbia già avviato al suo interno un processo di riorganizzazione aziendale, delocalizzando presso i siti statunitensi le attività di ricerca sulle tecnologie italiane delle memorie a cambiamento di fase (PCM) e altre competenze; a ciò si aggiunge il fatto che proprio in questi giorni Micron ha annunciato i primi 21 esuberi ad Agrate e Catania, forse preludio ad ulteriori tagli occupazionali;

profonda è la preoccupazione degli interroganti per il cambiamento della politica aziendale a partire dalla vicenda delle memorie che, seppur con un progetto industriale iniziale, ha portato al disimpegno di STM da tale settore;

rilevato, inoltre che:

l'acquisizione di NXP e la nascita di ST-Ericsson hanno determinato uno squilibrio occupazionale a favore della Francia che vede crescere i propri addetti a 11.000 a discapito degli addetti italiani scendono a 8.000;

la Francia, diversamente dall'Italia, ha adottato in questi anni una politica mirata di incentivi al settore della microelettronica riuscendo in tale modo a preservare e a rafforzare i progetti nazionali;

la riduzione delle attività di ricerca e sviluppo del sito di Agrate impoverirebbe le conoscenze e la possibilità d'innovazione tecnologica dell'interno sito, limitandolo di fatto alla sola produzione. In un Paese ad alto costo del lavoro, fare produzione senza innovazione espone di fatto la fabbrica alla concorrenza sui costi con il Sud-Est asiatico,

si chiede di sapere:

quali urgenti concrete iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nel Paese, in particolare nel sito di Agrate, anche in considerazione dell'alta professionalità e qualificazione dei tanti addetti che ivi operano;

se non ritenga di doversi attivare al fine di verificare la correttezza dei comportamenti messi in atto dall'azienda nell'ambito della vicenda illustrata;

se, in qualità di azionista pubblico, il Governo non ritenga opportuno intervenire presso la Micron affinché, anche nel rispetto degli impegni assunti in precedenza, predisponga un piano di investimenti capace di dare una prospettiva certa al futuro del sito di Agrate;

se non ritenga necessario confermare attraverso azioni concrete il carattere strategico che la STM ha per il Paese, attivandosi per mantenere in parità l'assetto azionario con la parte francese;

se, a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale tra Governo, Regioni e i vari soggetti interessati al fine di individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale.

(3-03114)

NEROZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la signora Bouzlaf Fouzia, nata a Casablanca in Marocco il 19 febbraio e attualmente residente a Reggio Calabria, è genitore affidatario delle due figlie minori, Shaimaa e Maruà, avute dal matrimonio con il signor Bouchaib Nabil, da cui ora è divorziata senza assegno di mantenimento;

la signora Fouzia è disoccupata, iscritta al Centro per l'impiego della Provincia di Reggio Calabria, e con i proventi di qualche lavoro saltuario, che la stessa svolge compatibilmente con l'assistenza e la cura che deve dare alla figlia disabile, riesce appena a sopperire ai bisogni primari delle minori;

il nucleo familiare della signora Fouzia, composto dalla stessa e dalle due figlie, alloggia in un appartamento concesso in locazione al canone mensile di euro 350, che la signora non è più in grado di corrispondere e per la cui inottemperanza il locatore ha intimato verbalmente lo sfratto;

solo grazie all'intervento di una volontaria della Caritas sta evitando che lo sfratto divenga esecutivo, e la stessa volontaria sta provvedendo a fornire alla famiglia i beni di prima necessità;

una delle figlie, Shaimaa Nabil, è stata giudicata invalida al 100 per cento dall'Inps e necessita di assistenza continua e della fruizione di una terapia da svolgere in parte a casa e in parte presso l'associazione «Prometeo» convenzionata col Comune di Reggio Calabria, la quale tuttavia sta per sospendere il servizio per mancanza di fondi;

la figlia minore frequenta la scuola elementare e necessita di un servizio di trasporto scuola-casa attestata l'inidoneità del servizio di trasporto pubblico a riceverla;

considerato che:

l'Assessorato alle politiche sociali e della famiglia di Reggio Calabria ha indirizzato una richiesta di alloggio popolare per la signora Fouzia al Sindaco e all'Assessore al patrimonio edilizio del Comune di Reggio Calabria;

della questione sono state interessate le più alte cariche dello Stato che hanno manifestato l'intenzione di investire della questione le competenti istituzioni territoriali per le consentite iniziative da assumere in sede locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative di sua competenza intenda assumere al riguardo;

se, nello specifico, e in che modo, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di poter intervenire, anche presso le competenti istituzioni territoriali, al fine di far sì che la signora Bouzlaf Fouzia possa offrire alla figlia minore invalida le cure e l'assistenza di cui necessita.

(3-03115)

BOSONE, ADAMO, AMATI, ANDRIA, ARMATO, CALABRÒ, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FOSSON, GARAVAGLIA Mariapia, LANNUTTI, MAZZUCONI, OLIVA, PASSONI, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINZGER, ROSSI Paolo, RUSCONI, STRADIOTTO, TOMASSINI, VITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

in data 17 maggio 2012 è stata discussa e approvata dall'Assemblea del Senato la mozione n. 176 che impegna il Governo, tra l'altro, a modificare con sollecitudine le norme che regolano i vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali;

a oggi nulla è accaduto di quanto indicato nella mozione e anzi il tema pare scomparso dall'agenda del Governo;

considerato che:

gli attuali vincoli stanno spingendo al dissesto gli enti locali;

le piccole e medie imprese, a causa dei mancati o ritardati pagamenti da parte degli enti locali, vedono fortemente a rischio la propria continuità e spesso falliscono, con gravi ripercussioni sia sull'occupazione sia sul tessuto sociale;

i Comuni e le Province possono svolgere nel Paese un ruolo fondamentale, utilizzando le risorse a loro disposizione per riattivare il cir-

cuito delle spese per investimenti e dei pagamenti alle imprese, essenziali per la tenuta sociale e la crescita economica,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia consapevolezza che i tagli continui e progressivi combinati con il patto di stabilità interno stanno spingendo verso il dissesto Comuni e Province fino a oggi virtuosi nella politica di bilancio;

se sia consapevole che soffocare lentamente la capacità di investimento e di spesa degli enti locali conduce a una progressiva recessione economica e sociale dei territori, all'aumento del degrado urbano e della convivenza, alla riduzione, infine, della qualità della vita;

se non si ritenga necessario intervenire con urgenza per promuovere le più opportune modifiche alle norme che regolano i vincoli del patto di stabilità interno, o quantomeno alle sanzioni a esso collegate, allo scopo di rafforzare, nel rispetto dei limiti di bilancio e in linea con le recenti posizioni emerse in sede comunitaria, le iniziative per il sostegno alla crescita economica del Paese, così evitando almeno il dissesto degli enti locali;

se, infine, non si ritenga urgente sostituire alla politica miope e iniqua dei tagli lineari e del patto di stabilità, una politica basata sui costi *standard*, sui controlli puntuali della loro applicazione, su indici e tetti di indebitamento commisurati alle singole realtà amministrative.

(3-03116)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 26 settembre 2012 si è svolto presso il Comando interregionale di Carabinieri di Pastrengo il Consiglio intermedio della Rappresentanza militare (CoIR) un incontro tra i delegati dei CoBaR confluenti un incontro fra le delegazioni degli organismi della rappresentanza militare dell'Arma dei carabinieri (CoCeR Carabinieri, CoIR «Pastrengo», CoBaR Lombardia, CoBaR Piemonte VA, CoBar Liguria);

al termine della riunione la quasi totalità dei convenuti ha approvato un documento in cui si legge «Premesso che ciò che è mancato in questi anni al personale militare non è stata tanto la possibilità di iscriversi ciascuno ad un proprio sindacato, quanto la possibilità di distinguere, sul piano delle responsabilità, quali scelte dovessero essere proprie della organizzazione gerarchica e quali invece proprie dell'organismo elettivo. Tali limiti non sempre hanno consentito alla rappresentanza militare di essere considerata, dal personale, come effettivo strumento di tutela ed hanno portato alla costituzione di associazioni che rivendicano la necessità di dare vita a strutture ad essa alternative, più tipicamente sindacali e maggiormente rappresentative degli interessi del personale; considerato che sembra banale affermare che qualsiasi Organismo di Rappresentanza non può che auspicare l'approvazione di una legge di riforma della Rappresentanza militare che sia, in senso generale, quella che può dare le mi-

gliori garanzie di autonoma, possibilità rappresentativa e di tutela dei diritti del personale rappresentato; atteso che nel confermare le valutazioni già espresse dal CoIR Pastrengo del precedente mandato i sottoscritti delegati ritengono doveroso ribadire la necessità di una radicale riforma della Rappresentanza Militare in termini estensivi delle attuali competenze, funzioni e ruolo; visto che l'attuale normativa di riferimento, ancorché da definire, risulta ancora priva del necessario pluralismo, troppo limitata nella possibilità di negoziazione interna ed esterna e che non viene incontro alla esigenza di maggiore tutela legale del singolo e della collettività militare; letto l'art. 1479 (già art. 20 della legge 382/78), che vieta comportamenti assunti *ex ante*, a scopo intimidatorio, "diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato" e, di fatto, non reprime atti e comportamenti punitivi esercitati *ex post*, ossia quale ritorsione della gerarchia nei confronti dei delegati. In altri termini, manca un mezzo di difesa giudiziale dell'organismo in quanto portatore di interessi collettivi, in analogia a quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Chiedono al Co.Ce.R. carabinieri ed al Co.I.R. Pastrengo di deliberare condividendo le valutazioni espresse ed attivandosi in tutte le Sedi Istituzionali ritenute opportune facendosi interpreti dell'esigenza di: c) rimuovere gli ostacoli all'effettivo esercizio della libertà di associazione e di espressione posti ai componenti delle Forze Armate; d) ottenere la calendarizzazione dell'argomento ed una rapida approvazione della legge di riforma della Rappresentanza Militare tale da garantire uno strumento di tutela effettiva, di tipo sindacale, a garanzia non solo dei militari ma anche, e soprattutto, dei superiori interessi dell'Istituzione e della democrazia»;

sulla questione dei diritti sindacali sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo che ancora attendono le dovute risposte e, mentre i silenzi del Ministro in indirizzo si fanno sempre più evidenti, le richieste di estendere il diritti sindacali anche al personale militare, e in particolare al personale dell'Arma dei carabinieri, si fanno sempre più frequenti negli atti degli stessi organismi rappresentativi che, riconoscendo i propri limiti, riservano particolare attenzione all'argomento e costanza nella sua promozione;

l'estensione dei diritti sindacali anche per il personale militare è divenuta nel tempo una necessità improcrastinabile per far fronte all'acclarata inutilità degli organismi della rappresentanza militare a livello centrale e volta a dare al medesimo personale quelle irrinunciabili garanzie sociali e civili capaci di coinvolgerlo quale soggetto attivo della vita e dello sviluppo del Paese;

lasciare i militari in balia degli interessi personali di un manipolo di satrapi che, in quanto membri del Consiglio centrale della rappresentanza militare, mirano a giudizio degli interroganti costantemente a soddisfare l'interesse personale e non quello dei propri rappresentati, equivale a negare i diritti che la Costituzione riconosce indistintamente a tutti i cittadini, militari compresi;

le organizzazioni sindacali finanziano le proprie attività e quelle dei delegati con i proventi del tesseramento degli iscritti mentre le rappre-

sentanze militari gravano interamente sul bilancio della Difesa e quindi direttamente sui contribuenti,

si chiede di sapere:

quali immediate azioni intenda intraprendere affinché i diritti sindacali siano riconosciuti anche al personale militare e in caso ostativo quali siano le ragioni;

se ritenga corretto che i cittadini italiani siano gravati delle ingenti spese necessarie al funzionamento degli organismi della rappresentanza militare e se non ritenga invece opportuno ripartirle fra tutti i militari ovvero chiedere ai medesimi una contribuzione volontaria per il mantenimento dei propri rappresentanti e delle loro attività.

(4-08433)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, prevede che: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado»;

l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, dispone che: «A decorrere dal 1º dicembre 1995, [...] Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato»;

il foglio di Persomil – IV Reparto 15ª Divisione – prot. n. M_D GMIL IV 15 4 0574912 del 28 novembre 2008 ha precisato che la clausola di salvaguardia economica «(...) adegua non solo lo stipendio iniziale, ma anche tutti gli altri istituti economici fissi, continuativi ed accessori»;

il trattamento economico dei militari, per effetto del combinato richiamato, ha quindi una doppia progressione in funzione del grado rivestito o attribuito e dell'anzianità di servizio militare;

l'istanza datata 5 marzo 2012 del Capo di prima classe Francesco Schiavone – inviata con il foglio della Maristaer di Grottaglie (Taranto) prot. n. 6/3418 del 12 marzo 2012 a Maricommi di Taranto – intesa ad ottenere la progressione del trattamento economico accessorio nel grado attribuito per aver superato i 25 anni di servizio militare non ha sortito alcuna risposta, nonostante la diffida datata 5 luglio 2012 – inviata con il foglio della Maristaer di Grottaglie (Taranto) prot. n. 6/8631 dell'11 luglio 2012,

si chiede di sapere quali immediate iniziative intenda adottare affinché la Maricommi di Taranto attui il combinato normativo in premessa e adotti i conseguenti provvedimenti a favore del richiamato militare.

(4-08434)

ARMATO, CHITI, INCOSTANTE, CARLONI, PINOTTI, MARITATI, CECCANTI, MICHELONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'azienda Guglielmo, *leader* nel settore della torrefazione e tra le più antiche industrie della Calabria, è stata interessata da allarmanti episodi intimidatori, come segnalato anche da recenti articoli di stampa quotidiana (si veda «La Gazzetta del Sud» del 2 settembre 2012);

nel mese di settembre, infatti, all'interno dello stabilimento di Copanello (Catanzaro), sono stati bruciati due camion aziendali;

questi avvenimenti, che riportano nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni la grave emergenza della criminalità organizzata, hanno destato la forte preoccupazione degli operai che da anni lavorano nello stabilimento calabrese e che hanno deciso di reagire in prima persona difendendo la loro azienda dagli attacchi della mafia locale (si veda «La Gazzetta del Sud» del 10 ottobre 2012);

i lavoratori dell'azienda hanno, infatti, organizzato nuovi turni per vigilare 24 ore di seguito sullo stabilimento in modo da impedire che si verifichino nuovi ed analoghi episodi;

secondo le notizie riportate dalla stampa quotidiana, sulla vicenda sarebbero in corso anche indagini da parte della magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

se non ritenga di dover predisporre urgenti misure di sicurezza per garantire la salvaguardia e la sicurezza di un importante sito produttivo e dei suoi lavoratori;

se intenda procedere ad un'accurata indagine al fine di appurare se l'episodio segnalato in premessa sia riferibile a pressioni criminali di stampo mafioso.

(4-08435)

FILIPPI Alberto. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il sito *web* del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) è fuori uso da alcuni mesi, non permettendo l'accesso alle informazioni riguardanti l'organo che si occupa degli italiani all'estero;

il Cgie rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo e, allo stesso tempo, costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni;

il Cgie è un organo che fa riferimento al Ministero degli affari esteri, il quale ne sostiene le spese di funzionamento;

il Ministero degli affari esteri dovrebbe intervenire tempestivamente, considerato che si tratta del sito *web* di un suo importante organo, inaccessibile da mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda spiegare la motivazione dell'anomalia in oggetto;

con quali tempi si intenda provvedere a rendere accessibile il sito *web* del Cgie.

(4-08436)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

«l'Espresso», in un articolo a firma di Paolo Biondani e Luca Piana, anticipa che ci sarebbe un intreccio di politica e imprenditoria, faccendieri e burocrati fra le mille pagine di intercettazioni di Massimo Ponzellini, l'ex presidente della Banca popolare di Milano, arrestato per corruzione ormai cinque mesi fa;

un articolo pubblicato su «Giornalettismo.com» del 12 ottobre 2012, si legge: «Un intreccio disonorevole tra politici e banchieri, burocrati e istituzioni, amici e amici degli amici. Che chiedono favori e prebende in nome di una piccola grande lobby che si muove tra Finmeccanica e Banca Popolare di Milano. E a fare da filo conduttore c'è Massimo Ponzellini, ex presidente di Bpm arrestato cinque mesi fa». Parte delle intercettazioni sono state pubblicate da «l'Espresso»: ci sono le richieste da diversi esponenti politici del Popolo della libertà, quelle di Paolo Berlusconi, ma anche le conversazioni del mondo della finanza. In una telefonata, l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, prende di petto Ponzellini sui *rumors* di un interesse dei francesi di Bnp Paribas per la Bpm. Contatti anche con Matteo Arpe, candidato a succedere a Ponzellini ma sconfitto da Andrea Bonomi, che suggerisce delle modifiche al nuovo statuto della banca. Scrive Carlo Tecce su «il Fatto Quotidiano» del 12 ottobre 2012: «Le carte raccontano di un incontro inusuale, quantomeno imbarazzante, fra il vicedirettore di Bpm Roberto Frigerio e Anna Maria Tarantola, l'allora numero di Banca d'Italia, oggi presidente in Rai. Il faccia a faccia tra controllato e controllore viene annotato e descritto dal funzionario in ascolto, che intercetta un colloquio tra Frigerio e la moglie: "Per la sua questione personale farà quello che può, invece per la banca sono molto decisi"». C'è anche un «magistrato, Giovanni Tinebra», che «si rivolge» sempre «a Ponzellini per la nomina a procuratore di Catania» per tramite del suo «braccio destro Antonio Cannalire (...) Tinebra vuole "accelerare l'insediamento di Ettore Alberoni", in quota Lega Nord; la partita si gioca nel Consiglio superiore della magistratura, che appare diviso, finché non viene scelto Giovanni Salvi. Ancora saldamente nel palazzo della Difesa, a metà luglio 2011», un noto esponente del Governo *pro tempore* «segnala la pratica Quintogest, una società partecipata dall'ex moglie. Ponzellini non si fa pregare: "La conosciamo bene, è un ottimo cliente"». Ma il politico ha bisogno «di risposte immediate e, soprattutto, di linee di credito: "Però quest'ottimo cliente si trova in serie difficoltà per una sola ragione: non ha i soldi sufficienti per darli ai propri clienti", La Quintogest fa prestiti personali, la Bpm ha aumentato i capitali disponibili

da 35 a 40 milioni di euro, ma non bastano e il traguardo degli 80 appare lontano. Ponzellini è stato sempre considerato un uomo del Carroccio. E se non arriva una prova, quantomeno il pranzo fra il presidente» e un esponente di spicco della Lega è un indizio. Nell'articolo si legge di una telefonata di un altro rappresentante del Governo per «un fido da 500mila euro a Ilaria Sbressa, titolare di un canale digitale vicino al Cavaliere. Cannarile è esausto: "Mi ha fatto un contropelo, che minaccia i funzionari troppo lenti o troppo premurosi"». Nell'articolo si legge poi di un altro rappresentante del Governo che «si aiuta da sé. E telefona a (...) Cannalire il giorno in cui si insedia Andrea Bonomi. La berlusconiana di Cuneo vuole sapere quale trattamento sarà riservato all'azienda di pubblicità che dirige (...)». C'era anche il magistrato antimafia Giovanni Tinebra tra i personaggi eccellenti che si rivolgevano all'ex presidente della Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, per ottenere favori. Il banchiere oggi è agli arresti domiciliari, accusato insieme con il suo braccio destro, Antonio Cannalire, di aver favorito amici e politici, concedendo finanziamenti facili. Ministri, banchieri, membri della magistratura e alti ufficiali della Guardia di finanza sono finiti nelle intercettazioni disposte dalla Procura di Milano. Sul sito del «Corriere», in «Report Time», è pubblicato un estratto della trasmissione di Milena Gabanelli sull'inchiesta Ponzellini (prossimamente in onda) e relativo al caso Tinebra, il magistrato che ha coordinato le indagini della Procura di Caltanissetta sulle stragi di mafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tinebra oggi è procuratore generale a Catania e avrebbe voluto occupare il posto di procuratore capo, lasciato libero nell'ottobre del 2011. Come si legge nell'articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» del 13 ottobre 2012, per garantirsi l'appoggio della Lega Nord e ottenere così i voti necessari al Consiglio superiore della magistratura, chiese una mano a Ponzellini, che aveva conosciuto quando guidava il Dipartimento amministrativo penitenziario e si occupava di dismettere gli edifici carcerari in disuso. In prossimità della votazione la Guardia di finanza di Milano ha intercettato numerose telefonate tra il magistrato e Cannalire. Tinebra, nonostante la mediazione di un noto esponente della Lega e il voto del membro laico espresso dal Carroccio Ettore Albertoni, alla fine non verrà nominato, ma Ponzellini si è comunque dimostrato in grado di poter in qualche modo condizionare anche alcuni voti al Consiglio superiore della magistratura;

considerato che a giudizio dell'interrogante anche le pressioni di un magistrato, come Giovanni Tinebra, che, a quanto risulta dai citati articoli, si rivolge sempre a Ponzellini per la nomina a procuratore a Catania per tramite del suo braccio destro Antonio Cannalire, denotano la prova di importanti relazioni tra magistrati, banche e banchieri, che spesso inducono a sentenze sfavorevoli ai correntisti che in precedenza avevano subito gravissimi fenomeni di risparmio tradito o vere e proprie truffe negli investimenti, perpetrate ai loro danni dagli istituti di credito,

si chiede di sapere:

quali fossero, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, le competenze di Anna Maria Tarantola – ex capo della Vigilanza della Banca d'I-

talia ed accertato *sponsor* delle scalate di Giampiero Fiorani, amministratore delegato della ex Popolare di Lodi, ed altri furbetti del quartierino alla banca Antonveneta, ripagata con costosi regali – nel settore della comunicazione radiotelevisiva, Tarantola la cui la nomina in Rai, avvenuta di recente, appare all'interrogante essere stata frutto di pressioni, forse addirittura di ricatti come dimostrano l'ispezione inviata nella Banca Popolare di Milano nonché i sospetti acclarati dalle intercettazioni e dalle carte che raccontano di un incontro inusuale, quantomeno imbarazzante, fra il vicedirettore di Banca Popolare di Milano Roberto Frigerio e la medesima Tarantola. Al riguardo l'interrrogante ritiene che detta nomina sia stata influenzata dal *dominus* Ponzellini, amico di lunga data dell'attuale Ministro dell'economia, al quale aveva chiesto di essere sponsorizzato per accedere alla carica di Governatore della Banca d'Italia, come risulta dall'incontro tra controllato e controllore, annotato e descritto dal funzionario, che ha intercettato un colloquio tra Frigerio e la moglie sull'incontro con Anna Maria Tarantola;

quali iniziative normative urgenti il Governo intenda promuovere per rafforzare il rispetto dei principi etici nell'esercizio delle pubbliche funzioni, e anche con riferimento alle Autorità spesso colluse con i controllati, come a parere dell'interrogante dimostra l'ennesimo episodio che ha portato ai vertici della Rai la Signora Tarantola.

(4-08437)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

scrive Paolo Manasse per «Linkiesta»: «Il disegno legge "di Stabilità" approvato (...) dal Consiglio dei ministri mira a migliorare il saldo di bilancio per circa 11,6 miliardi, e si compone di un'insieme complesso di misure. Vi sono tagli di spesa (sanità, regioni, ministeri, pubblico impiego), accanto a qualche nuova spesa per trasporto locale, infrastrutture, università. Vi sono aumenti di imposte, come l'Iva che da luglio prossimo aumenterà di un punto (le aliquote del 10 e 21 per cento aumenteranno all'11 ed al 22 per cento rispettivamente), c'è la tassa sulle transazioni finanziarie (0,1 per cento su titoli e azioni, 0,01 per cento su derivati), la riduzione di agevolazioni fiscali; ma anche riduzioni di imposte: la proroga della detassazione degli aumenti salariali legati alla produttività, e infine la riduzione delle aliquote Irpef per i redditi più bassi (l'aliquota dello scaglione iniziale fino a 15.000 euro passa dal 23 al 22 per cento, quella per lo scaglione di reddito tra i 15 ed i 28.000 passa da 27 a 26 per cento). l'obiettivo di evitare l'aumento dell'Iva di due punti avrebbe richiesto tagli di spesa particolarmente impopolari, e dunque il Governo ha optato per ripartire gli oneri tra aumenti di imposte e tagli di spesa. Verosimilmente il Governo, avvicinandosi le elezioni, ha voluto anche dimostrare che "la disciplina di bilancio paga", Così si spiega la riduzione delle aliquote Irpef, esclusa fino alla vigilia, sui primi scaglioni. Il problema è che gli effetti della riduzione delle imposte dirette sui redditi delle famiglie più povere potrebbe essere (più che compensato) dall'aumento delle imposte in-

dirette. Ed è proprio quello che avviene. (...) la questione è complicata perché le famiglie più povere beneficiano da un lato dalla riduzione delle aliquote Irpef che accresce il loro reddito disponibile, ma sono allo stesso tempo le più danneggiate dall'aumento dell'Iva, perché spendono una frazione maggiore del proprio reddito disponibile in consumi, ed in particolare in beni alimentari (la cui aliquota subisce l'aumento percentuale maggiore passando dal 10 al 11 per cento)»;

l'articolo riporta una tabella, sulla base della quale il giornalista ricostruisce «cosa accade a famiglie con reddito annuo pari a 10, 20, 30mila euro, quando si riducono le imposte sul reddito e si aumenta l'Iva come nella manovra. La famiglia più povera paga inizialmente 2.300 euro di Irpef, ha un reddito disponibile pari a 7.700 euro, che spende interamente (propensione al consumo c=1), con metà della spesa in beni alimentari (ca=0,5), su cui grava un'aliquota al 10%, e metà in altri beni, con Iva al 21%. La spesa di questa famiglia è inizialmente pari a poco meno di 7.000 euro. Quando riduciamo l'aliquota Irpef a questa famiglia, (...) il suo reddito disponibile aumenta di 100 euro, ma l'aumento dell'Iva sui beni alimentari ne riduce i consumi di quasi 300. La capacità di spesa si riduce di 200 euro: infatti gran parte del reddito è speso in beni alimentari la cui aliquota Iva, in percentuale di quella iniziale, aumenta di più. Per le fasce di reddito di 20 e 30mila euro annui, il taglio dell'Irpef compensa l'aumento dell'Iva. Dunque il mix fiscale impoverisce le fasce meno abbienti»;

considerato che:

sul *blog* di Paolo Manasse si legge: «In qualità di (ex) Technical Assistance Advisor per il Dipartimento di Affari Fiscali del FMI, sono stato sempre colpito dalla qualità dei rapporti dei miei ex colleghi di Washington DC. Il Fondo ha recentemente pubblicato le proprie osservazioni di Assistenza Tecnica sulla Delega Fiscale (DF) del governo Monti. Si tratta del disegno di Legge Delega che stabilisce le linee guida per una riforma del sistema tributario: anche in questo caso la qualità non fa eccezione. Il rapporto nota che il disegno di DF non affronta alcuni dei problemi cruciali del sistema impositivo, il cuneo fiscale, il più alto tra i paesi OCSE, e la ridotta base imponibile per il gettito dell'IVA. Ma nel complesso esprime un apprezzamento per gli obiettivi e per le recenti misure (IMU, ACE, l'aiuto alla Crescita economica che permette deduzioni per gli amenti di capitale). Segnalo due punti interessanti»: 1) «IVA evasione e esenzioni: l'IVA è una imposta inefficiente, si sa, nel senso che da un gettito molto più basso che altrove, appena il 6% del PIL (dati 2010), contro un valore potenziale del 15%. La misura di C-efficiency, il rapporto tra entrate effettive e potenziali (= il valore dei consumi moltiplicato per il saggio standard d'imposta) è in Italia del 41%, contro il 58% nella media OCSE. La cosa interessante è che questo è solo in parte dovuto alla scarsa compliance (elusione ed evasione stimata al 30%), ma deriva soprattuto dalla minor base imponibile dovuta alle esenzioni. Se si eliminassero queste, e si applicasse a tutti i consumi l'aliquota standard il gettito aumenterebbe del 60%!, a parità di evasione/elusione. Le esenzioni ci co-

stano 2,5 punti di PIL, le aliquote privilegiate per alcuni beni/settori altri 2.9 punti di PIL, mentre l'evasione (non compliance) 2.6 punti.»; 2) «Le tax expenditures sono pervasive (...). Si tratta di perdite di gettito dovute alle leggi tributarie che permettono deduzioni, esclusioni, esenzioni, rinvii, saggi di imposte preferenziali, relativamente a spese, redditi, investimenti dei particolari settori, attività, regioni, contribuenti. Il Ministero ne conta 720 (...). Le 20 principali valgono 167,3 miliardi, il 10.7% del PIL. Se in alcuni casi queste esenzioni assolvono una funzione sociale, ad esempio crediti di imposta per salari e pensioni che sostituiscono l'assenza di una soglia minima di reddito esente da imposte (v tabella sotto), altre sono distorsive e frutto di lobbying. Tra queste l'aliquota IVA ridotta al 10% per nuove costruzioni, e al 4% per hotel e ristoranti. Insomma, l'Italia corporativa si vede anche e soprattutto nel sistema tributario»;

a quanto risulta dal lancio Asca dell'11 ottobre 2012, Giorgio Mencaroni, presidente Confcommercio della provincia di Perugia, esprime un giudizio durissimo sull'intervento del Governo in materia di Iva: «"Il governo aveva promesso rigore e dell'equità, ma noi continuiamo a vedere solo il rigore. Nemmeno le misure di riduzione dell'Irpef possono essere viste in termini di equità: il minor gettito delle famiglie meno abbienti sarà letteralmente divorato dall'aumento dell'Iva su tutti i beni che entrano nel carrello della spesa. Il provvedimento del governo non va nella direzione della crescita né dell'equità e quindi deve essere rivisto. Molte famiglie e molte imprese sono allo stremo; stanno dando fondo a tutte le loro risorse. Queste misure non vanno nella direzione giusta. Basti pensare che, secondo le prime stime dell'Ufficio studi Confcommercio, nel 2014 la perdita dei consumi correnti dovrebbe collocarsi tra 5 e 7 miliardi di euro rispetto al già depresso scenario di base", (...) "In un contesto di gravissima recessione, segnato dall'estrema debolezza della domanda interna – continua – l'aumento dell'Iva, anche se dimezzato rispetto a quanto inizialmente minacciato, genererà effetti pesantissimi a carico dei consumi e degli investimenti, delle imprese e dell'occupazione. Effetti che non saranno neppure lontanamente compensati dalle riduzioni Irpef, posto che gli aumenti Iva incideranno maggiormente proprio sugli scaglioni di reddito più bassi. L'inasprimento dell'aliquota IVA ridotta – dal 10% all'11% – penalizzerà ad esempio molti prodotti alimentari e la competitività dell'offerta turistica complessiva. Oltre a ridurre ulteriormente il giro d'affari del settore turismo", sottolinea ancora, "porrà l'Italia turistica ai margini di un mercato che vede nell'esposizione delle tariffe l'unica arma di competitività riconosciuta dalla clientela a livello globale, in una fase di recessione quale l'attuale. Sarà una batosta anche per la ristorazione, poiché servirà solo ad inasprire il contesto di difficoltà in cui operano i pubblici esercizi. L'ulteriore aumento dell'Iva, per fare un altro esempio, avrebbe un effetto disastroso anche nel settore abbigliamento e calzature – voci di spesa che le famiglie sono costrette a rinviare nel persistente calo dei consumi – che negli ultimi 18 mesi ha visto la chiusura di quasi 19mila imprese in Italia"»;

in molti casi l'effetto reale del menù fiscale servito dal disegno di legge di stabilità, se uscirà confermato dai passaggi parlamentari, potrà essere ancora più duro di quello indicato nelle tabelle, soprattutto per i redditi bassi,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per evitare gli effetti negativi della normativa riportando l'equità fiscale considerato che le suddette misure comportano per le famiglie con reddito basso una pesante riduzione della capacità di spesa e di conseguenza una riduzione dei consumi;

quali iniziative intenda intraprendere per trovare il modo di evitare ancora una volta l'aumento dell'Iva; altrimenti a parere dell'interrogante il risultato combinato del pacchetto di misure contenuto nel disegno di legge approvato dal Governo sarà negativo per tutti;

se non ritenga necessario, alla luce del fatto che se aumenta l'Iva è inutile tagliare l'Irpef alle famiglie più povere, perché cancella gli sconti fiscali, adoperarsi per concentrare l'aumento dell'Iva sull'aliquota più alta, o, molto meglio, tagliando le agevolazioni non giustificate.

(4-08438)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

non c'è tregua per la Valle del Sacco ancora sotto la lente per l'inquinamento ambientale;

questa volta sono le emissioni nocive dello stabilimento di Italcementi, nel cuore dell'area industriale della cittadina di Colleferro, a destare l'allarme;

in particolare, come si legge su «La Stampa» dell'11 ottobre 2012, «i carabinieri del Noe, su disposizione del gip di Velletri Giuseppe Cairo, hanno sequestrato lo stabilimento Italcementi di Colleferro» per violazione delle norme che regolano le emissioni nocive;

il «direttore dello stabilimento Alfredo Vitale è indagato per violazione delle norme che regolano le emissioni ritenute pericolose per la salute pubblica»;

il giudice per le indagini preliminari ha concesso ai responsabili dell'impianto un termine di 10 giorni per mettersi in regola altrimenti alle 10 di lunedì 22 ottobre 2012 l'impianto verrà spento;

secondo «i rilievi dell'Arpa, l'Agenzia regionale protezione ambiente, più della metà dei camini utilizzati dal cementificio non sarebbero a norma ed emetterebbero sostanze nocive». Inoltre, l'autorizzazione integrata ambientale è stata, secondo gli inquirenti, disattesa;

i sigilli, secondo quanto precisa la società, sarebbero stati messi per ora in punti di emissione che non riguardano il principale processo di combustione, ma alcune fasi secondarie dell'attività produttiva;

a «Colleferro intanto sale la preoccupazione per una situazione che diventa sempre più insostenibile e che mette a rischio la salute dei cittadini. L'impianto di Italcementi non opera» dal 10 ottobre «e la paura che

le sostanze dannose siano in aria da tempo è alta. Paure che si vanno a sommare a quelle di concreta sospensione definitiva della produzione dell'impianto, con la possibilità per molti lavoratori di perdere il posto di lavoro. (...) "Tra dipendenti e indotto – ricorda il sindaco – ci sono circa 500 famiglie che ruotano attorno alla fabbrica e seppure la produzione non è ferma, questo episodio potrebbe procurare danni a gran parte di loro"»;

in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-07837) l'interrogante sollevava il grave problema relativo alla contaminazione della Valle del Sacco e al ritardo della bonifica del territorio che permette il perdurare di un pesante disastro ambientale, con gravi danni per la salute dei cittadini, già noto dagli anni '90,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché l'emergenza ambientale della Valle del Sacco torni in primo piano e se non intenda avviare immediatamente un'indagine sui reali livelli di inquinamento addebitabili all'Ilva al fine di tutelare l'ambiente e garantire ai cittadini e alle generazioni future il miglior stato di salute possibile, nel rispetto del diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona;

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative per l'avvio di un'indagine epidemiologica volta ad accertare eventuali danni sanitari collegati all'inquinamento nelle vicinanze delle fonti di rischio;

quali iniziative di competenza abbia assunto per identificare la causa e i responsabili del danno ambientale e se siano state intraprese iniziative per far sì che lo stesso non continui a perpetuarsi nell'area interessata;

come intenda attivarsi affinché non si abbassi la guardia nel richiedere con forza i controlli ambientali, soprattutto delle sostanze che non sono misurate dalle centraline di monitoraggio, ma non per questo meno pericolose, poiché, allo stesso modo di quelle misurate, si disperdono nell'ambiente ed entrano nella catena alimentare;

quali risultino essere i motivi per cui la bonifica dell'area continui ad andare a rilento, con ritardi di anni, nonostante il perdurare del pesante disastro ambientale dagli anni '90;

se non ritenga urgente e improcrastinabile disporre provvedimenti per la bonifica dei siti e la messa in sicurezza della valle del Sacco, visto che l'area in questione è sottoposta ad intollerabili livelli di inquinamento, e se sia a conoscenza degli interventi che l'attuale amministrazione ritiene di predisporre al fine di contenere i danni causati all'ambiente e all'uomo dall'inquinamento nella valle del Sacco, ripristinando i valori naturali dell'aria, dell'acqua e del suolo, al fine di garantire in futuro uno sviluppo ecosostenibile per tutta l'area;

quali iniziative, infine, intenda adottare per tutelare la salute pubblica, l'ambiente e le centinaia di posti di lavoro dell'Italcementi.

(4-08439)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che

si apprende da notizie di stampa (si veda il sito Dagospia) che «Ubi Banca finisce nel mirino di Bankitalia. Sotto la lente di Via Nazionale, secondo le indiscrezioni confermate ieri a F&M da un portavoce della banca popolare, sarebbe finita la controllata attiva nel leasing (Ubi Leasing). "Si tratta di un controllo di routine, visto che non se ne facevano da due anni", spiegano dall'istituto. In ogni caso, Via Nazionale starebbe passando al setaccio i conti di Ubi Leasing già dalla fine dell'estate. Secondo i documenti consultati da F&M, la controllata dell'istituto guidato da Victor Massiah, che è presieduta da Lorenzo Renato Guerini, ha archiviato l'esercizio del 2011 con perdite nette in aumento da 20,63 a 30,15 milioni. Le sofferenze lorde a bilancio, nel 2011, sono cresciute a 609,41 milioni dai 471,43 milioni del 2010. "La situazione economica per l'esercizio 2011 – si legge nella relazione sulla gestione – denota ancora una forte onerosità nella gestione del portafoglio crediti anomali", Inoltre, in un comunicato del 4 ottobre, l'Associazione azionisti Ubi Banca scriveva che "i bilanci delle società del gruppo, con particolare riferimento a Ubi Leasing, attestano perdite dovute a operazioni particolarmente censurabili", Qualcuno ha ipotizzato che possa trattarsi di transazioni in potenziale conflitto di interesse riguardanti beni di leasing, ma fonti vicine a Ubi Banca smentiscono precisando che Bankitalia non si sta concentrando su alcuna operazione specifica. Il ruolo di vicepresidente di Ubi Leasing è ricoperto da Francesca Bazoli, che di recente è stata altresì designata per la sostituzione nel consiglio di gestione di Giuseppe Camadini (scomparso a luglio). Tuttavia, considerato il faro acceso da Palazzo Koch, non si può escludere che la nomina possa quantomeno slittare. Il tema, in ogni caso, dovrebbe essere affrontato nel consiglio di sorveglianza di Ubi in agenda a fine mese, anche perché la designazione della figlia di Giovanni Bazoli sembra avere creato qualche malumore nell'ala bergamasca della Popolare. Considerando che il padre è presidente del cds di Intesa Sanpaolo e fino a pochi mesi fa era anche membro del cds di Ubi, non può stupire che una eventuale nomina di Francesca Bazoli desti qualche perplessità (si veda anche F&M del 25 settembre) per quel che riguarda l'applicazione sia delle legge sulle quote rosa, sia di quella sulle doppie poltrone in banche e assicurazioni. Tra gli altri temi all'attenzione della Popolare guidata da Massiah, anche la cessione dell'1,2 % di Intesa Sanpaolo. Ubi, secondo quanto si apprende, dovrebbe operare a riguardo "con un'ottica opportunistica-di mercato", Potrebbe dunque farlo anche ora, visto che le azioni sono in carico a 1,18 euro (dopo numerose svalutazioni) e Intesa ieri a Piazza Affari ha chiuso la seduta a 1,246 euro»;

scrive «Milano Finanza»: «Nei mesi scorsi, (...) gli ispettori della vigilanza avrebbero passato al setaccio i conti e la gestione operativa della controllata Banca 24-7, società specializzata nei finanziamenti ai consumatori e alle famiglie. Inoltre, secondo indiscrezioni circolate in ambienti finanziari, l'attenzione del management sta andando su altre due control-

late: Ubi Factor e Ubi Leasing, sulle quali però non sarebbero in corso ispezioni. Ubi Leasing, che a fine 2010 presentava "una carenza patrimoniale di 29 mln", nei mesi scorsi ha dovuto lanciare un aumento di capitale da 60 mln. La ricapitalizzazione è stata necessaria "per adeguare i livelli patrimoniali della società di leasing, sostenere gli investimenti futuri e a rispettare i coefficienti di rischio regolamentare", si legge nella semestrale del gruppo Ubi, dopo che nel 2010 i crediti anomali della società di leasing erano lievitati a 962 mln (+25,4% rispetto al 2009). Ubi Factor, invece, sarebbe alle prese con l'andamento altalenante del settore. La società sarebbe, inoltre, una delle istituzioni finanziarie più esposte nei confronti della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, azionista di riferimento del gruppo sanitario milanese travolto dai debiti. Dei 317 mln di debiti bancari dell'ente, 30,4 mln sarebbero nei confronti di Ubi Factor»;

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, all'art. 36, rubricato «Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari», stabilisce che «È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti»;

la legge n. 120 del 2011, di modifica del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede che i consigli di amministrazione dovranno essere composti da almeno un quinto del genere meno rappresentato a partire dal 2012 e da un terzo dal 2015. Pertanto, nella composizione degli organi di amministrazione (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) e di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) delle società quotate sui mercati regolamentati, al genere meno rappresentato dovrà essere riconosciuto almeno un terzo dei posti. In caso di mancato rispetto della norma sull'equilibrio di genere ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società quotate è stato introdotto un meccanismo sanzionatorio. In prima istanza sarà compito della Consob emettere una diffida nei confronti della società che non abbia rispettato le regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa piuttosto salata, da 100.000 euro a un milione di euro, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti da un regolamento Consob. Viene poi fissato un ulteriore termine di tre mesi per adempiere e, in caso di ulteriore inosservanza dell'ultima diffida, si applica la sanzione della decadenza dei membri del consiglio. Lo statuto societario, per garantire l'equilibrio dei generi, dovrà disciplinare le modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato;

considerato che relativamente alla nomina del nuovo presidente di Ubi Leasing, si legge su «Dagospia»: «C'era da scegliere il nuovo presidente di Ubi Leasing, una società del colosso bancario Ubi che si occupa di finanziamenti a imprese e professionisti. Una poltrona di rilievo, nel-

l'ambito della galassia Ubi, il terzo gruppo creditizio del nostro Paese. Alla guida di Ubibanca, ormai da parecchi anni, c'è l'esangue Corrado Faissola. Ed è proprio sulla scrivania dell'ex presidente dell'Associazione bancaria italiana che è passato il dossier sulle nomine in Ubi Leasing. Si trattava di scegliere il successore del ragionier Bruno De Grandi, che tra Bergamo e Brescia viene amichevolmente chiamato "Pisolo", De Grandi ha guidato Ubi Leasing per quasi dieci anni e Faissola ha scelto di mischiare le carte. Tra i due non ci sarebbe stata alcuna frizione e tutti sanno che infatti sono amici sin dagli anni '80, dai tempi del San Paolo di Torino. Al posto di De Grandi è arrivato il 63enne Lorenzo Renato Guerini. E chi è? Non si tratta di un nome a caso. Alla faccia dei conflitti di interesse e pure del mercato, è stato selezionato un ex dirigente della Kpmg (era entrato nel 1980), società di revisione che negli ultimi tre anni ha fatto le pulci proprio ai bilanci di Ubi Leasing. Una coincidenza? Una scelta poco opportuna? Nei corridoi di Ubi circolano tutte e due le versioni. Anche gli uscieri della banca hanno capito che la decisione non è il massimo sul piano della trasparenza. E non manca, nelle portinerie, chi si interroga sul ruolo della Banca d'Italia che potrebbe uscire dal torpore e sollevare qualche perplessità. "Ma il governatore di via Nazionale Ignazio Visco resta sempre in silenzio di fronte a certe manovre?" si domandano i colletti bianchi. Il pasticcio finito sotto i riflettori degli uscieri è questo: Guerini controllava fino a ieri i conti di Ubi Leasing come presidente onorario di Kpmg. Ora esce dalla stanza del controllore e approda al comando del controllato. Ad aiutarlo nel nuovo incarico, l'ex revisore dei conti troverà, come vicepresidente, Francesca Bazoli, figlia di Giovanni Bazoli, il grande vecchio della finanza italiana. L'ultimo dubbio riguarda un'altra poltrona occupata da Guerini, quella in Italcementi, la società della famiglia Pesenti che vanta un'amicizia di lungo corso con i vertici del gruppo Ubi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di come intenda il gruppo Ubi, viste le perdite sui crediti, i bilanci negativi di Banca 24-7 e Ubileasing, gli ultimi licenziamenti di personale esperto non sostituito, l'utilizzo massiccio di consulenti con parcelle milionarie che raramente hanno apportato un valore aggiunto, assicurare le condizioni necessarie alla stabilità e alla crescita;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che i banchieri e le banche, che effettuano disinvolte gestioni con i soldi dei depositanti, spesso erogando crediti clientelari per amici e sodali, possano addossare ad azionisti e risparmiatori i costi di politiche creditizie fallimentari;

se risulti che la criticata designazione di Francesca Bazoli quale esponente del consiglio di gestione sia avvenuta nel rispetto del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e della legge n. 120 del 2011;

se risulti quali siano le perdite reali del Gruppo Ubi-Banca, il contenzioso reale, le sofferenze e gli incagli di una banca disinvoltamente gestita dal consigliere delegato Victor Messiah e dal comitato di sorve-

glianza presieduto dall'ex Presidente dell'Abi Corrado Faissola, la cui funzione appare di evidente collusione con l'operato del consiglio di amministrazione, non essendoci tracce sul bilancio di idonei rilievi e/o censure nella gestione;

se risulti al Governo un intervento della Banca d'Italia relativamente alla nomina di Lorenzo Renato Guerini come presidente di Ubi Leasing al fine di dirimere ogni possibile conflitto di interesse che si evidenzia dal passaggio dalla posizione di controllore a quella di comando del controllato, garantendo il pieno rispetto delle regole di trasparenza.

(4-08440)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza di una lettera, a firma dei Presidenti del FAI, Italia Nostra, Legambiente, MAN e WWF, inviata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si denuncia che per la prima volta nel X Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF), del settembre 2012 e già trasmesso al Parlamento, compare nella Tabella 0 a pag 42 il costo di 8,5 miliardi di euro, che fu accreditato nell'ottobre 2010 dall'amministratore delegato di SDM SpA Pietro Ciucci, con un incremento, rispetto alla quantificazione del costo riportata nel IX Allegato Infrastrutture del settembre 2011, di 1,550 miliardi di euro;

a tal proposito si sottolinea che nel IX Allegato Infrastrutture, del settembre 2011, nella Tabella «Lo Stato di attuazione degli interventi chiave del Programma delle Infrastrutture Strategiche» (a pag. 57), viene menzionato un costo di 6,950 miliardi di euro; nell'VIII Allegato Infrastrutture del settembre 2010, nell'ambito di un testo che descrive «il quadro degli interventi e azioni per il Mezzogiorno» (a pag. 46) lo stesso importo riportato anche nel IX Allegato Infrastrutture era così suddiviso, costo 6,950 miliardi – 6,100 miliardi collegamento tra Calabria e Sicilia – 850 milioni;

a quanto risulta agli interroganti le associazioni ambientaliste, sempre nella lettera, segnalano con preoccupazione che tale abnorme incremento di costo riportato nel X Allegato Infrastrutture è del tutto ingiustificato, visto che ad oggi non si conosce il nuovo Piano economico finanziario (PEF) relativo all'opera in questione (attraversamento stabile ed opere connesse). Né a questo stadio delle cose si potrebbe conoscerlo, visto che, come dichiarato dall'amministratore delegato di Stretto di Messina SpA, dottor Pietro Ciucci nella sua lettera del 9 novembre 2011 (prot. U'2011'1128) di risposta alle richieste di chiarimento in merito al PEF contenute in una lettera del 25 ottobre 2011 delle scriventi associazioni (prot. DG443/11_SLcp-wwf) il nuovo PEF da allegare alla Convenzione di concessione potrà venire solo a conclusione della procedura volta al rilascio della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, in relazione alle varianti introdotte al Progetto preliminare e alle determinazioni della Conferenza dei servizi;

è stata aperta con avviso al pubblico il 16 luglio 2012 e ancora tutt'altro che conclusa la procedura riguardo alla quale le associazioni hanno chiesto l'interruzione dell'*iter* e la restituzione della documentazione presentata dal *general contractor* Eurolink e dalla concessionaria pubblica Stretto di Messina SpA, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 185 e dell'art. 167 del codice dei contrati pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, date le numerose e gravissime lacune ed omissioni nelle risposte rese alle almeno 223 richieste di integrazioni fatte dal Ministero dell'ambiente sugli aspetti e le componenti dei Quadri programmatico, progettuale e ambientale dello Studio di impatto ambientale del Progetto definitivo, come confermato e documentato nelle Osservazioni trasmesse dalle sottoscritte associazioni il 1º ottobre 2012 (lettera d'accompagno prot. DG484/12-wwf);

inoltre segnalano altresì che nella Tabella richiamata non compare il de-finanziamento deciso con delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, anzi viene ancora oggi documentata una disponibilità di oltre 1.200 milioni di euro. Infatti, nella Tabella 0 del X Allegato Infrastrutture, a pag. 42, «Programma Infrastrutture Strategiche», che presenta una ricognizione dei costi e dei fabbisogni delle Infrastrutture strategiche, compare esattamente la seguente dizione: 8.05 Ponte Stretto di Messina, Collegamento Costo 8.549,90 milioni, Totale disponibilità 1227,20 milioni, Fabbisogno 7.322,70 milioni;

a parere degli interroganti è del tutto evidente che è ingiustificabile che in un documento ufficiale del Governo, trasmesso al Parlamento, non si prenda atto della decisione assunta dal CIPE il 20 gennaio 2012, come è stupefacente che di fronte all'annuncio nel luglio scorso, poi concretizzatosi, a quanto risulta il 24 settembre 2012, l'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti non abbia ritenuto di intervenire, in via preventiva o anche solo a censura successiva della gravissima iniziativa assunta da Stretto di Messina SpA, concessionaria pubblica, finanziata con capitale interamente pubblico, di impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, della richiamata delibera CIPE 6 del 20 gennaio 2012 di de-finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina e delle opere ad esso connesse;

pertanto si ritiene che il doppio attestato governativo, sopra dettagliato, contenuto, al momento, nel X Allegato Infrastrutture (che certifica l'abnorme e ingiustificata lievitazione del costo dell'opera e che omette il de-finanziamento della stessa) sia tanto più incomprensibile in presenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da Stretto di Messina SpA e della verifica preannunciata nel disegno di legge di stabilità per il 2012, nel quale, a quanto risulta agli interroganti, si stabilisce di chiudere definitivamente la vicenda del ponte sullo Stretto di Messina con una verifica degli oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistano titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2012,

si evidenzia, a conclusione, che il contratto del 2006 è molto chiaro sul fatto che, nella fase attuale (integrazione del progetto definitivo ancora

non «completo» e non approvato dal CIPE), la società nulla abbia a pretendere (come recita l'art. 44 del citato contratto 2006) se non, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso e al rimborso delle spese sino a quel momento sostenute,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire immediatamente affinché non venga accreditata, in assenza del PEF dell'opera in questione, nel X Allegato infrastrutture, l'abnorme lievitazione del costo del ponte sullo Stretto di Messina a 8,5 miliardi di euro, riportando nel X Allegato Infrastrutture l'avvenuto de-finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina, in coerenza con la decisione assunta con delibera CIPE n. 6 del 2012 e censurare pubblicamente l'anomala iniziativa assunta dalla concessionaria pubblica Stretto di Messina SpA, dipendente dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con l'impugnazione della delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6.

(4-08441)

SPADONI URBANI. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 16 ottobre è stato nominato Direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma il dottor Massimiliano Gerli, che attualmente risulterebbe essere inquadrato come funzionario nei ruoli della Regione Lazio;

il dottor Massimiliano Gerli ha ricoperto incarichi dirigenziali, con rapporto a tempo determinato presso Enti del Servizio sanitario regionale, sempre con contratto di lavoro a tempo determinato;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante, il dottor Massimiliano Gerli avrebbe ricoperto negli ultimi mesi l'incarico di Direttore amministrativo presso l'Azienda sanitaria locale RM/D, senza, apparentemente, averne i requisiti,

l'interrogante chiede di sapere se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, quanto riportato corrisponda a verità e, in caso affermativo: se il dottor Massimiliano Gerli sia in possesso dei requisiti di legge per poter essere nominato Direttore amministrativo di Azienda sanitaria e quali siano state le valutazioni da parte della Direzione aziendale che hanno portato ad una decisione che, in un momento di grave difficoltà economica, quale quello attuale, comporterà un costo di 96.000 euro per l'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

(4-08442)

SACCOMANNO. – *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 ha individuato la figura dell'operatore socio-sanitario (OSS);

è definito OSS colui che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

la formazione dell'OSS è di competenza delle regioni e delle province autonome che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche e, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano gli istituti pubblici e privati all'effettuazione dei corsi di formazione;

all'allievo che frequenta i corsi e supera le prove, al termine degli stessi, è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale;

considerato che per quanto risulta all'interrogante, ad alcuni cittadini pugliesi sono stati rilasciati certificati di qualifica professionale di OSS da strutture autorizzate dalla regione Emilia-Romagna che non vengono poi riconosciuti dalla regione Puglia,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto esposto e, in caso affermativo, se ritengano corrette le modalità di formazione adottate dai sistemi formativi regionali in attuazione del citato Accordo;

se e quali iniziative intendano intraprendere per superare la disomogeneità a livello territoriale nella formazione degli OSS al fine di garantire che gli attestati rilasciati a fine corso possano essere utilizzati su tutto il territorio nazionale.

(4-08443)

FERRANTE. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 6, del decreto del IV Conto Energia (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2011), ripreso poi nel V Conto Energia (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, art. 7, comma 5, lettera *a)*, il soggetto responsabile della realizzazione di un impianto fotovoltaico è tenuto, a partire dal 1° luglio 2012, a trasmettere al Gestore del Sistema Elettrico (GSE), in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, anche un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

in carenza di un attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca il rispetto dei requisiti descritti nel seguito del citato articolo, agli impianti che utilizzano tali moduli non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti previste dal Conto energia;

si evidenzia che la normativa stabilisce inoltre che è compito del GSE definire i requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell'attestazione, quindi, in base a quanto disposto, il GSE, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito alcune indicazioni: il 7 agosto con la pubblicazione delle «Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti Dm 5 luglio 2012», mentre, attualmente, starebbe lavorando alla predisposizione del Disciplinare tecnico per la definizione e verifica dei requisiti dei «Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita» in attuazione delle «Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti» (decreto ministeriale 5 maggio 2011 e decreto ministeriale 5 luglio 2012);

si sottolinea che a partire dal 13 agosto 2012 è in vigore la nuova direttiva RAEE (direttiva 2012/19/Ue) la quale prevede che i moduli fotovoltaici rientrino in quest'ambito di applicazione collocandoli nella categoria 4 dell'allegato 1, «Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici». Questa direttiva, pur essendo in vigore, non dispiega però i propri effetti, per i quali si deve attendere il suo recepimento che, sempre secondo quanto indicato dalla direttiva stessa, deve avvenire entro il 14 febbraio 2014;

il disciplinare da parte del GSE non è stato ancora pubblicato e un suo ulteriore ritardo potrebbe rendere impossibile il rispetto dei tempi di invio, da parte dei consorzi e sistemi collettivi interessati, della richiesta di riconoscimento dei requisiti dal parte del GSE. L'elaborazione del disciplinare tecnico sembrerebbe causare non pochi problemi ai diversi attori coinvolti, *in primis* al GSE, il quale si trova a dover regolamentare una materia nuova, essendo l'obbligo di riciclo stato previsto solo nel IV e V conto energia, per cui risultano estranei a tale obbligo gli impianti realizzati precedentemente a tale previsione, vale a dire circa 50 milioni di pannelli installati in tutta Italia;

si sottolinea che il tetto stabilito dal V conto energia sembra prossimo ad essere raggiunto e quindi non si ha alcuna certezza delle previsioni normative future riguardo al sistema di regolamentazione dei successivi impianti fotovoltaici, esistendo anche altri sistemi di agevolazione, alternativi al conto energia, per chi installa pannelli fotovoltaici, ad esempio le detrazioni del 55 per cento,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano più opportuno prevedere una immediata modifica normativa che, anticipando quanto già contenuto nella nuova direttiva RAEE, includa sin da subito i pannelli fotovoltaici nella categoria 4 di cui all'allegato 1A del decreto legislativo n. 151 del 2005, in modo da uniformare la disciplina relativa al riciclo dei moduli fotovoltaici a quella più allargata dei RAEE ed estendendo l'obbligo a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica passati e futuri e non solo quindi a quelli rientranti nella disciplina del IV e V conto energia;

se non ritengano opportuno o, ancor più, necessario e urgente provvedere ad elaborare il testo del decreto sulle garanzie finanziarie come in-

dicato all'art. 11, comma 2, e all'art 12, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

(4-08444)

OLIVA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* – Premesso che:

il drammatico quadro occupazionale della Sicilia, segnato in maniera profonda da vertenze ancora irrisolte come quella che interessa i lavoratori Aligrup SpA, rischia di produrre una vera e propria catastrofe sociale;

sono a rischio 1.600-1.800 posti di lavoro e i lavoratori Aligrup – che non percepiscono lo stipendio già da tre mesi – il 16 ottobre 2012 hanno protestato con forza manifestando davanti alla Prefettura di Catania;

considerato che:

secondo il Rapporto della Banca d'Italia «Economie regionali – L'economia della Sicilia», del giugno 2012, l'occupazione in Sicilia, nella media del 2011, si è ridotta per il quinto anno consecutivo (dello 0,5 per cento) e già nel 2010 il dato aveva registrato una riduzione dell'1,7 per cento. Il calo ha interessato tutti i principali settori economici escludendo, come nell'anno precedente, l'agricoltura. È continuata la contrazione degli occupati nei settori dell'industria in senso stretto (riduzione dello 0,9 per cento) e delle costruzioni (riduzione del 7,1 per cento). Il terziario ha subito una diminuzione complessiva del numero di addetti dello 0,6 per cento;

stando ai dati del rapporto anche nel 2011 sono diminuiti soprattutto gli occupati con bassi livelli di istruzione (del 2,5 per cento per chi è in possesso al massimo della licenza media inferiore) e l'occupazione tra i giovani di età compresa tra 15 e 34 anni è diminuita dell'1,5 per cento. Il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è sceso per il quinto anno consecutivo, al 42,3 per cento (in Italia e nel Mezzogiorno è pari rispettivamente al 56,9 e al 44,0 per cento) e complessivamente il tasso di disoccupazione in Sicilia è il più elevato tra le regioni italiane, dopo la Campania, e si confronta con un dato per il Mezzogiorno pari al 13,6 per cento e un tasso nazionale dell'8,4 per cento,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di affrontare con determinazione e risolvere la vertenza Aligrup tutelando i lavoratori e le loro famiglie;

se non ritengano di dover intervenire con tempestività considerato che tale situazione peggiora ancora di più il drammatico quadro occupazionale della Sicilia e rischia di trasformarsi in un grave problema di ordine pubblico.

(4-08445)

FLERES. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno.* – Premesso che:

Catania, oltre ad essere conosciuta come una delle città culturalmente più vivaci, è anche famosa per i suoi mercati storici. Uno di questi è il mercato all'aperto di Piazza Carlo Alberto chiamato anche «Fèra o Luni» (la Fiera del lunedì, perché in passato si effettuava solo in quel giorno);

il mercato di Piazza Carlo Alberto è caratteristico, colorato, nel centro della città: oltre a frutta, verdura, pesce vi sono anche banchetti di abbigliamento nuovo ed usato, di artigianato, di casalinghi;

tra il 1994 ed 1995, con apposita normativa regionale, esso fu delimitato e disciplinato anche ai fini di una sua tutela di natura economico-commerciale;

da molto tempo i commercianti, i cittadini, i turisti, della «Fèra o Luni» convivono con le precarie condizioni igienico-sanitarie, con la mancanza di servizi igienici, con continui allagamenti della piazza quando inizia la stagione invernale;

da più di qualche anno ai problemi menzionati si sono aggiunti quelli dei venditori ambulanti abusivi, che puntualmente popolano il mercato vendendo merce contraffatta come scarpe, borse, cd, dvd. I commercianti nei mesi scorsi hanno dato il via ad una campagna informativa, spiegando ai cittadini che comprare dagli abusivi è un danno per chi ha regolari bancarelle, ma anche per la propria sicurezza;

molto spesso capita che di fronte agli agenti (sempre in numero molto esiguo), che effettuano controlli, i venditori abusivi fuggono, portandosi dietro la propria mercanzia e mettendo così a rischio l'incolumità delle persone che passeggiano fra le bancarelle (come già accaduto più volte);

nel mercato non esiste un presidio medico, né tantomeno un'ambulanza, né sono abitualmente agibili i servizi igienici pubblici;

la situazione di degrado è ben conosciuta dall'Amministrazione comunale che, tuttavia, ha volutamente sottovalutato il problema e non è mai intervenuta adeguatamente alla soluzione dei problemi sia del mercato, sia di tutta la zona del centro storico,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dello sviluppo economico non ritenga di dover intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano rispettate le norme igieniche previste per le aree mercatali;

se il Ministro della salute non intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il mercato (con affluenza giornaliera di centinaia e centinaia di persone) venga dotato di una ambulanza;

come il Ministro dell'interno intenda intervenire per quanto di competenza al fine di debellare il fenomeno dei venditori abusivi che è diventato, ormai da anni, un problema per i commercianti muniti di regolare autorizzazione comunale che pagano i contributi Inps, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani eccetera;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover predisporre un tavolo tecnico con le parti interessate, per stabilire delle linee d'azione congiunte per ripristinare l'ordine in Piazza Carlo Alberto, che al momento sembra essere allo sbando, e scoraggiare coloro che si inseriscono abusivamente nel mercato.

(4-08446)

BLAZINA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

al fine di consentire l'adeguato utilizzo di risorse pubbliche destinate al sostegno dell'editoria come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, l'articolo 6 del regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura gli opportuni controlli e verifiche sulla documentazione presentata dai singoli destinatari dei contributi, avvalendosi del nucleo speciale della Guardia di finanza;

l'articolo 5 del medesimo decreto prevede inoltre che in relazione alle situazioni di controllo e di collegamento, analogo potere di verifica competa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle modalità di coordinamento con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria successivamente stabilite dal Protocollo d'intesa del 20 settembre 2011;

considerato che:

tale attività rientra sicuramente nell'ambito delle funzioni tipiche della pubblica amministrazione e va vista in un contesto assolutamente meritorio per la capacità di reprimere eventuali distrazioni di risorse pubbliche anche in forma preventiva e per dissuadere eventuali comportamenti non rispettosi delle disposizioni legislative vigenti;

la medesima attività dovrebbe comunque essere improntata al principio generale di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e di conseguenza prevedere procedimenti chiari e con tempi certi;

diverse imprese editrici hanno segnalato che nel corso delle attività di verifica, in molte occasioni, la natura dell'accesso è sembrata rispondere a criteri accusatori e non di semplice riscontro delle attestazioni rese e della documentazione prodotta;

ciò ha comportato anche un ingiustificato prolungamento dell'intero procedimento, che sta ostacolando la normale attività delle imprese;

tra le imprese c'è anche la PRAE Srl, editrice del Primorski dnevnik, unico quotidiano in lingua slovena, che a causa delle circostanze di cui sopra, che prevedono comunque il blocco dei contributi da erogare, si trova in una situazione di grande criticità finanziaria,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità ed i tempi destinati al controllo delle singole imprese;

se non sia opportuno, nell'ambito della trasparenza che dovrebbe ispirare l'azione amministrativa, fissare tempi certi per le singole attività di verifica e controllo sulla base di procedure standardizzate, che tengano conto delle esigenze di monitoraggio della spesa pubblica e della necessità per le imprese di essere sottoposte a verifiche eque e con tempi definiti.

(4-08447)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso degli anni i governi e il Parlamento italiani hanno più volte modificato e integrato le disposizioni normative sul gioco d'azzardo;

secondo una stima dell'EURISPES, fra l'1 per cento e il 3 per cento della popolazione italiana è dipendente dal gioco;

il numero delle persone dipendenti dal gioco è in forte crescita anche a causa della crisi economica;

negli ultimi anni in Italia è stato speso per il gioco d'azzardo, in media, il doppio di quanto è stato speso in Germania;

il gioco d'azzardo sta assumendo sempre più le dimensioni di un problema sociale,

si chiede di sapere.

se il Governo non ritenga opportuno favorire l'adozione di normative più severe volte a garantire a minori e persone esposte alla dipendenza un'adeguata tutela dalle conseguenze negative del gioco, facendo in modo che l'osservanza di queste disposizioni sia assicurata da controlli efficaci;

se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di demandare la competenza in materia di concessione delle licenze per le sale dedicate al gioco e alle *slot machine* alle istituzioni locali che, essendo più vicine ai cittadini, conoscono al meglio le realtà territoriali.

(4-08448)

GALPERTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto all'articolo 24 l'istituzione di un credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato, operate da imprese private a favore di personale con profili altamente qualificati, così individuati: *a)* nel possesso di dottorato di ricerca universitario; *b)* nel possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, purché il relativo personale sia impiegato in particolari attività di sperimentazione e di ricerca;

considerato che il diritto a detto credito di imposta (pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato e con un *plafond* massimo per azienda di 200.000 euro annui) è sorto con l'entrata in vigore del decreto-legge in questione (26 giugno 2012), ma le modalità di presentazione dell'istanza per la fruizione del contributo

da parte delle imprese sono demandate a un decreto ministeriale (del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze);

visto che:

lo stesso articolo 24, comma 11, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, stabilisce che il decreto ministeriale è «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore» del decreto-legge;

sono decorsi i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed anche i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (legge 7 agosto 2012, n. 134), senza che sia stato emanato il prescritto decreto attuativo,

si chiede di conoscere:

se il Governo intenda spiegare le ragioni di tale ritardo nell'applicazione di una importante disposizione di sviluppo e di valorizzazione del merito;

quale ritenga possa essere la data di presumibile emanazione del decreto attuativo.

(4-08449)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante su disposizione del competente giudice di sorveglianza, la signora Valeria Porcheddu dal 14 agosto 2012 si trova presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) di Castiglione delle Stiviere;

la giovane donna è accusata di essersi allontanata dalla comunità di recupero per tossicodipendenti di Alghero dove aveva fatto il suo ingresso il 30 novembre 2010;

in effetti, il 4 agosto 2012 la signora Porcheddu non ha fatto rientro presso la predetta comunità e, sembrerebbe che sia stata ritrovata dalla madre e condotta presso la sua abitazione dove poi è stata raggiunta dalla disposizione del Giudice di sorveglianza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga di dover intervenire nella considerazione che, pur non avendo adempiuto agli obblighi di legge, l'allocazione presso un Opg potrebbe risultare eccessiva se non è stata verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni psichiatriche della signora Porcheddu.

(4-08450)

LUMIA. – *Al Ministro della difesa* – Per sapere – premesso che:

in data 24 agosto 2010 è stato bandito il concorso pubblico per 1.600 posti, poi aumentato a 1.875, di allievo agente della Polizia di Stato;

sono risultati idonei 2.396 giovani con graduatoria pubblicata nel novembre 2011; di questi solo 1.875 venivano avviati ai corsi di formazione mentre i restanti 521, regolarmente vincitori del concorso ed idonei all'assunzione nella Polizia di Stato, ad oggi non sono stati chiamati;

il 30 novembre 2011, circa 10 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria di cui sopra, veniva bandito un altro concorso, ancora in corso di svolgimento, per ulteriori 2.800 posti di agente, –

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere allo scorrimento della graduatoria dei 521 idonei, vincitori del concorso bandito nel 2010 al fine di riconoscere pienamente il valore della selezione pubblica e di applicare i principi della cosiddetta *spending review*, in modo da evitare spese e costi superflui e ripetitivi.

(4-08451)

MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'art. 15, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede che il medico di medicina generale, in caso di prima diagnosi di una patologia cronica o in presenza di un primo episodio di patologia non cronica e a fronte del possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale (SSN) la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco specifico. Il medico ha comunque la facoltà di indicare un medicinale specifico a base dello stesso principio attivo; affinché tale indicazione sia vincolante per il farmacista, l'indicazione del medico della non sostituibilità del farmaco prescritto deve essere obbligatoriamente corredata da una sintetica motivazione;

nell'indicare la motivazione secondo le linee guida del Ministero della salute pubblicate sul proprio sito *Internet*, il medico non potrà in alcun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente. L'assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge;

inoltre l'art. 7 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001 prevede che, quando è disponibile sul mercato un medicinale equivalente ad un altro medicinale, il SSN rimborsi il prezzo più basso e che la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco di marca sia a carico dell'assistito, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie;

il 16 luglio 2012 l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con una comunicazione su inserimento nella lista di trasparenza di specialità medicinali contenenti Levetiracetam e Topiramato raccomandava, per i pazienti epilettici in trattamento, che risultavano completamente controllati dalla terapia farmacologica, o in significativo miglioramento, la non sostituibilità del farmaco assunto, indipendentemente dal fatto che fosse *brand* o equivalente. Inoltre sempre l'Agenzia proponeva che le autorità sanitarie

territoriali non ponessero a carico dell'assistito la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco previsto facendo eccezione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 347 del 2001;

nonostante queste raccomandazioni e nonostante la scritta «non sostituibile» sulla prescrizione del medico di base, nelle farmacie di alcune regioni, secondo quanto denunciato da associazioni di consumatori e a difesa dei malati, viene chiesta ai pazienti cronici già in terapia la relativa differenza di prezzo con i farmaci equivalenti, con un aggravio economico non indifferente per quanti devono sostenere le spese per questo tipo di terapia e creando un'ingiustificata differenza di cure tra cittadini di diverse regioni;

considerato che:

l'art. 3 della Costituzione, volto a sancire l'uguaglianza dei cittadini, non permette discriminazioni e disuguaglianze anche a livello delle regioni;

l'art. 32 della Costituzione, che sancisce la tutela della salute come «diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività», di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità in quanto diritto fondamentale per l'uomo e per il preminente interesse della collettività,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire per permettere a cittadini, che soffrono di epilessia, residenti in regioni diverse, di essere ugualmente curati salvaguardando il diritto alla salute costituzionalmente garantito;

se e quando intenda organizzare con le regioni un tavolo di concertazione per le linee guida nazionali su questa problematica questione.

(4-08452)

LANNUTTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che la Procura di Savona indaga con i carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) su un presunto giro di mazzette per favorire la prescrizione di parafarmaci prodotti in Val Bormida;

in un articolo pubblicato su «La Stampa» si legge: «"Comparaggio" e corruzione: sono le accuse che la Procura di Savona e in particolare il sostituto procuratore Daniela Pischetola contesta a dieci persone, sette medici e tre tra soci e informatori di una casa farmaceutica della Val Bormida, nel quadro di un'inchiesta su un giro di fatture "compiacenti" per la prescrizione di medicinali prodotti dalla "Innovative Pharma" con sede a Carcare in via Biglino 14 e officina a Pisa. Si tratta in realtà di "parafarmaci", ovvero medicinali da banco che il cliente-paziente potrebbe acquistare senza ricetta. Ma che le case farmaceutiche "spingono" perché rappresentano una buona, anzi ottima fonte di guadagno. Vitamine, integratori alimentari, carnitina, ferro e così via. Tra gli indagati, oltre al socio accomandatario della Innovative Pharma Moreno Cavazzoli e al socio accomandante Gianfranco Pistone, ci sono sette medici: tra questi il direttore

di Cairo Salute e consigliere comunale di Cairo, Amatore Morando, e due professionisti di Albisola Superiore, Mauro Panaro e Gianfranco Barile. Insieme a loro altri medici attivi in provinciadi Savona. Le indagini del Nucleo operativo ecologico della Procura hanno comportato intercettazioni telefoniche, perquisizioni e accertamenti ad ampio raggio. L'ipotesi investigativa è che i medici siano stati "consigliati", con benefit economici e in natura, a prescrivere ai loro pazienti i farmaci prodotti dalla Innovative. Farmaci che non sono "mutuabili" e quindi pagati dal servizio sanitario nazionale: in questo caso, infatti, alle accuse di "comparaggio" si aggiungerebbe quella di truffa allo Stato»;

in tema di comparaggio la normativa di riferimento è l'articolo 170 del testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, che dispone: «Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206,58 a euro 516,45. (...) La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta»;

l'articolo citato prosegue: «L'Asl2, come ha chiarito ieri il direttore generale Flavio Neirotti, non è stata toccata né informata dell'inchiesta in corso. "Non sono prodotti che passano attraverso la nostra unità operativa che si occupa del controllo sulla spesa farmaceutica convenzionata" ha precisato Neirotti. L'Ordine dei medici savonese, invece, anche se ancora non investito ufficialmente della questione, se ne dovrà occupare, eccome. Spiega il presidente Ugo Trucco: "Come prassi, qualunque iscritto all'Ordine che fosse colpito da un provvedimento giudiziario definitivo – condanna o patteggiamento – deve comunicarcene gli estremi per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Nel caso di indagini in corso, quando ne veniamo a conoscenza, acquisiti se del caso dall'autorità giudiziaria i nominativi dei colleghi coinvolti, li convochiamo, anche a loro tutela, per chiarire la loro posizione sulle accuse che li riguardano. Poi il procedimento disciplinare segue il suo corso"»;

scrive «Il Sole-24 ore» del 17 ottobre 2012 «regali in denaro, viaggi a medici» che lavorano in strutture pubbliche e private «per incrementare la vendita di determinati farmaci». È quanto emerge da una indagine del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri in corso in una quindicina di regioni e che sta passando al setaccio l'attività di una «rete responsabili e una informatori scientifici» di una «nota azienda farmaceutica, che per incrementare le vendite di alcune tipologie di farmaci, dava o comunque prometteva somme di danaro, viaggi di piacere all'estero, oggetti di valore e altro a medici chirurghi di strutture ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, giustificandole con falsa documentazione che attestava la dazione di danaro per attività di consulenza o di studio, di contributi a congressi o seminari e/o come viaggi per partecipazioni a meeting internazionali»;

«circa 300 carabinieri» del Nas e di «numerosi comandi provinciali (Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Brescia, Cagliari, Caserta, Chieti, Ferrara, Firenze, Frosinone, Genova, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Roma, Terni, Torino, Trento, Trieste, Verona e Viterbo)», stanno eseguendo 77 perquisizioni a carico di 67 indagati;

l'articolo prosegue: «I reati per cui si procede vanno dall'associazione a delinquere, alla corruzione, all'istigazione, alla corruzione, alla truffa in danno del Servizio sanitario nazionale, dal falso al comparaggio. Gli informatori scientifici, infatti, sollecitavano i medici indagati (specialisti in nefrologia, endocrinologia e pediatria) ad aumentare le prescrizioni di alcuni farmaci, con l'inserimento in terapia di nuovi pazienti, promettendo danaro o altri beni materiali. In alcune circostanze, i medici non esitavano ad aumentare le somme pretese talché alti dirigenti dell'industria farmaceutica incontravano personalmente i medici. (...) Le perquisizioni odierne sono finalizzate a verificare se le prescrizioni dei farmaci siano state appropriate in relazione alle patologie dei pazienti curati e in special modo per i pazienti pediatrici, infatti, è emerso che proprio i piccoli pazienti erano al centro degli accordi corruttivi con prescrizione di dosaggi ben al di sopra delle indicazioni terapeutiche»;

considerato che:

il codice di deontologia medica della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri vieta al medico di fare pubblicità ad un prodotto nonché all'art. 31, vieta ogni forma di comparaggio; e per chi lo pratica è previsto l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 206,58 a euro 516,45. Inoltre la condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta;

l'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-03746) riportava il problema del comparaggio quale pratica illegale diffusa in alcuni ambienti riguardanti la salute dei cittadini, come gli studi medici, gli ospedali e le farmacie;

si tratta di una pratica per cui taluni medici, veterinari, farmacisti o altri operatori sanitari accettano denaro, premi, regali, viaggi o donazioni da emissari dell'industria farmaceutica, in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri, o anche nel caso in cui non esista un effettivo bisogno di ricorrere a tali prescrizioni;

dette notizie gettano un'ombra grave sul Servizio sanitario nazionale e sulla sicurezza dei cittadini in materia farmacologica,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare in materia, sia dal punto di vista correttivo degli attuali strumenti in materia di informazione sui farmaci per uso umano sia dal punto di vista delle competenze ispettive e di controllo, nonché quali misure normative intenda promuovere circa le possibili sanzioni amministrative da porre in atto;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare l'organizzazione di congressi vacanza sponsorizzati da ditte farmaceutiche o con interessi nel mondo scientifico che spesso rappresentano forme surrettizie di vero e proprio comparaggio;

quali strumenti di coordinamento dei soggetti interessati alla politica del farmaco si intenda mettere in campo al fine di individuare opportune misure volte al superamento di fenomeni illegali della portata di quelli denunciati in questi giorni;

se risulti che le azioni dei medici che hanno prescritto alcuni prodotti farmaceutici a cittadini assistiti dal Servizio sanitario nazionale, preferendoli ad altri di costo inferiore, hanno comportato un danno per le casse dello Stato.

(4-08453)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come è emerso da notizie di stampa («La Repubblica», 13 marzo 2006) Salvatore di Gangi, *dominus* di una delle aziende che si occupano di sicurezza privata in Italia, la Sipro, è inquisito per una lunga serie di reati così come suo fratello Vittorio vicino ad ambienti legati alla Banda della Magliana;

il 9 maggio 2012, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma su un vasto giro di usura, è stato arrestato Vittorio Di Gangi;

la Sipro, inoltre, risulta sia stata oggetto di parere negativo, in ordine al rilascio della certificazione antimafia *ex* articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, da parte del prefetto di Roma *pro tempore*, come risulta dal decreto della Prefettura di Roma n. 8634, area I-*bis* Ordine e sicurezza pubblica, del 6 febbraio 2007 e dal verbale n. 4 del 2007 della Prefettura di Roma relativo alla riunione di coordinamento delle Forze di polizia tenutasi in data 2 febbraio 2007; nonostante il ricorso al giudice amministrativo presentato dalla società di vigilanza in questione, ricorso che in un primo momento è stato accolto in primo giudizio dal TAR, il Consiglio di Stato, successivamente riconoscendo valide le ragioni della Prefettura con l'ordinanza 2365 del 13 maggio del 2009, ha sospeso la sentenza del tribunale amministrativo di prima istanza;

per tali motivi risulterebbe ancora in vigore l'interdittiva antimafia atipica nei confronti della società di vigilanza Sipro;

secondo quanto pubblicato sul sito *web* della società la suddetta, la Sipro svolge i suoi servizi per il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Rai, il Comune di Roma, Equitalia, INAIL, l'Agenzia del territorio, ANAS, INPS, la regione Lazio ed altri enti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali informazioni e quali iniziative intenda intraprendere affinché i Ministeri ed enti pubblici interessati intendano rescindere i contratti con la società

in questione e segnalare alle varie stazioni appaltanti le condizioni in cui versa tale società.

(4-08454)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, LEGNINI, MICHELONI, DE LUCA Vincenzo, MAZZUCONI, DEL VECCHIO, BOSONE, VITA, MAGISTRELLI, BIONDELLI, AMATI, PIGNEDOLI, GARAVAGLIA Mariapia, MONGIELLO, BERTUZZI. – *Ai Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi si è tenuta a Napoli, davanti alle sede del Comune, una grande manifestazione per protestare contro la chiusura dei centri di assistenza sociale che da anni si occupano di bambini e di anziani;

si tratta, in particolare, dei semiconvitti partenopei dell'Uneba, l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, che si prende cura di circa 2.000 bambini e 800 anziani che versano in situazioni di disagio economico e sociale;

queste strutture rischiano la chiusura a causa della mancata erogazione, da ben quattro anni, dei fondi da parte del Comune;

alla protesta erano presenti centinaia di bambini con le loro famiglie, gli operatori sociali, numerosi religiosi, tra i quali suore che si sono simbolicamente cinte di catene, tutti uniti nel rivendicare l'importanza di questi centri e della loro funzione sociale, educativa, assistenziale e di legalità;

in questi luoghi, infatti, si svolgono quotidianamente attività pomeridiane, sia educative che sportive, che impegnano tantissimi bambini, tenendoli lontani dalla strada e dal pericolo di contatti con la criminalità organizzata locale, che purtroppo è molto diffusa soprattutto in alcuni quartieri, quali ad esempio, Scampia, Secondigliano, Sanità, Forcella;

nell'ultimo anno sono stati chiusi ben 14 semiconvitti dell'Uneba molti dei quali proprio in quei quartieri a più alto rischio di criminalità;

anche gli altri centri saranno destinati a chiudere se l'amministrazione comunale non interviene con l'erogazione dei fondi necessari, lasciando allo sbando e senza assistenza anziani e bambini e senza lavoro ben oltre 1.500 operatori;

i servizi socio-assistenziali che svolgono tali strutture non possono essere considerati residuali, soprattutto perché in zone ove il tasso di criminalità è altissimo questi centri rappresentano dei veri e propri presidi di legalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

se ritengano di dover intervenire con atti di propria competenza per garantire non solo la salvaguardia dei centri di cui in premessa, che svolgono un'importante funzione di legalità, di assistenza e di educazione in

zone ad alta concentrazione di criminalità organizzata, ma anche la sicurezza di anziani e bambini.

(4-08455)

CASSON. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» è stata approvata per bandire l'uso dell'amianto in Italia e, specificatamente al capo IV, «Misure di sostegno per i lavoratori», articolo 13, «Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato», per intervenire a favore di chi ha un'aspettativa di vita ridotta a causa dell'esposizione al cemento amianto, che nei peggiori dei casi può causare un mesotelioma, aggravando la situazione e riducendo ulteriormente l'aspettativa di vita;

statisticamente, per il mesotelioma, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si ferma poco al di sotto del 20 per cento nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni e diminuisce progressivamente con l'aumentare dell'età, ed attualmente non esistono cure per estirparlo definitivamente;

l'intervenuta riforma delle pensioni, contenuta nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 cosiddetto Salva Italia, dispone, all'articolo 24, comma 1: «Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: *a)* equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli»;

i lavoratori colpiti da mesotelioma dovrebbero essere considerati categorie più deboli a causa delle difficoltà di lavoro e della ridotta aspettativa di vita e quindi aventi diritto di usufruire della suddetta deroga;

a quanto risulta all'interrogante all'attenzione del Ministro fu portato il caso del signor Tiberio Paolone, nato il 28 dicembre 1959, lavoratore in una fabbrica di ascensori, che ha contratto un mesotelioma a prognosi infausta, tramite una lettera dello stesso, spedita in data 23 febbraio 2012 al Ministro e seguita da numerosi solleciti;

alla data del 31 dicembre 2011 con i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto previsti dalla legge n. 257 del 1992, il signor Paolone ha maturato un'anzianità contributiva pari a 38 anni e 1 mese e quindi, con la normativa precedente al decreto-legge n. 201 del 2011, lavorando fino a giugno 2013, avrebbe maturato 40 anni di contributi, ottenendo la possibilità di andare in pensione;

con la normativa vigente il signor Paolone matura il diritto alla pensione solo nel 2015, con l'infelice possibilità che la prognosi della malattia peggiori e che deceda prima di tale data;

a quanto risulta all'interrogante il signor Paolone ha nuovamente sollecitato il Ministro tramite due *email* e il 27 marzo 2012 ha ricevuto una prima risposta dal Ministero che rassicurava di aver passato la questione alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, competente per la materia;

risulta ancora che, dopo ulteriori solleciti, sempre via *mail* al Ministero, il signor Paolone ha ricevuto una comunicazione da parte del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative in cui si dichiara che, allo stato, tuttavia, la normativa vigente in materia di accesso alla pensione non consente, con riferimento alla fattispecie rappresentata, ulteriori benefici rispetto a quelli già individuati per l'esposizione all'amianto;

il caso del signor Tiberio Paolone è soltanto una delle fattispecie, pur non numerose ma gravissime, che si sono generate con l'introduzione del decreto-legge n. 201 del 2011;

la tutela della salute dei lavoratori è ampiamente garantita dall'articolo 38 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere allo scopo di specificare e mettere in atto strumenti adeguati a garantire le tutele previste dalla legge n. 257 del 1992 per i lavoratori colpiti da mesotelioma;

se intenda promuovere iniziative normative o politiche per esplicitare quali siano le categorie «deboli» aventi diritto alla deroga di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011;

se non ritenga che i grandi invalidi del lavoro ed i malati di mesotelioma possano essere considerati categorie deboli;

se e quali iniziative intenda assumere per eliminare eventuali casi di ambiguità.

(4-08456)

CASTRO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 28, della legge n. 92 del 2012 ha modificato l'articolo 2549 del codice civile stabilendo che, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo;

in caso di violazione del presente divieto, la medesima disposizione stabilisce che il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'articolo 1, comma 30, primo periodo della legge n. 92 del 2012 ha anche disposto che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero

senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'articolo 1, comma 30, secondo periodo, della legge n. 92 del 2012 ha stabilito che, salvo prova contraria, si considerano lavoratori subordinati i rapporti di associazione in partecipazione qualora l'apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

l'articolo 1, comma 29, della legge n. 92 del 2012 ha previsto un regime transitorio limitato, fino alla loro cessazione, ai contratti in essere che, alla data del 18 luglio 2012 (di entrata in vigore della legge), risultavano oggetto di provvedimento di certificazione ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

premesso altresì che:

le linee di intervento di riforma del mercato del lavoro diffuse dal Ministro del lavoro in data 13 marzo 2012 precisano che le innovazioni normative proposte puntano ad una «bonifica» del fenomeno delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di evitarne un abuso da parte delle aziende;

le novità legislative introdotte intervengono in un periodo di profonda crisi economica che da alcuni anni sta interessando il sistema produttivo italiano e europeo;

le rilevanti restrizioni legislative nell'utilizzo di questa tipologia contrattuale sono entrate in vigore nel corso dell'anno alterando pianificazioni economiche e finanziarie delle aziende con il concreto rischio di creare significativi squilibri organizzativi e conseguenti contrazioni del sistema produttivo e commerciale delle stesse aziende con perdita dell'occupazione;

la sostanziale assenza di un regime transitorio, poiché limitato ai pochissimi casi di contratti di associazione in partecipazione oggetto di provvedimento di certificazione, estende il rischio sopra evidenziato alla generalità delle aziende che hanno fatto uso anche legittimo di questa tipologia contrattuale;

con riferimento ad un analogo provvedimento legislativo disposto con la legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 1202 e seguenti), che ha riguardato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, il Parlamento ha provveduto a promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato al fine di garantire il corretto utilizzo dei rapporti con questa tipologia contrattuale, in un contesto di accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un provvedimento di stabilizzazione analogo a quello adottato con la legge n. 296 del 2006 anche per le aziende che utilizzano il contratto di associa-

zione in partecipazione, al fine di consentire alle aziende un graduale adeguamento agli obiettivi perseguiti dal Governo, con l'intervento delle organizzazioni sindacali aziendali in grado di poter meglio valutare gli impatti della norma nelle singole realtà economiche.

(4-08457)

PINZGER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

secondo i dati Istat, nel secondo semestre del 2012 la percentuale dei disoccupati si attesta al 10,5 per cento; in sostanza: circa 2,7 milioni di persone sono senza lavoro;

un giovane su tre in Italia è disoccupato e i dati sugli effetti della crisi sono mese dopo mese sempre più preoccupanti;

nonostante quasi il 32 per cento dei giovani sia alla ricerca di un'occupazione, in Italia ci sono diverse professioni che sono a rischio estinzione;

ci sono mestieri che non conoscono la crisi e che sono richiesti dal mercato del lavoro sia italiano che estero, ma paradossalmente vi sono pochissime persone che li esercitano;

per questi mestieri occorrono professionisti ed attualmente ve ne sono troppo pochi; per fare alcuni esempi: il settore della sartoria resta sprovvisto per il 22 per cento su quasi 2.000 sarti richiesti dalle aziende italiane; nel settore della panetteria, vi è un totale di 1.100 posti vacanti; il settore della pasticceria-gelateria vede una carenza che ammonta al 29 per cento su 1.750 figure cercate dalle aziende;

considerato che:

molti lavori artigianali/manuali sono a rischio, soprattutto per la mancanza di ricambio generazionale (per esempio allevatori, agricoltori, autisti di autobus e tram, armaioli, gioiellieri, falegnami, muratori, carrozzieri, meccanici, pittori, conciatori di pelli, spazzacamini, tappezzieri, cuochi, eccetera);

i giovani ormai da tempo si avvicinano sempre meno alle professioni manuali/artigianali;

nella mentalità della società attuale, purtroppo, i lavori manuali vengono visti come lavori di seconda classe, nonostante proprio questi ultimi offrano maggiori *chance* per i giovani;

Giovanni d'Agata, fondatore dello «Sportello dei Diritti», ha puntualizzato la problematica dicendo che l'Italia rischia di diventare, da terra esportatrice di mobili d'alto artigianato, Paese senza grandi falegnami, Paese della grande cucina senza cuochi, o della moda senza sarti e quindi con il rischio di far sparire lentamente, ma inesorabilmente, prodotti tipici che tutto il mondo le invidia;

i mestieri manuali/artigianali sono un patrimonio fondamentale per l'identità italiana e necessitano di personale giovane e specializzato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in considerazione di quanto esposto in premessa, non ritengano necessario intervenire al fine di promuovere e va-

lorizzare il lavoro manuale ed artigianale, che tanto ha contribuito alla diffusione internazionale del *made in Italy*;

se non ritengano utile lanciare campagne di sensibilizzazione, anche in forma telematica e mediante manifestazioni negli istituti scolastici, per promuovere il lavoro artigianale/manuale e l'interesse dei giovani;

se non ritengono opportuno fornire gli strumenti necessari per rafforzare l'*appeal* dei mestieri tradizionali, dare luogo ad una più forte collaborazione tra imprenditori ed artigiani ed istituti scolastici, favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria, stimolare lo sviluppo di reti su base locale, nonché attivare un virtuoso percorso di inserimento nel mercato del lavoro, mediante la combinazione di tirocinio e di apprendistato;

se non ritengano necessario promuovere e rivalutare l'apprendistato, quale strumento di crescita dell'occupazione giovanile.

(4-08458)

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE, CHIAROMONTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella tarda serata di lunedì 15 ottobre 2012 Pasquale Romano, un ragazzo di 30 anni residente a Cardito provincia di Napoli, è stato massacrato con 14 colpi di pistola dinnanzi la casa della sua fidanzata, a Marianella, nella periferia Nord di Napoli, al confine con Scampia (si veda «La Republica» – Napoli del 17 ottobre 2012);

dalle notizie di cronaca risulta che Romano dopo aver lasciato la casa della fidanzata è stato colpito da due pistole mentre si accingeva a mettere in moto la sua automobile parcheggiata in corso Marianella;

dagli organi di informazione locali risulta che nella vita del giovane non c'è alcun precedente penale. Romano era figlio di un pensionato, studente fuori corso, autista di un'azienda elettrica. La giovane compagna, segretaria in uno studio medico e figlia di un ex consigliere municipale di Marianella. Giuseppe Cirillo, primo cittadino di Cardito, che conosceva personalmente Pasquale Romano, lo definisce: «un ragazzo senza grilli per la testa. Una persona seria sulla quale poter contare»; anche il cugino della vittima Giovanni De Cicco, direttore di «Metropolis», un settimanale impegnato da anni in prima linea contro la criminalità organizzata, è incredulo rispetto all'accaduto;

dalle fonti giornalistiche pare che gli investigatori sono certi del fatto che quello di Pasquale Romano è un omicidio di matrice camorristica. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un tragico scambio di persona,

si chiede di sapere:

se e quali valutazioni stiano emergendo nell'ambito delle indagini relative all'assassinio di Pasquale Romano;

quale sia, in dettaglio, la consistenza delle forze in campo tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza nel territorio di Scampia, quartiere della nuova faida tra scissionisti e 'girati'e nel vicino quartiere

di Marianella, tra i più degradati e aggrediti dalla criminalità organizzata di Napoli;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che un impegno reale nella lotta alla criminalità sia possibile a partire da una dotazione più adeguata di uomini e risorse per le forze inquirenti nonché da presidi di Forze dell'ordine in numero tale da assicurare la tutela del territorio;

quali iniziative si intendano adottare per riaffermare nei territori ad infiltrazione mafiosa la presenza dello Stato a tutela dei cittadini;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di inserire il giovane Pasquale Romane nell'elenco delle vittime della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente.

(4-08459)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

la legge n. 1158 del 1971 ha individuato la Stretto di Messina SpA quale concessionario del ponte sullo stretto, affidando alla società il compito di progettare e realizzare il ponte;

il 1° agosto 2003 la delibera CIPE n. 66 inerente al «Primo Programma delle Opere Strategiche – legge n. 443/2001 Ponte sullo Stretto di Messina» ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del ponte del costo complessivo di 4.684,3 milioni di euro;

il 16 gennaio 2004 un decreto interministeriale ha approvato la convenzione e l'allegato piano finanziario per la concessione dell'opera, sottoscritta da Stretto di Messina SpA e Ministero in data 30 dicembre 2003;

il 24 novembre 2005, la gara per il *general contractor* si è conclusa con l'aggiudicazione al raggruppamento guidato dalla società Impregilo SpA;

il 27 marzo 2006 è stato sottoscritto il contratto tra la Stretto di Messina SpA e la Impregilo SpA capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) per la progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il contratto, del valore di 3,9 miliardi di euro, prevedeva un termine di 10 mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e di 5 anni per la realizzazione dell'opera;

il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha modificato la composizione degli azionisti Stretto di Messina SpA. assegnando ad Anas una quota di controllo pari all'81,8 per cento, a Rete ferroviaria italiana il 13 per cento, alla Regione Calabria e alla Regione Sicilia una partecipazione pari al 2,6 per cento per ciascuna;

il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha assegnato un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro e ha nominato un commissario straordinario. In par-

ticolare, l'articolo 4, comma 4-*quarter*, disponeva: «A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina SpA un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. È nominato un commissario straordinario, delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009 ha individuato nella persona dell'amministratore delegato della Stretto di Messina SpA, dottor Pietro Ciucci, il commissario straordinario *ex* art. 4, comma 4-*quater*del citato decreto-legge n. 78 del 2009;

il 21 settembre 2009 il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina ha approvato lo schema di secondo Atto aggiuntivo, nonché il piano economico finanziario aggiornato e il piano a valori costanti. Tale piano economico-finanziario prevedeva un costo complessivo di 6.300 milioni di euro da coprire per il 40 per cento con contributi pubblici (2.500 milioni di euro) e per il restante 60 per cento con ricorso a prestiti bancari;

il 25 settembre 2009 veniva siglato l'accordo tra la Stretto di Messina e il contraente generale Eurolink, finalizzato al riavvio delle attività;

il 6 novembre 2009 veniva approvata la delibera CIPE n. 102, con cui si prendeva atto della relazione del commissario straordinario relativa alla rimozione degli ostacoli al riavvio delle attività di realizzazione del ponte e del piano approvato dal consiglio di amministrazione della società ed erano deliberate sia la prima quota annua del contributo in conto impianti, pari a soli12,7 milioni di euro, imputandola sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, sia, in via programmatica, le quote residue di contributo di complessivi 1.287,3 milioni di euro;

il 12 novembre 2009 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nominava il dottor Pietro Ciucci commissario straordinario per la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione delle opere propedeutiche e funzionali del ponte, dei relativi collegamenti stradali e ferroviari nonché delle opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale del progetto. Il termine per l'incarico, di durata triennale, era stabilito al 12 novembre 2012. L'art. 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva che «In ogni caso i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario

non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

il 17 dicembre 2009 era approvata la delibera CIPE n. 121, che assegnava 213 milioni di euro ad Anas e 117 a Rete ferroviaria italiana quali quote partecipative all'aumento di capitale (900 milioni di euro) della Stretto di Messina SpA, nonché 7 milioni di euro per il finanziamento della variante di Cannitello, opera complementare alla realizzazione del ponte;

il 21 dicembre 2009 l'assemblea straordinaria della Stretto di Messina approvava l'aumento di capitale di 900 milioni di euro da eseguire in 5 anni, in relazione ai fabbisogni conseguenti ai lavori di realizzazione del ponte. In particolare Anas si impegnava ad intervenire con 683 milioni di euro (di cui 470 assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 e 213 con delibera CIPE del 17 dicembre 2009) mentre Rete ferroviaria italiana avrebbe partecipato con 117 milioni di euro. La Regione Siciliana, nell'impegnarsi a sottoscrivere la propria quota di competenza pari a 23 milioni di euro, dichiarava la disponibilità ad intervenire fino all'importo massimo di 100 milioni di euro;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), all'articolo 2, comma 204, disponeva: «Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (...), è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla società Anas SpA per la sottoscrizione e l'esecuzione negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo». Il successivo comma 205 recitava: «È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina SpA ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158»;

il 23 dicembre 2009 avvenivano la consegna dei lavori al contraente generale e l'avvio del primo cantiere della variante di Cannitello;

il 1º aprile 2010 era avviata la progettazione delle opere a terra da parte di Eurolin;

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 2 prevedeva una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a decorrere dall'anno 2011. Di conseguenza il contributo di 470 milioni di euro concesso all'Anas SpA era ridotto a 423 milioni di euro;

il 10 settembre 2010 era sottoscritto un atto con il contraente generale che prevedeva il superamento di costo rispetto al piano economico-finanziario allegato al secondo atto aggiuntivo approvato con legge 23 dicembre 2009, n. 191;

a pagina 137 del bilancio di esercizio di Anas SpA del 2010 si evidenziava che il piano economico-finanziario dell'investimento relativo al Ponte sullo Stretto di Messina non teneva conto delle ulteriori prestazioni progettuali inserite con l'atto sottoscritto tra la società ed il contraente generale in data 10 settembre 2010, e doveva pertanto essere aggiornato in

vista dell'approvazione del progetto definitivo. In attesa dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, l'onere complessivo dell'investimento era stimato pari a 6,3 miliardi di euro, di cui il 40 per cento, pari a 2,5 miliardi di euro, con contributi pubblici;

il 20 dicembre 2010, il contraente generale Eurolink inviava alla Stretto di Messina SpA il progetto definitivo del ponte e degli oltre 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari;

il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevedeva l'azzeramento del contributo originariamente stanziato dall'articolo 2, comma 204, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di 470 milioni di euro quale contributo alla società Anas SpA per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società;

il 29 luglio 2011, il consiglio d'amministrazione della società approvava il progetto definitivo e il nuovo quadro economico complessivo e, in concomitanza, aggiornava lo schema di finanziamento dell'opera. Il nuovo quadro economico stimava gli interventi complessivi in 8,5 miliardi di euro (il costo aggiornato dei lavori sarà ultimativamente accertato con l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE), con un incremento di circa 2,2 miliardi di euro rispetto alla stima dei costi del progetto preliminare;

il 20 gennaio 2012 la delibera CIPE n. 6 definanziava i contributi pubblici per 1.624,3 milioni di euro. In particolare, erano definanziati il contributo in conto impianti stanziato dalla delibera CIPE n. 102/2009 per 1.287,3 milioni di euro ed il contributo in conto aumento capitale sociale di 337 milioni di euro stanziato dalla delibera CIPE n. 121 del 2009. Con tale determinazione l'ammontare dei contributi pubblici, originariamente previsti per 2.500 milioni di euro, si riduceva a complessivi 312,7 milioni di euro di cui 300 (quota parte dell'aumento di capitale già sottoscritto e versato) già utilizzati per le spese sostenute dalla società Stretto di Messina SpA come da bilancio di esercizio 2011. Per l'effetto, i 2,5 miliardi di euro previsti come contributi pubblici erano definanziati di circa 2,1 miliardi di euro, azzerando di fatto le fonti pubbliche previste nel vigente piano economico-finanziario;

il disegno di legge di stabilità, ora all'esame della Camera, prevede all'art. 8, comma 8, lo stanziamento di 300 milioni di euro per far fronte agli oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistono titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in esercizio della presente legge (penalità contrattuali Ponte sullo Stretto di Messina);

considerato che:

la sottoscrizione della convenzione, con relativo piano economico-finanziario, approvato con legge n. 191 del 2009, non equivale ad avere l'effettiva disponibilità delle fonti finanziarie ivi previste, *in primis* il contributo pubblico di 2,5 miliardi di euro e, soprattutto, gli ingenti finanziamenti bancari pari a circa 4 miliardi di euro;

in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, il commissario,

dottor Pietro Ciucci, ha assunto ripetutamente impegni sprovvisti della relativa copertura finanziaria che potranno avere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare: in data 25 settembre 2009 il commissario, prima ancora di avere lo stanziamento dei 1.300 milioni di euro previsti dal decreto-legge 78 del 1º luglio 2009 (si ricorda che la delibera CIPE n. 102 del 6 novembre 2009 aveva determinato in soli 12,7 milioni di euro la quota di contributo disponibile, assegnando solo in via programmatica, e quindi senza alcuna certezza di erogazione, i restanti contributi di 1.287,3 milioni di euro), ha sottoscritto con il contraente generale un accordo per il riavvio delle attività non disponendo della necessaria copertura finanziaria; in data 23 dicembre 2009 il commissario, senza avere la copertura finanziaria integrale prevista nel piano economico-finanziario (a tale data non solo la delibera Cipe n. 102/2009 che stanziava i soli 13,7 milioni non era ancora registrata dalla Corte dei conti, ma non risulta in alcun documento ufficiale l'acquisizione del finanziamento bancario da parte della società di circa 4 miliardi di euro), ha consegnato i lavori al contraente generale, impegnandosi di fatto alla piena esecuzione del contratto pena il pagamento di una somma che dovrebbe oscillare tra i 300 ed i 500 milioni di euro, ovviamente a carico della finanza pubblica; in data 10 settembre 2010 il commissario ha sottoscritto un atto aggiuntivo con il contraente generale con il quale sono previsti costi superiori a quello inserito nel piano economico-finanziario, approvato con legge n. 191 del 2009, in assenza della copertura finanziaria rinviata all'approvazione del progetto definitivo;

ritenuto, inoltre, che:

sebbene nel bilancio di esercizio 2011 della Stretto di Messina SpA sia stato evidenziato il totale azzeramento dei contributi pubblici originariamente previsti, non è stato dedotto che l'assenza del finanziamento pubblico, oltre all'inesistenza di fonti di finanziamento da parte del mercato bancario, avrebbe potuto determinare la mancanza dei presupposti di continuità aziendale. Tale situazione avrebbe dovuto indurre il dottor Pietro Ciucci alla messa in liquidazione della società in quanto non in grado di raggiungere il proprio obiettivo sociale e di far fronte agli impegni assunti nei confronti del contraente generale;

lo stesso bilancio di esercizio 2011 non cita il definanziamento dei 1.617,3 milioni di euro di contributi pubblici operato dalla deliberazione CIPE n. 6/2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2012 ben prima dell'approvazione del bilancio avvenuta il 31 maggio 2012;

nella relazione sulla gestione, nella parte relativa alle partecipazioni, è evidenziato il maggior costo dell'investimento, che passa da 6,3 a 8,5 miliardi di euro, e si sostiene, genericamente, che la copertura finanziaria del progetto dovrebbe essere posta a carico di altre fonti di finanziamento pubblico, non ancora individuate, tra cui le risorse di cui all'art. 18 della legge n. 183 del 2011, che nel caso specifico, oltre a non essere applicabili (in quanto la società Stretto di Messina non è una società di progetto bensì una concessionaria e come tale non beneficiaria della norma) non consentono la bancabilità del progetto (il mercato finanziario, ferma

restando la criticità derivante dal mancato intervento della Banca europea degli investimenti, in quanto l'opera non rientra nei progetti prioritari comunitari, richiede per progetti similari un apporto minimale di capitale sociale pari a non meno del 30 per cento del fabbisogno complessivo, e quindi pari a 3 miliardi di euro circa che al momento non sono in alcun modo disponibili);

alla luce di tale situazione, a parere degli interroganti, il dottor Pietro Ciucci avrebbe dovuto, in via prudenziale, svalutare integralmente la propria partecipazione con conseguente evidenza di un risultato di esercizio negativo, rispetto a quello positivo che si evince, al contrario, dal bilancio di esercizio 2011 di Anas SpA;

rilevato, infine, che quanto evidenziato è stato oggetto di due atti di sindacato ispettivo parlamentari ai quali finora non è stata data risposta,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza, per quanto di competenza, di un'iniziativa della Procura della Corte dei conti della Regione Lazio volta ad accertare l'esistenza e l'entità di un danno all'erario derivante dall'operato del dottor Pietro Ciucci e le eventuali responsabilità nei confronti dell'erario di tutti i soggetti coinvolti, nonché, di un'iniziativa della Procura della Repubblica di Roma ad accertare l'esistenza di eventuali ipotesi di reato di falso in bilancio e di insolvenza fraudolenta attribuibili al dottor Pietro Ciucci ed a tutti i soggetti coinvolti.

(4-08460)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03113, del senatore Possa, sull'adempimento degli impegni assunti dal MIUR sull'attuazione di un Memorandum d'intenti con la Federazione russa sulla ricerca nucleare;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03114, del senatore Vimercati ed altri, sulle prospettive dello stabilimento ST Microelectronics di Agrate;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03115, del senatore Nerozzi, sulle condizioni di disagio economico-sociale di una famiglia di Reggio Calabria.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 812ª seduta pubblica del 10 ottobre 2012, a pagina 140, nel prospetto delle «Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta», all'altezza della riga riferita al senatore Vannino Chiti, inserire nella casella relativa alla votazione n. 42 un asterisco. In calce alla stessa pagina, inserire quindi la seguente nota:

«**(*)** Il senatore Vannino Chiti è in congedo, e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 814ª seduta pubblica del 16 ottobre 2012, nell'intervento del senatore Compagna,

a pagina 3, alla terza riga del quart'ultimo capoverso, sostituire la parola: «aggiungevano» con la seguente: «aggiungessero»;

a pagina 4, alla seconda riga, sostituire le parole: "fare l'obbrobrio e" con le seguenti: "fare suo «l'obbrobrio» e", e, alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "niente, ed è gravissimo, è una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, che" con le seguenti: "niente. Ed è gravissimo. Così come è una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento che";

a pagina 6, alla seconda riga del secondo capoverso, dopo la parola: «rispetto», aggiungere le seguenti: «del cosiddetto Libro bianco sulla corruzione», e, alla sesta riga del medesimo capoverso, sostituire le parole: «di *spot*» con le seguenti: «con *spot*».

Nello stesso Resoconto, a pagina 30, nell'intervento del senatore Giovanardi:

alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: «2 ascoltate, colleghi senatori 2» con le seguenti: «– ascoltate, colleghi senatori –»;

alla seconda riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: «2 ripetuti come un *mantra* 2» con le seguenti: «– ripetuti come un *mantra* –».